

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SPORTIVE E LA GIUSTIZIABILITÀ DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI FRONTE ALLA GIURISDIZIONE COMUNE

a cura di *Paolo Passaglia*

FRANCIA

- 1. Le fonti di disciplina dello sport**
- 2. La configurabilità di un ordinamento sportivo separato dall'ordinamento nazionale**
- 3. La disciplina delle federazioni sportive ed il grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale**
 - 3.1. Le criticità del modello
- 4. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo**
- 5. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo**
 - 5.1. La procedura obbligatoria di conciliazione
 - 5.2. Le sanzioni per uso di prodotti dopanti

GERMANIA

- 1. Le fonti di disciplina dello sport**
- 2. La configurabilità di un ordinamento sportivo separato dall'ordinamento statale**
- 3. La disciplina delle federazioni sportive**
 - 3.1. Struttura e funzioni delle associazioni sportive in un ordinamento piramidale
 - 3.2. Il Deutscher Olympischer Sportbund, vertice dell'ordinamento sportivo tedesco
- 4. Il grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale**
 - 4.1. Il bilanciamento tra diritti soggettivi e le esigenze tipiche delle singole discipline sportive
 - 4.2. La nozione di "esigenze tipicamente sportive"
 - 4.3. Il diritto statale imperativo come limite all'autonomia
- 5. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo**
 - 5.1. L'arbitrato sostitutivo dell'intervento del giudice statale
 - 5.2. L'arbitrato in seno alle associazioni sportive
- 6. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo**
 - 6.1. Le questioni sindacabili
 - 6.2. Il tipo di controllo esercitabile

GRECIA

- 1. Lo sport nella Costituzione greca**

2. Le fonti legislative del diritto sportivo

3. La governance dello sport

- 3.1. I pubblici poteri
- 3.2. Le autorità sportive
- 3.3. Lo status particolare della Federazione calcistica greca

4. La giustizia sportiva

- 4.1. Il sistema generale
- 4.2. La disciplina relativa alla Federazione calcistica

REGNO UNITO

1. Le fonti di disciplina dello sport

- 1.1. La tendenziale assenza di fonti normative generali
- 1.2. Le fonti di autonomia

2. La governance dello sport

- 2.1. Gli organi governativi
- 2.2. Le autorità sportive
 - 2.2.1. *La natura giuridica dei national governing bodies ...*
 - 2.2.2. *... e la loro autonomia*
 - 2.2.3. *La possibilità che esista una pluralità di governing bodies*

3. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

- 3.1. La “giurisdizionalizzazione” della giustizia sportiva
- 3.2. L'estensione della giurisdizione sportiva

4. Il controllo dei giudici comuni sull'operato dei giudici sportivi

- 4.1. Le aree di tendenziale “immunità”
- 4.2. La non assoggettabilità delle decisioni dei giudici sportivi ad un compiuto judicial review
- 4.3. La giurisdizione di legittimità delle corti
- 4.4. L'invocabilità di un restraint of trade
- 4.5. Il rimedio contrattuale

SPAGNA

1. Il diritto dello sport

- 1.1. Le fonti di disciplina
- 1.2. L'esclusione di un “ordinamento sportivo”

2. La governance dello sport

- 2.1. Il Consejo Superior de Deportes
- 2.2. Le federazioni sportive

3. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

- 3.1. In generale
- 3.2. La tipizzazione delle infrazioni e delle sanzioni
- 3.3. I titolari della potestà disciplinare
- 3.4. L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

- 3.5. Il Comitato spagnolo di disciplina sportiva
- 3.6. Cenni sulla risoluzione extragiudiziale dei conflitti sportivi
- 4. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo**
- 5. Considerazioni conclusive sull'autonomia del diritto (e della giustizia) dello sport**

STATI UNITI

1. Le fonti di disciplina dello sport

- 1.1. Le leggi federali applicabili allo sport
- 1.2. Le fonti "autonome"
 - 1.2.1. *Lo sport a livello amatoriale*
 - 1.2.2. *Lo sport professionistico*

2. Sulla configurabilità di ordinamenti sportivi distinti dall'ordinamento generale

3. La disciplina delle federazioni sportive

4. La risoluzione delle controversie all'interno degli ordinamenti sportivi

- 4.1. La risoluzione delle controversie nel Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act
- 4.2. La risoluzione delle controversie nella NCAA
- 4.3. La risoluzione delle controversie nello sport professionistico
 - 4.3.1 *La risoluzione delle controversie nella NBA*
 - 4.3.2 *Il caso Terrel Owens v. Philadelphia Eagles*

5. Possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo

- 5.1. Il caso Bloom v. NCAA
- 5.2. Il caso Brian Shaw v. Boston Celtics
- 5.3. Il caso Martin v. PGA

FRANCIA*

1. Le fonti di disciplina dello sport

Nell'ordinamento francese le fonti del diritto dell'ordinamento generale attinenti all'attività sportiva hanno una storia ormai secolare. Vi si riflette una grande varietà di atteggiamenti del legislatore statale nei confronti dello sport.

Il punto di partenza è costituito dall'art. 291 del *Code civil*, come modificato il 1° aprile 1891: “Nessuna associazione di più di venti persone, il cui fine sarà di riunirsi tutti i giorni o in alcuni giorni definiti per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, politici o di altro tipo potrà formarsi, se non col gradimento del Governo o alle condizioni che esso ha l'autorità pubblica d'imporre alla società”.

Si devono poi citare vari interventi normativi successivi: la legge del 1° luglio 1901, sul contratto di associazione; la legge del 20 dicembre 1940, denominata *Charte des sports*; l'ordinanza n. 45-1922 del 28 agosto 1945, relativa all'attività di associazioni, leghe, federazioni e gruppi sportivi; le leggi n. 75-998 del 29 ottobre 1975 (*loi Mazeaud*), n. 84-610 del 16 luglio 1984 (*loi Avice*), n. 92-652 del 13 luglio 1992 (*loi Bredin*); nonché, da ultimo, la legge n. 2003-708 del 1° agosto 2003 (*loi Lamour*)¹. Si tratta di fonti di rango primario al cui interno sono compresenti ampie enunciazioni di principio e più minute prescrizioni organizzative².

Nel 2004 il Ministro della gioventù, dello sport e della vita associativa ha provveduto a una risistemazione del diritto sportivo francese di fonte statale nell'ambito del più vasto processo di semplificazione e codificazione del diritto francese avviato durante la XII legislatura della V Repubblica (2002-2007) per migliorare l'intelligibilità e l'accessibilità del diritto, qualificati dal *Conseil constitutionnel* come “obiettivi di valore costituzionale”³. L'art. 84 della legge n. 2004-1343 del 9 dicembre 2004 (*loi de simplification du droit*) conteneva perciò una delega (*habilitation*) al Governo a provvedere in questa materia con ordinanza ai sensi dell'art. 38 Cost. Sono state così emanate l'ordinanza n. 2006-596 del 23 maggio 2006 e, per la parte regolamentare del Codice, i decreti n. 2007-1132 e 2007-1133 del 24 luglio 2007. Da ultimo, si segnala l'ordinanza n. 2010-379 del 14 aprile 2010 (su abilitazione della legge n. 2009-879 del 21 luglio 2009), che ha recepito il diritto internazionale contenuto nel codice mondiale anti-*doping*. Al momento, il principale atto-fonte di riferimento è dunque il Codice dello sport (*Code du sport*). Questo si presenta come un documento giuridico a struttura complessa, in cui rientrano – come è normale nell'esperienza francese – una parte legislativa (*partie législative*), una parte regolamentare (*partie réglementaire*) e alcuni allegati (*annexes*).

Per quanto riguarda le fonti espressione dell'autonomia delle organizzazioni operanti nell'ordinamento sportivo, si rileverà fra poco che l'impostazione tradizionale della disciplina legislativa francese in materia di sport prevede per esse diversi limiti contenutistici e formali. Si

* Per le attività di ricerca finalizzate alla redazione del presente contributo, la Sezione di diritto comparato si è avvalsa della collaborazione del dott. Giacomo Delledonne, stagista presso il Servizio Studi.

¹ Cfr. F. LATTY, *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 477; A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, Giappichelli, 2009, 179 ss.

² In questo senso cfr. J.-P. KARAQUILLO, *Les normes des communautés sportives et le droit étatique*, in *Recueil Dalloz*, 1990, *Chronique*, 83 ss.

³ *Conseil constitutionnel*, decisione n. 2006-540 DC, 27 luglio 2006, disponibile su <http://www.conseil-constitutionnel.fr>.

avrà peraltro modo di osservare che questi limiti rappresentano in buona parte una “finzione”, poiché in molti casi costituiscono, per così dire, un recepimento al livello del diritto statale delle regole che le federazioni e le società sportive si erano già autonomamente date. La dottrina ha inoltre notato che mentre la consistenza dell'intervento statale è tradizionalmente notevole, gli organi normativi delle federazioni sportive tendono sempre più a disciplinare aspetti, come quelli economici, sui quali in precedenza preferivano astenersi⁴.

2. La configurabilità di un ordinamento sportivo separato dall'ordinamento nazionale

Tradizionalmente la dottrina francese riconosce senza indugi l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo all'interno dell'ordinamento statale. La lezione romaniana sulla pluralità degli ordinamenti, del resto, è ben nota anche in Francia⁵. Si osserva che si tratta di un diritto eminentemente plurale, tanto che si dovrebbe parlare, più correttamente, di *diritti sportivi*, alla stregua di quanto Santi Romano stesso aveva osservato a proposito del diritto ecclesiastico⁶.

Non si dubita, inoltre, sul fatto che le norme dell'ordinamento sportivo presentino i caratteri della *règle de droit*. Al di là delle discussioni sul criterio di riconoscimento della generalità- astrattezza della prescrizione, è ritenuta discriminante la circostanza per cui le norme dell'ordinamento sportivo sono normalmente giustiziabili dinanzi a un organo disciplinare o arbitrale⁷. Secondo un'autorevole opinione, infatti, è *règle de droit* ciò che è “giustiziabile da quella particolarissima attività di un terzo chiamato arbitro o giudice”⁸.

Come si vedrà nel prosieguo dell'analisi, tale constatazione abbisogna tuttavia di essere assoggettata ad alcune rilevanti precisazioni. Nelle analisi del caso francese, infatti, si sottolinea generalmente la debole autonomia dell'ordinamento sportivo nei confronti dell'ordinamento statale; oppure, se si vuole, l'alto grado d'integrazione fra i due ordinamenti. A titolo meramente esemplificativo e preliminare si può citare la marcata connotazione pubblicistica che traspare dalla formulazione dell'art. L 100-1 del Codice dello sport, stando al quale “le attività fisiche e sportive costituiscono un elemento importante dell'educazione, della cultura, dell'integrazione e della vita sociale. Contribuiscono, in particolare, alla lotta contro l'insuccesso scolastico e alla riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali, così come alla salute. La promozione e lo sviluppo delle attività fisiche e sportive per tutti, soprattutto per i disabili, sono d'interesse generale”.

3. La disciplina delle federazioni sportive ed il grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale

Nella maggior parte degli Stati le federazioni sportive nazionali sono sottoposte al regime giuridico applicabile alle persone giuridiche di diritto privato. In Francia esse possono ricevere un particolare riconoscimento pubblico. Se la legge del 20 dicembre 1940 aveva realizzato una sorta di

⁴ Cfr. E. BORRELLI, Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo: istituzioni, regole e giudici nell'analisi dell'esperienza francese (note in margine ad un libro recente), in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, 638 s.

⁵ Cfr. ad es. B. NIKI-HEGE, *Les normes de sanctions dans l'ordre juridique sportif*, in *Recueil Dalloz*, 1994, *Chronique*, 86; F. LATTY, *La lex sportiva*, cit., passim.

⁶ Cfr. F. LATTY, *La lex sportiva*, cit., 27.

⁷ Cfr. J.-P. KARAKUILLO, *Les normes des communautés sportives et le droit étatique*, cit.

⁸ J. CARBONNIER, *Flexible droit (textes pour une sociologie du droit sans rigueur)*, V ediz., Paris, L.G.D.J., 1983, p. 21.

statalizzazione del movimento sportivo, la successiva ordinanza del 28 agosto 1945 ristabilì l'autonomia dei soggetti dell'ordinamento sportivo, ponendo nello stesso tempo i primi tasselli di un particolare regime pubblicistico⁹. Tale dualismo si riscontra tuttora nel diritto vigente. L'art. L 131-1, disposizione con cui si apre il Titolo III del Codice dello sport (*Fédérations sportives et ligues professionnelles*), afferma che le federazioni sportive, incaricate dell'"organizzazione della pratica di una o più discipline sportive [...] esercitano la loro attività in piena indipendenza". Al contempo, però, si prevede, con un certo grado di contraddittorietà, che "lo Stato esercita il controllo sulle federazioni sportive" (art. L111-1, c. 2). In Francia è, infatti, diffusa la convinzione che l'amministrazione pubblica dello sport – costituita, in primo luogo, dal *Ministère de la jeunesse et des sports* – debba svolgere nei confronti del movimento sportivo, oltre a una missione di formazione, di stimolo e di diffusione dell'informazione, anche un ruolo di regolamentazione e di controllo¹⁰.

Le federazioni sportive assumono normalmente la forma di associazioni (art. L 131-2). Si tratta, in genere, di associazioni "di secondo grado", di cui, per lo più, entrano a far parte società sportive (*associations sportives*) (art. L 131-3). Nel diritto sportivo francese, però, è da sempre presente una distinzione di grande rilievo tra *associations déclarées* e *associations non déclarées*. Stando alla legge del 1901, le prime, in base al possesso di alcuni requisiti legislativamente determinati, potevano essere dotate di personalità giuridica, comparire in giudizio, acquistare a titolo oneroso beni ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto e percepire le quote degli associati. Su questa distinzione si è innestata, rafforzandola, la possibilità di attribuire situazioni soggettive di natura pubblicistica alle sole *associations déclarées*.

Tale meccanismo è stato riprodotto in termini analoghi per le federazioni che raggruppano le associazioni operanti in una determinata disciplina sportiva.

L'art. L 131-8 del Codice dello sport prevede, per l'appunto, l'esistenza di *fédérations agréées*; tale "gradimento" può essere rilasciato dal Ministro competente alle federazioni "che, in vista della partecipazione al compimento di una missione di servizio pubblico (*service public*), hanno adottato statuti comprendenti determinate disposizioni obbligatorie e un regolamento disciplinare conforme a un regolamento tipo", determinati da "un *décret en Conseil d'État* emanato previo parere del Comitato nazionale olimpico e sportivo francese".

L'art. R 131-3 prevede a questo scopo che le federazioni sportive che aspirano al "gradimento" ministeriale devono: *a)* avere adottato statuti che garantiscano il loro funzionamento democratico, la trasparenza della gestione e uguali possibilità di accesso di uomini e donne agli organi dirigenti, oltre a una serie di requisiti formali e contenutistici elencati all'articolo allegato (*article annexe*) I-5; *b)* avere adottato un regolamento disciplinare conforme al regolamento-tipo di cui all'articolo allegato I-6; *c)* avere adottato un regolamento disciplinare particolare in materia di lotta al *doping* conforme alle prescrizioni dell'art. L 232-21; *d)* dimostrare di essere in attività da almeno tre anni; *e)* dimostrare di essere in grado di offrire ai propri membri le strutture amministrative e l'inquadramento tecnico richiesti dalla pratica della disciplina. Stando all'art. R 131-7, l'eventuale rifiuto del Ministro di concedere il gradimento deve essere notificato e motivato. Trascorsi quattro mesi dalla richiesta, il silenzio equivale a rifiuto. Qualsiasi modificazione delle fonti interne della federazione adottata successivamente alla concessione del gradimento deve essere notificata "senza indugio" al Ministro dello sport (art. R 131-8).

⁹ Cfr. F. LATTY, *La lex sportiva*, cit., 477 ss.

¹⁰ Cfr. A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit., 80 s.

Per quanto riguarda le attribuzioni, le *fédérations agréées* possono rilasciare i titoli di campione nazionale, federale, regionale o dipartimentale della loro disciplina (art. R 131-13). Nella sentenza *F.I.F.A.S.* del 22 novembre 1974¹¹, d'altra parte, il *Conseil d'État* ha ritenuto che questa autorizzazione allo svolgimento delle competizioni comprenda anche un potere di disciplina e, più in generale, di organizzazione delle competizioni.

Si prevede poi che per ogni disciplina sportiva una sola *fédération agréée* possa ricevere la "*délégation du ministre chargé des sports*" (art. L 131-14). Con riferimento alle *fédérations délégataires*, dunque, si individua una posizione di monopolio¹²: si tratta dell'*Ein-Platz-Prinzip* noto anche ad altri ordinamenti, nei quali però esso è osservato a causa dei vincoli con l'ordinamento sportivo transnazionale.

Le federazioni "delegate" ricevono una capacità giuridica supplementare, che consente l'acquisizione a titolo gratuito di donazioni e legati, anche di beni immobili. Oltre a ciò, il fatto che le federazioni "gradite" siano ammesse a partecipare all'esecuzione di una missione di servizio pubblico significa che esse possono gestire l'organizzazione dello sport per conto dello Stato; ciò che, a ben vedere, esse facevano già in precedenza (sia pure solo) in nome dei propri affiliati.

3.1. Le criticità del modello

Da questo punto di vista, l'istituto, caratteristico dell'ordinamento francese, dell'*agrément ministériel* è stato fatto oggetto di numerose critiche. Ci si è chiesti, in particolare, come possa lo Stato intromettersi, attraverso l'attribuzione di prerogative di natura pubblicistica, nell'assetto organizzativo di enti che in taluni casi già detengono tali facoltà semplicemente per effetto del loro inserimento nell'ordinamento sportivo internazionale. Sono anche evocate ipotesi-limite come la concessione del gradimento a una federazione nazionale non riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento, oppure, specularmente, il ritiro di questo particolare riconoscimento pubblico a una federazione che invece la federazione internazionale non ritenga di misconoscere. Per sdrammatizzare il problema, si può rilevare, d'altra parte, che un tratto che accomuna le federazioni sportive nazionali in gran parte degli ordinamenti è proprio costituito dal fatto che la loro autonomia è limitata contemporaneamente dalla federazione internazionale cui afferiscono e dall'ordinamento giuridico statale in cui sono integrate. La parziale "pubblicizzazione" delle federazioni nazionali rende tuttavia più acuto il rischio che tali antinomie si presentino concretamente¹³.

Per quanto riguarda l'effettività dell'istituto, inoltre, numerosi autori hanno rilevato che il sistema del gradimento ministeriale è in larga parte fittizio: lungi dall'edificare un movimento sportivo dal nulla, lo Stato ha proceduto alla "pubblicizzazione" dello sport muovendo dalle organizzazioni esistenti e dal sistema che esse avevano fatto sorgere nel rispetto dei loro obblighi internazionali. Allo stesso modo, il monopolio delle *fédérations agréées* è piuttosto il risultato della loro collocazione nella rete sportiva transnazionale che di una concessione del legislatore. Il legislatore francese si sarebbe così allineato agli statuti delle federazioni sportive internazionali, che

¹¹ Consiglio di Stato, 22 settembre 1974, Federazione delle industrie francesi di articoli sportivi (FIFAS), in Rec., p. 576.

¹² Cfr., ad es., Consiglio di Stato, 19 giugno 2009, n. 322861, *Féd. fr. de full-contact et disciplines associées et Féd. fr. de muaythai et disciplines associées*.

¹³ Per una rassegna delle opinioni critiche, cfr. F. LATTY, *La lex sportiva*, cit. 477 ss.; A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, 183 ss.

per ciascuna disciplina sportiva ammettono una sola federazione in ciascun paese. Si può dire, semmai, che il riconoscimento statale rafforzi la posizione dei soggetti già operanti nell'ordinamento sportivo, rafforzando la loro posizione rispetto al possibile emergere di federazioni concorrenti¹⁴.

4. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

Esistono nell'ordinamento sportivo francese organi interni incaricati di risolvere le controversie tra gli associati. Di tali organi la dottrina sottolinea la consistente credibilità, fondata anche sul garantismo delle disposizioni procedimentali. Non si può parlare di una vera e propria trasposizione dei principi del diritto processuale statale nel sistema disciplinare interno all'ordinamento sportivo; essi tuttavia vi sono in molti casi osservati. C'è di più: numerosi di questi requisiti sono codificati nel regolamento disciplinare-tipo di cui il Codice dello sport richiede l'adozione alle federazioni che vogliono ottenere l'*agrément ministériel* (allegato I-6 agli artt. R 131-2 e R 131-7). Si possono allora citare diversi esempi: l'appellabilità delle decisioni, con l'esistenza di più gradi di "giurisdizione" (art. 3, comma 1); la separazione fra istruzione e giudizio (art. 7, comma 4); il diritto di difesa; la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Per quanto riguarda la configurazione di più gradi di giudizio, si può citare l'esperienza della *Fédération française de football* (FFF), dove per ogni competizione sono previste una Commissione disciplinare, competente in primo grado, e una Commissione d'appello¹⁵.

Gli elementi di debolezza del sistema sono individuati nella gravità di talune sanzioni (Tribunale arbitrale sportivo di Berna, ordinanza 9 settembre 1983, *Olympique de Marseille c. FIFA et UEFA*) e nell'inesistenza di alcunché di paragonabile al principio di legalità del diritto penale. La valutazione degli organi disciplinari interni si basa allora su punti di orientamento quali la proporzionalità tra fatto illecito e sanzione ed il divieto di *reformatio in peius* nel secondo grado di giudizio (art. 16, comma 2 del regolamento disciplinare-tipo)¹⁶. Non mancano tuttavia tentativi dei poteri pubblici statali di tipizzare le sanzioni applicabili: a questo proposito si possono menzionare, ad es., l'art. 18 del regolamento disciplinare-tipo e il regolamento disciplinare della FFF¹⁷. La prima disposizione ora citata ha questa formulazione:

“Le sanzioni applicabili sono:

1. penalità sportive, [...];
2. sanzioni disciplinari scelte fra le misure seguenti:
 - a. l'ammonimento;
 - b. la censura;
 - c. la sospensione dalla competizione o dall'esercizio di funzioni;

¹⁴ Così F. LATTY, *La lex sportiva*, cit., 479 ss.

¹⁵ Così, nelle competizioni organizzate dalla FFF stessa, operano una *Commission fédérale de discipline* e una *Commission supérieure d'appel*; nelle competizioni organizzate dalla *Ligue de football professionnel* (LFP), la *Commission de discipline de la LFP* e la *Commission supérieure d'appel*; nelle competizioni organizzate dalle Leghe, la *Commission de discipline de Ligue* e la *Commission d'appel de Ligue* oppure, in talune ipotesi, la *Commission supérieure d'appel*; nelle competizioni distrettuali, la *Commission de discipline de District* e la *Commission d'appel de District* oppure, in talune ipotesi, la *Commission d'appel de Ligue*.

¹⁶ Cfr. E. BORRELLI, *Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo*, cit., 640 s.

¹⁷ Consultabile su http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/lois_speciales/fff_reglement_disciplinaire.htm.

d. penalità pecuniarie; quando è inflitta a un tesserato, questa penalità non può eccedere l'ammontare delle ammende previste per le contravvenzioni di polizia;

e. il ritiro provvisorio della licenza d'iscrizione;

f. la radiazione;

3. l'ineleggibilità agli organi dirigenti per un periodo di tempo determinato, in particolare in caso di grave inosservanza delle regole tecniche del gioco o d'infrazione dello spirito sportivo.

Qualora si tratti della prima sanzione, la sospensione dalla competizione può essere sostituita, con l'accordo dell'interessato e, all'occorrenza, del suo rappresentante legale, ovvero completata col compimento, per un periodo di tempo limitato, di attività d'interesse generale a beneficio della federazione o di una associazione sportiva".

A sua volta, l'art. 2 del regolamento disciplinare della FFF prevede, fra le sanzioni applicabili: l'ammonimento; la censura; l'ammenda ("che, quando è inflitta a un giocatore, non può eccedere l'ammontare delle ammende previste per le contravvenzioni di polizia"); la perdita di partite; la perdita di punti in classifica; la partita giocata a porte chiuse; la sospensione del campo di gioco; il declassamento; l'esclusione dalla competizione; la retrocessione in una serie inferiore; la sospensione (per le persone o giuridiche); il ritiro dell'iscrizione alla federazione; l'interdizione; la radiazione a vita; la riparazione del danno arrecato; l'ineleggibilità. È riprodotta nei medesimi termini la clausola concernente le persone e gli enti cui una sanzione sia applicata per la prima volta.

Alla giurisdizione statale, in ogni caso, è rimesso in via interpretativa il contenzioso concernente responsabilità, sponsorizzazioni, sicurezza sociale e fisco.

5. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo

Le federazioni "delegate" dal Ministero competente esercitano missioni di servizio pubblico. In quest'ambito, quando le loro decisioni rientrano nella sfera della *puissance publique*, sono qualificate atti amministrativi, donde la competenza del giudice amministrativo per il loro annullamento. Sono quindi, ad esempio, oggetto di scrutinio davanti al giudice amministrativo¹⁸ le decisioni delle federazioni sportive *agrées* che disciplinano la certificazione del materiale sportivo per le prove ufficiali¹⁹ o la partecipazione alle competizioni sportive²⁰; parimenti, sono soggette allo scrutinio le decisioni che irrogano sanzioni disciplinari nei confronti di un giocatore professionale²¹ o di un dirigente sportivo²².

Quando, invece, le decisioni non rientrano nell'ambito della *puissance publique* sono competenza del giudice ordinario²³.

¹⁸ R. CHAPUS, *Droit administratif général*, Tome 1, 15^a edizione, Paris, Montchrestien, 2001.

¹⁹ Consiglio di Stato, 22 settembre 1974, Federazione delle industrie francesi di articoli sportivi (FIFAS), in *Rec.* p. 576.

²⁰ Consiglio di Stato, 16 marzo 1984, *Broadie*, in *Rec.* p. 118.

²¹ Consiglio di Stato, 21 novembre 1976, *Federazione francese di ciclismo*, in *Rec.* p. 513.

²² Tribunale dei conflitti, 7 luglio 1980, *Peschaud*, in *Rec.* p. 510.

²³ Cass. Civ., 2 aprile 1996, *Marie-Rose c/ Federazione francese di atletismo*, in *Bul. Civ. I*, n. 168.

Le sanzioni disciplinari adottate delle federazioni (non *délégués*, ma solo) *agrées*, vista l'assenza di delega, non rientrano nella sfera della *puissance publique*; non hanno quindi carattere amministrativo; di conseguenza, il giudice amministrativo non è competente a controllarle²⁴.

Caratteristica dell'ordinamento francese è peraltro la previsione di un sistema di conciliazione obbligatoria, in ogni caso pregiudiziale alla proposizione di un ricorso dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o della giustizia amministrativa “quando il conflitto scaturisce da una decisione, suscettibile o meno di ricorso interno, assunta da una federazione nell'esercizio di prerogative di *puissance publique* o in applicazione dei propri statuti” (art. R 141-5).

Questo modello, con le sue particolarità, viene generalmente identificato come “pluralismo giudiziario complementare”. Non si tratterebbe, cioè, di una semplice ipotesi di “pluralismo giudiziario”, inevitabile corollario del pluralismo giuridico cui sono improntati i rapporti fra gli ordinamenti sportivo e statale. La dottrina francese riconduce a questa ipotesi le decisioni assunte da organi di una federazione sportiva, eventualmente sottoponibili a un vaglio di legalità/abusività della giurisdizione ordinaria o amministrativa, e i meccanismi di risoluzione delle controversie fondati sull'arbitrato (Tribunale arbitrale internazionale dello sport, Commissione belga di arbitrato per lo sport, Commissione lussemburghese di arbitrato per lo sport), rispetto ai quali il giudice statale si limita a una verifica dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice privato.

In ragione delle particolarità dell'ordinamento sportivo francese – o, più correttamente, dei rapporti che questo intrattiene con l'ordinamento statale – si parla invece di un “pluralismo giudiziario complementare”, in cui gli organi sportivi e quelli giurisdizionali statali agiscono in maniera concertata e in presenza di raccordi istituzionalizzati. L'accesso alla giustizia ordinaria o amministrativa è cioè “mediato” dalla procedura obbligatoria di conciliazione organizzata dal Comitato nazionale olimpico e sportivo francese²⁵. Si tratta di un'innovazione introdotta dalla *loi Bredin* del 1992 a causa dello scarso successo delle procedure di arbitrato e di conciliazione facoltativa previste dal diritto previgente: “la prima di tali procedure non ha mai funzionato perché le parti non erano mai d'accordo sulla devoluzione della lite all'arbitrato del Comitato. La seconda non ha avuto maggior fortuna anche a causa del suo carattere facoltativo, poiché la parte che si rivolgeva al Comitato nazionale olimpico e sportivo francese non disponeva di alcuno strumento giuridico per costringere l'altra – in genere una federazione – a sottoporsi alla procedura”²⁶.

5.1. La procedura obbligatoria di conciliazione

Stando all'art. L 141-4 del Codice dello sport, il Comitato nazionale olimpico e sportivo francese è incaricato di una missione di conciliazione nei conflitti tra i vari soggetti dell'ordinamento sportivo, fatti salvi i conflitti in cui rilevino fatti di *doping*. Per questo scopo esso è incaricato di costituire una conferenza dei conciliatori, composta di tredici membri noti per la loro conoscenza

²⁴ Consiglio di Stato, 19 dicembre 1988, *Pascau*, n. 79962.

²⁵ Cfr. a questo proposito, v. E. BORRELLI, Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo, cit., 641 s.; J.-P. KARAQUILLO, Un « pluralisme judiciaire complémentaire » original. La résolution par les institutions sportives et par les juridictions de l'État de certains « litiges sportifs », in *Recueil Dalloz*, 1996, *Chronique*, 87 ss.; J.-C. BREILLAT, Sanctions disciplinaires, conciliation, droit de recours? La dénonciation par un président honoraire d'une fédération sportive de certains dysfonctionnements affectant celle-ci, n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, in *Recueil Dalloz*, 1997, *Jurisprudence*, 183 ss.; P. COUZINET, Un exemple de procédure de conciliation préalable obligatoire: la conciliation sportive précontentieuse, in *Revue française de droit administratif*, 1997, 365 ss.

²⁶ Così J.-C. BREILLAT, *Sanctions disciplinaires, conciliation, droit de recours*, cit., 184.

dell'organizzazione sportiva e per la loro preparazione giuridica, nominati per quattro anni nell'intervallo fra due edizioni dei Giochi olimpici (art. R 141-10).

L'avvio della procedura di conciliazione provoca la sospensione dell'esecuzione della decisione interna (art. R 141-6) e interrompe il decorso del termine per la proposizione del ricorso davanti alla giurisdizione statale (art. R 141-8). Per queste ragioni di norma il conciliatore si rifiuta di ricevere ricorsi troppo risalenti per poter essere proposti dinanzi a un organo giurisdizionale oppure di accogliere domande concernenti misure di ordine meramente interno. Inoltre, il presidente della conferenza dei conciliatori può ritirare la sospensione dell'esecuzione della decisione se questa è motivata da atti di violenza qualificata (*violence caractérisée*). L'udienza di conciliazione si svolge nel contraddittorio delle parti. I conciliatori possono disporre qualsiasi misura istruttoria utile, ivi compresa l'ispezione dei luoghi (art. R 141-21). Le misure proposte dai conciliatori si hanno per accettate ed immediatamente esecutive qualora le parti non vi si oppongano nel termine di un mese dalla notifica.

Una volta emanata la proposta di conciliazione, qualora le parti intendano ugualmente proporre ricorso davanti agli organi giurisdizionali statali, il presidente della conferenza dei conciliatori trasmette la proposta al giudice (art. R 141-24). Della procedura di conciliazione introdotta nel 1984 la dottrina rileva generalmente il buon successo. Così, uno studio degli anni '90 metteva in luce che al 1° settembre 1995 risultavano essere stati istruiti duecentotrentasei casi. Di questi, cinquantasei avevano dato luogo a un accordo fra le parti durante l'udienza di conciliazione. Delle centottanta proposte di conciliazione sottoposte alle parti in lite, ben centododici erano state accettate. È stata inoltre rilevata la tendenza dei giudici statali a non discostarsi, una volta aditi, dalle conclusioni cui erano precedentemente giunti i conciliatori²⁷.

Una critica che si può rivolgere a questa procedura è che essa – in conformità, del resto, all'impostazione del diritto dello sport francese – è aperta soltanto alle federazioni delegatarie di poteri pubblici²⁸.

5.2. Le sanzioni per uso di prodotti dopanti

Per quanto riguarda la lotta al fenomeno del *doping*, esso era inizialmente sanzionato con gli strumenti del diritto penale (legge n. 65-412 del 1° giugno 1965 e decreto attuativo n. 66-373 del 19 giugno 1966), per essere poi sottratto ad esso e rimesso all'ambito disciplinare (legge n. 75-988 del 29 ottobre 1975 e seguenti)²⁹, esercitato dalle federazioni nazionali competenti e dall'Agenzia francese per la lotta contro il *doping*³⁰ (autorità amministrativa indipendente creata dalla legge n. 2006-405 del 5 aprile 2006). La legge n. 2008-650 del 3 luglio 2008, relativa alla lotta contro il traffico di prodotti dopanti, ha però reinserito le sanzioni penali, sicché la dottrina si è interrogata

²⁷ Cfr. Tribunale amministrativo di Marsiglia, 14 maggio 1995, e Tribunale amministrativo di Versailles, 16 maggio 1995, citati da J.-P. KARAQUILLO, *Un « pluralisme judiciaire complémentaire » original*, cit., *sub* nt. 24.

²⁸ Cfr. J.-P. KARAQUILLO, *Un « pluralisme judiciaire complémentaire » original*, cit.

²⁹ Cfr. A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit., 414 s.

³⁰ L'agenzia è competente ad adottare sanzioni disciplinari di sospensione in quattro casi: (1) d'ufficio, quando gli organi disciplinari delle federazioni sportive nazionali non si sono pronunciati nei termini previsti dalla legge (dieci settimane per il primo grado, quattro mesi per l'appello); (2) su ricorso diretto alla riforma di una decisione recante una sanzione disciplinare adottata dalla federazione nazionale; (3) per estendere una sanzione disciplinare contro uno sportivo che fa parte di differenti federazioni; (4) quando uno sportivo non tesserato in Francia è risultato positivo ad un controllo anti-doping (salvo che la competenza sanzionatoria non sia della federazione internazionale).

sulla legittimità di tale sistema sotto il profilo della doppia repressione, disciplinare e penale, per uno stesso fatto³¹.

La successiva adozione della precitata ordinanza n. 2010-379 del 14 aprile 2010, che ha recepito il diritto internazionale contenuto nel codice mondiale anti-*doping*, è stata preceduta da un'evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

In un primo tempo, il Consiglio di Stato³² ha riconosciuto che le federazioni sportive esercitavano, nell'ambito delle delegazioni di funzioni accordate dallo Stato, un potere disciplinare contro i loro membri, anche quando le sanzioni erano relative a fatti concernenti la federazione sportiva internazionale. Nella sentenza del 19 marzo 2010³³, il Consiglio di Stato ha però declinato la competenza del giudice amministrativo a controllare la legittimità di una sanzione disciplinare per doping nell'ambito di una competizione internazionale, non svoltasi sul territorio nazionale, precisando che l'esercizio di tale potere disciplinare di un'associazione nei confronti dei suoi membri è inerente all'organizzazione di questa associazione e non rientra, di per sé, nella sfera della *puissance publique*. Il giudice amministrativo deve quindi distinguere ciò che rientra nella delega statale (di sua competenza) e ciò che rientra nella delega internazionale (di competenza del tribunale arbitrale dello sport)³⁴.

In futuro, dovrà verificarsi se il giudice amministrativo estenderà questa soluzione a tutte le sanzioni disciplinari o se la limiterà a quelle relative al *doping* (che, peraltro, rappresentano la quasi totalità del contenzioso in materia).

Un'altra evoluzione giurisprudenziale recente³⁵ riguarda la natura del controllo da parte del giudice sulle sanzioni disciplinari adottate dalle federazioni sportive. Il giudice lo ha, infatti, rafforzato, passando dallo scrutinio fondato sull'assenza di un "errore manifesto"³⁶ di valutazione da parte delle federazioni ad un più penetrante controllo di proporzionalità, con cui si valuta il quantum delle sanzioni in relazione alla gamma di sanzioni previste nel regolamento della federazione.

³¹ M. MAISONNEUVE, Brèves remarques sur la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants, in *Recueil Dalloz*, 2008, 1839.

³² Consiglio di Stato, 26 novembre 1976, *Federazione francese di ciclismo c/ Pingeon*, in *Rec.* p. 577.

³³ Consiglio di Stato, 19 marzo 2010, *M. Chotard*, n. 318549.

³⁴ J.-C. LAPOUBLE, Des effets du code mondial antidopage, in *Actualité Juridique du Droit Administratif*, 2010, 1443.

³⁵ Consiglio di Stato, 2 marzo 2010, *Federazione francese di atletismo*, n. 324439.

³⁶ Consiglio di Stato, 22 ottobre 1993, *Lorentz*, n. 109076.

GERMANIA

di Maria Theresia Rörig

1. Le fonti di disciplina dello sport

Nonostante la sua grande importanza per la vita pubblica e privata ed il suo elevato grado di organizzazione, lo sport non trova espressa menzione nella Legge fondamentale (LF)³⁷. Lo sport, nel quadro costituzionale, è essenzialmente considerato nell'ambito dei diritti fondamentali, i quali, pur non riguardandolo nello specifico, sono però ad esso direttamente riferibili. L'art. 2 LF (libertà della persona), infatti, prende in considerazione molte attività umane di valore sociale, tra le quali l'attività sportiva. Nell'art. 12, comma 1, LF (libertà della professione), lo sport confluisce come attività professionale e posto di lavoro. È però soprattutto dall'art. 9 LF³⁸, il quale tutela il diritto alla libertà di riunione in associazioni e federazioni (*scil.*, anche sportive), che lo sport trae la sua garanzia istituzionale. Questa autonomia si traduce nella fissazione delle regole sportive e di gioco senza ingerenze da parte dello Stato. Lo Stato si limita a svolgere un'attività di promozione dello sport nella misura in cui ciò sia necessario. E, infatti, in Germania lo sport non è oggetto di una particolare disciplina normativa statale: ad esempio, non esiste un "codice dello sport".

Ciò detto, è però vero che lo sport non si trova in un c.d. "*rechtsfreien Raum*" (spazio senza diritto). Infatti, lo sport, per cui non esiste ad oggi una precisa definizione proprio per la vastità delle sue sfaccettature, ha una portata ed un impatto trasversale nell'ordinamento giuridico, e concerne vari e sempre più numerosi settori del diritto, anche a causa della sua crescente commercializzazione. Di conseguenza si parla effettivamente di "*Sportrecht*" (diritto dello sport), per solito riferendosi alle materie che di seguito si elencano.

(1) Tutto il diritto dello Stato che concerne (anche) lo sport, quindi praticamente l'intero diritto nella misura in cui risulta riferibile alle numerose vicende dello sport (il *diritto pubblico*, tra cui le norme sul finanziamento o la promozione dello sport – *Sportförderungsrecht* –, il diritto edilizio, il diritto previdenziale, il diritto tributario – delle associazioni –, il diritto della concorrenza; il *diritto privato*, segnatamente per quel che attiene al diritto delle associazioni, ma anche al diritto contrattuale ed assicurativo, alla disciplina sulla responsabilità civile per atti illeciti, al diritto del lavoro, al diritto della proprietà industriale ed intellettuale; il *diritto penale*, con particolare riguardo all'omicidio o alle lesioni personali, etc.; il *diritto comunitario*). Il "diritto dello sport" è quindi più che altro una componente del diritto comune, quella che rileva nell'ambito sportivo (*sporterhebliches Recht*).

(2) Inoltre, si parla di *Sportrecht* con riferimento al diritto organizzativo che viene autoprodotta dai *clubs* e dalle associazioni sportive nel regime di autonomia privata. Questo tipo di *Sportrecht* si trova negli statuti, nei regolamenti ed in altri atti dei *clubs* e delle federazioni e disciplina i diritti e gli obblighi dei membri e di terzi che sono sottoposti al regime dell'associazione, nonché

³⁷ Negli ultimi anni sono state intraprese alcune iniziative finalizzate all'inserimento nel testo costituzionale quantomeno di una c.d. *Staatszielbestimmung*, che stabilisca come obiettivo e compito statale la promozione e la tutela dello sport, ma ad oggi tali iniziative non hanno avuto esito. Nelle costituzioni di alcuni *Länder Staatszielbestimmungen* sono, invece, già presenti.

³⁸ Art. 9, comma 1, LF: "Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società."

l'attuazione degli obblighi da parte degli organi dell'associazione e, in generale, l'esercizio dello sport. Tale disciplina, nella misura in cui rileva ai fini del diritto statale, fa parte del diritto civile.

Con particolare riguardo ai profili organizzativi, l'intervento dello Stato tedesco è – in controtendenza con quanto si è verificato sotto il regime nazionalsocialista – molto contenuto. Il ruolo statale nel settore dello sport è essenzialmente diretto a fornire sostegno anche finanziario alle aree in cui le risorse proprie risultano insufficienti. Il Governo federale ha quindi adottato una linea di intervento del tutto sussidiaria rispetto alle organizzazioni di natura privata, rigettando quel protagonismo della pubblica amministrazione nel settore sportivo che rischia di trasmodare in dirigismo.

In tale ottica, il Governo tedesco esercita fundamentalmente funzioni di promozione dello sport e funzioni di rappresentanza in occasione delle manifestazioni internazionali e dei Giochi olimpici. Interviene anche in opere di interesse generale, come il finanziamento della costruzione di strutture sportive, della ricerca scientifica, di istruttori e della preparazione di atleti dalle grandi prospettive.

La Costituzione tedesca neppure contiene norme specifiche sull'attribuzione di competenze in ambito sportivo; né, d'altro canto, esiste alcuna struttura amministrativa dedicata esclusivamente allo sport, né alcun Ministero (lo sport trova, peraltro, una naturale collocazione nella competenza del Ministero dell'interno e, per fattispecie particolari, in quella del Ministero della gioventù, del lavoro, etc.)³⁹.

In conclusione, il rapporto tra Stato e lo sport è caratterizzato dai principi di *partnership* e di sussidiarietà, dai diritti fondamentali (ivi incluso il diritto di cui all'art. 9 LF) e, in generale, dall'applicazione dei normali criteri di distribuzione delle competenze tra enti territoriali.

2. La configurabilità di un ordinamento sportivo separato dall'ordinamento statale

Come detto, l'ordinamento sportivo è, con riferimento ai profili organizzativi, un ordinamento che rientra nell'autonomia privata delle associazioni, ed in questo senso si configura separato dall'ordinamento statale. La legge sulle associazioni (*Vereinsgesetz*) del 1964 ha una rilevanza minima per le associazioni e le federazioni sportive, occupandosi solo del controllo e dello scioglimento di (tutti i tipi di) associazioni attraverso le autorità competenti.

I *clubs* (*Vereine*) o federazioni sportive (*Sportverbände*) sono associazioni registrate ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile tedesco (BGB) ss.⁴⁰ e quindi persone giuridiche di diritto privato. In quanto tali, godono della tutela dell'art. 9, comma 1, LF, secondo cui tutti i tedeschi hanno il diritto di costituire associazioni o società al fine di perseguire, insieme con altri, determinati scopi. Tale diritto fondamentale comprende anche il diritto di disciplinare liberamente, e quindi senza

³⁹ Per parte loro, i *Länder*, nella propria autonomia culturale e territoriale, esercitano una vasta competenza nel settore dell'educazione fisica e dello sport (ad esempio, presso le scuole e le università), elargendo sovvenzioni per la costruzione di strutture adeguate e per il sostegno economico alla vita dei *clubs*. In ciascun *Land*, le questioni dello sport competono al Ministro della cultura, al Ministro degli interni e al Ministro degli affari sociali; tutti i Ministri interessati si incontrano, dal 1977, nella Conferenza dei "ministri dello sport" (*Sportministerkonferenz*) dei *Länder*. Inoltre, la promozione dello sport a livello *comunale* è divenuta con il tempo sempre più importante, risultando il Comune il luogo naturale in cui può avvenire nel modo più efficace la sensibilizzazione alla pratica sportiva.

⁴⁰ Art. 21 BGB (associazione non economica): "Un'associazione, che non ha per scopo un'azienda commerciale, ottiene la capacità giuridica con l'iscrizione nel registro delle associazioni della pretura competente".

Ai sensi degli statuti delle federazioni, il *club* – per diventare membro della federazione a livello più alto – deve assumere la natura di associazione ai sensi dell'art. 21 BGB. Problematico e molto discusso al riguardo è se le grandi federazioni possano ancora considerarsi "soggetti non economici".

l'intervento dello Stato, la vita associativa, ivi inclusi i profili organizzativi, per raggiungere gli obiettivi particolari che i membri hanno in comune. A tal fine, le associazioni possono, negli statuti e nei regolamenti associativi, determinare le loro regole secondo un proprio ordine di valori (*Werteordnung*) ed applicarli. Si può anche provvedere all'istituzione di propri organi che garantiscano l'attuazione ed il rispetto delle norme poste, attraverso provvedimenti, decisioni e sanzioni individuali, e che risolvano le relative controversie autonomamente (gli organismi arbitrali). L'autonomia associativa può considerarsi un segmento della generale autonomia privata ed è frutto del diritto all'autodeterminazione del singolo⁴¹.

Quanto all'ordine dei valori di ciascuna associazione, questo è determinato dagli scopi delle rispettive associazioni e può divergere in una certa misura dall'ordine dei valori dello Stato. Le associazioni sportive mirano a praticare lo sport o un determinato tipo di sport ed a promuoverlo. Il loro ordine di valori è pertanto caratterizzato da esigenze tipicamente o prettamente sportive (anche diverse tra di loro, a seconda della specifica disciplina sportiva), il che conforma inevitabilmente le loro regole associative e l'esercizio della loro potestà (*Vereinsgewalt*).

L'autonomia delle associazioni viene, però, come si vedrà meglio *infra*, limitata dal diritto statale, in particolare da disposizioni di necessaria applicazione e dal buon costume. Lo sport non si trova quindi in uno spazio privo di rilievo per l'ordinamento generale né in un ordinamento che possa dirsi totalmente separato.

3. La disciplina delle federazioni sportive

Lo sport esercitato nelle forme associative è solitamente organizzato in maniera gerarchica e monopolistica. Vigè il c.d. *Ein-Verbandsprinzip*, principio basilare dell'ordinamento sportivo internazionale, in base al quale per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione, principio che esprime l'esigenza di avere, nell'ambito delle federazioni (internazionali), una sola associazione affiliata o un solo gruppo di queste per ciascun Paese o territorio⁴². Tale principio trova quindi applicazione anche nell'ordinamento sportivo interno della Germania.

3.1. Struttura e funzioni delle associazioni sportive in un ordinamento piramidale

Alla base della struttura di tale ordinamento piramidale si collocano le associazioni, c.d. *clubs* registrati (*Vereine, e.V.*), di cui agli artt. 21 BGB ss., con capacità giuridica, ed i loro membri, gli sportivi. Le associazioni sono a loro volta membri delle federazioni regionali (per esempio Bayer.FV, Bayer.TB), che sono altrettante associazioni *ex art.* 21 BGB ss. Queste ultime si riuniscono nei c.d. "*Sportspitzenverbände*", federazioni sportive centrali (DFB, DTB etc.), membri delle federazioni internazionali come l'UEFA e delle federazioni mondiali, come la FIFA. I *clubs* o i loro membri sono raramente al contempo membri (diretti) delle federazioni centrali/superiori.

⁴¹ V. anche BGH, 28.11.1994, II ZR 11/94.

⁴² L'IOC – *International Olympic Committee* – riconosce, per ogni disciplina sportiva, solo una federazione nazionale di ciascuno Stato. Questa regola è stata imposta dai Comitati olimpici nazionali alle federazioni riconosciute ed è rispettata da tutti gli ordinamenti sportivi nazionali. Il *Ein-Verbandsprinzip* viene infatti ribadito dagli statuti di quasi tutte le federazioni internazionali e nazionali. Il principio prevede solo una federazione mondiale per ciascuna disciplina sportiva, poi, a livello inferiore, una federazione internazionale per ogni disciplina, di cui possono fare parte le federazioni regionali dello stesso sport (Europa, Sudamerica, etc.), che raggruppano, a loro volta, ciascuna federazione nazionale (Germania, etc.).

In realtà, il principio non è universale, poiché, ad esempio, per quanto riguarda il settore della *boxe*, esistono attualmente più federazioni.

I *clubs* svolgono una funzione insostituibile, a livello locale, nell'attività sportiva, in un'ottica sociale, educativa e sanitaria. I raggruppamenti di club o federazioni esistono a tutti i livelli, in coerenza con la struttura federale dello Stato. A livello di *Länder*, le federazioni costituiscono il raggruppamento più alto. Esse riuniscono i *clubs* di ogni *Land* appartenenti alla medesima tipologia sportiva, e svolgono funzioni di controllo sia sulle competizioni relative allo sport di riferimento, sia sulle attività di formazione e promozione, riservando anche particolare attenzione ai talenti ed agli atleti che costituiscono delle promesse nelle varie specialità sportive. Le federazioni uni-sportive federali integrano tutte le specifiche federazioni dei *Länder* relative al medesimo sport. A ciascuna di esse compete la gestione dell'intero ordinamento sportivo relativo alla specialità rappresentata⁴³.

In linea di principio, ogni federazione sportiva è organizzata in maniera democratica. I membri, cioè i *clubs* a livello inferiore e, in rari casi, anche gli sportivi stessi, rappresentano l'organo decisionale supremo (l'assemblea dei membri). Tuttavia, a causa della struttura gerarchica dello sport, i veri interessati, gli sportivi (professionisti), hanno nella prassi solo possibilità limitate di partecipazione e di (co-)decisione, al di là del fatto che, spesso, gli sportivi professionisti – per esempio nel calcio – non sono nemmeno membri di una associazione, ma piuttosto lavoratori dipendenti legati all'associazione da un contratto.

Per lo più, le federazioni, quantomeno quelle a livello superiore che organizzano campionati con professionisti e rilasciano licenze ai giocatori, hanno – a causa del citato *Ein-Verbandsprinzip* in combinazione con la descritta struttura gerarchica dell'organizzazione sportiva – una posizione di “monopolio” rispetto ad una determinata disciplina sportiva. La struttura gerarchica, in combinazione con l'*Ein-Verbandsprinzip*, garantisce, da un lato, l'applicazione a livello internazionale e nazionale di regole uniformi per ciascuna disciplina sportiva, il che è essenziale per campionati a livello (inter)nazionale (solo tale uniformità rende possibile il confronto mondiale di prestazioni sportive), ma dall'altro comporta la monopolizzazione nell'ambito dello sport.

Lo sportivo professionista può, infatti, far parte di *una sola* federazione, i cui organi decisionali hanno di conseguenza un grande potere. Lo sportivo non può difendere i propri interessi, ad esempio, cambiando l'associazione di appartenenza. Sussiste quindi il pericolo che l'ordinamento stabilito dalle federazioni centrali e l'attuazione dello stesso non corrispondano agli interessi dello sportivo. La pretesa dello sportivo di essere tutelato nei confronti della federazione di appartenenza e da un possibile abuso di potere rappresenta, non a caso, come di vedrà, uno dei problemi cardine del diritto dello sport⁴⁴. Alle federazioni tedesche di natura monopolistica e con sede in Germania si applicano i principi e la disciplina *antitrust* tedesca⁴⁵ (se non quella europea). Esse non devono dunque abusare della loro posizione dominante (v. anche gli artt. 138⁴⁶, 826 BGB⁴⁷) e devono

⁴³ Hanno competenza sul regolamento dei rispettivi sport ed hanno autorità sulle organizzazioni di livello inferiore; è loro compito organizzare il campionato tedesco e selezionare gli atleti che gareggeranno, per la medesima disciplina sportiva, nelle competizioni internazionali. Come le associazioni e i *clubs* ad esse soggetti, ma a livello superiore, si occupano della ricerca e della formazione dei futuri campioni.

⁴⁴ La collisione tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico è in altre parole particolarmente incentrata sull'*Ein-Platz-Prinzip*.

⁴⁵ La legge tedesca in materia di restrizioni alla concorrenza (GWB).

⁴⁶ Art. 138 BGB: “(1) Un negozio giuridico, che viola il buon costume, è nullo. (2) È nullo, in particolare, un negozio giuridico attraverso cui qualcuno, sfruttando lo stato di costrizione, l'inesperienza, la mancanza di discernimento o la rilevante debolezza della volontà di un altro, si lascia promettere o lascia promettere ad un terzo vantaggi patrimoniali per una prestazione che si pongono in evidente sproporzione rispetto alla prestazione”.

⁴⁷ Art. 826 BGB: “Chi, in un modo contrario al buon costume, arreca dolosamente danno ad un altro, è obbligato verso l'altro al risarcimento del danno”.

accettare tutte le richieste di adesione di nuovi membri (*Aufnahmezwang*). Le loro regole e la loro potestà sono assoggettate al controllo dell'autorità garante statale nonché dell'autorità giudiziaria competente.

3.2. Il *Deutscher Olympischer Sportbund*, vertice dell'ordinamento sportivo tedesco

Al di là delle associazioni per le varie discipline sportive, esiste in Germania anche un'organizzazione associativa che rappresenta lo sport nel suo insieme. Le associazioni o *clubs* nella configurazione comunale, distrettuale e dei *Länder* a livello regionale (*Kreis- und Landessportbünde auf regionaler Ebene*) confluiscono a livello nazionale nella Confederazione del *Deutscher Olympischer Sportbund* (DOSB), originato nel maggio 2006 a seguito della fusione tra il *Deutscher Sportbund* (DSB) ed il Comitato olimpico nazionale tedesco (NOC). Mentre, fino ad allora, il *Deutscher Sportbund* (DSB) era l'organismo più rappresentativo destinato a gestire lo sport tedesco, con un regime giuridico totalmente privato, oggi il *Deutscher Olympischer Sportbund* rappresenta il vertice della struttura privata dell'intero ordinamento sportivo tedesco.

Il *Deutscher Olympischer Sportbund* è l'interlocutore di riferimento, su un piano di totale parità, sia del potere pubblico che della società in generale, ivi compresi scuole, università, imprese, sindacati, partiti politici ed enti culturali. Esso dirige e gestisce i rapporti con tutti gli organismi e le istituzioni che gli sono subordinati. Promuove e stimola lo sport nazionale, distribuisce premi ed incentivi, favorisce la formazione, etc. È l'unico ente che gestisce i negoziati per la cessione dei diritti radiotelevisivi e, assieme al Governo federale, gestisce le questioni internazionali in materia sportiva.

4. Il grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale

Essendo l'ordinamento sportivo una costruzione di diritto privato, esso ha un elevato grado di autonomia. Le associazioni sportive stesse disciplinano in autonomia la vita associativa e le vicende interne attraverso gli statuti, le regole di gioco, regolamenti procedurali, etc. Al riguardo, devono ovviamente rispettare la normativa che vige in merito a tutte le associazioni (art. 21 ss. BGB) e lo statuto (o il relativo regolamento) deve indicare determinate informazioni e disciplinare le basi delle disposizioni regolamentari e sanzionatorie e, se previsto, l'arbitrato⁴⁸.

L'autonomia sancita dall'art. 9 LF sussiste, però, solamente nei confronti dei membri dell'associazione che hanno riconosciuto la stessa con apposito atto giuridico, cioè tramite la loro adesione all'associazione.

Se un'associazione o una federazione vuole invece imporre le proprie regole nei confronti di terzi è necessario che abbia concluso un contratto (anche *per facta concludentia*) con tali soggetti. Il contratto si realizza spesso attraverso la concessione di una licenza per il giocatore, di un'autorizzazione di gioco, la nomina per un campionato, etc. L'effetto vincolante deve essere determinato nel singolo caso in base al contenuto del contratto concluso. Non è l'autonomia associativa di cui all'art. 9 LF, ma è piuttosto la libertà contrattuale sancita dall'art. 2, comma 1, LF la base del rapporto e della potestà dell'associazione nei confronti dei non-membri (si noti al

⁴⁸ La Corte suprema federale (BGH) esige, oltre al rispetto dei requisiti minimi statutari di cui agli artt. 57 BGB ss., che le decisioni fondamentali relative alla vita associativa, ed in particolare quelle più importanti, vengano disciplinate nello statuto stesso (o quantomeno in regolamenti che fanno parte integrante dello statuto: v. BGHZ 47, 172).

riguardo che il membro di un *club* non è di per sé anche membro della federazione di cui fa parte il *club* di appartenenza)⁴⁹.

Con riferimento a terzi che entrano in contatto con l'ordinamento sportivo, senza essersi vincolati per adesione o per contratto, si applica in ogni caso solo il diritto statale (ad esempio, la responsabilità civile per atti illeciti).

4.1. Il bilanciamento tra diritti soggettivi e le esigenze tipiche delle singole discipline sportive

L'autonomia associativa è peraltro soggetta a limiti. Se lo sport, di per sé, non si muove in uno spazio senza regole di diritto statale, a causa della sua crescente professionalizzazione e commercializzazione, l'ordinamento delle associazioni e le loro decisioni incidono sempre di più sui diritti della persona e anche su diritti patrimoniali dello sportivo, il che comporta una maggiore ingerenza dello Stato, che deve tutelare adeguatamente lo sportivo.

D'altro canto, lo Stato non deve disconoscere le particolarità dello sport, la tipicità delle singole discipline sportive, altrimenti lo sport non potrebbe essere più praticato in forme associative e l'interesse del pubblico si perderebbe. Tutti gli sportivi hanno, pertanto, un forte interesse (anche economico) alla conservazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo Stato consente, di conseguenza, alle associazioni sportive di disciplinare le proprie vicende "all'interno" del diritto statale. Al fine di determinare i limiti dell'obbligo e del potere dello Stato di intervenire in vicende interne allo sport a tutela del singolo, si deve quindi tener conto, da un lato, delle tipicità della disciplina sportiva e, dall'altro, dei diritti individuali dei soggetti coinvolti. La demarcazione del confine tra autonomia (al fine di realizzare esigenze tipiche dello sport) e diritto statale è uno dei problemi centrali del diritto sportivo; ed è, infatti, in continuo "divenire".

4.2. La nozione di "esigenze tipicamente sportive"

Si ritiene che i *principi e le considerazioni tipicamente o prettamente sportivi* possano in ogni caso condurre ad una difformità rispetto al diritto ed ai valori statali. Tale difformità deve essere tollerata e rispettata dall'ordinamento statale (BGHZ 87, 337, 344). Le associazioni hanno in questo senso un certo margine di discrezionalità. Le *esigenze tipicamente sportive* emergono in particolare dalle regole di gioco di ciascuna disciplina. Una tipica esigenza è il carattere agonistico dello sport, da cui derivano determinati rischi per l'integrità fisica, che vengono tuttavia accettati dai partecipanti. Con particolare riferimento alle discipline come la *boxe*, ad esempio, lesioni corporali tipiche devono essere tollerate dall'ordinamento statale e non comportano quindi il risarcimento del danno.

Il carattere agonistico è a sua volta distinto da un'altra esigenza tipica quale l'uguaglianza delle *chances* dei partecipanti, che viene garantita dalle regole di gioco⁵⁰; eventuali violazioni delle

⁴⁹ In genere, lo sportivo non è membro diretto di una federazione. Esso può però ottenere lo *status* del membro indiretto e viene in tal modo sottoposto (direttamente) anche alle regole e la potestà della federazione (c.d. "*Doppelverankerung*" dell'appartenenza nelle regole o negli statuti sia del *club* che della federazione). Tanti particolari in merito all'effetto vincolante delle regole associative sono controversi, soprattutto con riferimento alla *membership* in sistemi a più livelli.

⁵⁰ Per evitare una violazione delle *chances* dei partecipanti, viene, ad esempio, rifiutata l'autorizzazione di gioco presso un altro *club* prima della fine di una stagione sportiva, anche se tale misura incide sull'esercizio della professione dello sportivo.

regole di gioco devono o possono pertanto essere adeguatamente sanzionate dall'associazione, anche se questo implica un'ingerenza nella situazione giuridica di un membro⁵¹.

Numerose altre esigenze sportive possono condurre a e consentire una "deroga" o astensione dal diritto statale e dai suoi valori: ad esempio, l'interesse del pubblico che esige un'immediata decisione da parte dell'arbitro sul campo e non solo dopo un lungo processo davanti alle autorità giudiziarie; le valutazioni ed i voti che riguardano le prestazioni atletiche per la scelta o la nomina di uno sportivo finalizzata alla partecipazione ad un campionato⁵².

Le esigenze tipiche dello sport possono anche rappresentare un c.d. "importante motivo" ai sensi del diritto comune, ad esempio quando una licenza viene negata o ritirata ad un sportivo professionista o se questo viene squalificato.

4.3. Il diritto statale imperativo come limite all'autonomia

Non sempre bastano però esigenze sportive per giustificare una misura sanzionatoria ed un'ingerenza su una situazione giuridica, soprattutto se allo sportivo viene impedito l'esercizio della sua professione. Il diritto statale pone limiti all'autonomia delle associazioni, in particolare attraverso le norme imperative⁵³, di equità (art. 242 BGB: principio di buona fede) e di buon costume (art. 138 BGB). Nessuna regola di gioco può escludere il diritto statale di necessaria applicazione. Particolarmente limitata dall'ordinamento statale è, come accennato, l'autonomia delle grandi federazioni che hanno una posizione di monopolio (*de facto*).

In generale, si può dire – salvo riprendere il tema nel prosieguo – che più il provvedimento di un'associazione o di una federazione incide su una situazione giuridica dello sportivo che è tutelata dalla legge (ed in particolare sulla libertà di professione), più ampi sono i limiti posti all'autonomia associativa. Invece, più il provvedimento riguarda una questione tipicamente sportiva e agonistica, più ampio è il margine di autonomia lasciato all'associazione.

5. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

Le associazioni sportive possono disciplinare la propria vita organizzativa in autonomia e quindi anche prevedere nei loro statuti e nelle loro regole i modi in cui risolvere le controversie interne, anche istituendo gli organi a ciò deputati. I soggetti sottoposti all'ordinamento sportivo sono, in linea di principio, vincolati anche dalle regole che disciplinano la risoluzione di controversie tramite gli organismi "arbitrali" delle associazioni (*Vereins-* o *Sportgerichte*), oltre che alla potestà associativa (*Verbandsgewalt*), che può prevedere misure e decisioni unilaterali (ad esempio, sanzioni) nei loro confronti. Al riguardo, non si può eccepire il monopolio statale della funzione giurisdizionale di cui all'art. 92 LF⁵⁴, dal momento che la giurisdizione privata viene soltanto anteposta a quella statale. Almeno per le questioni che non possano dirsi prettamente sportive (v.

⁵¹ D'altro canto, la vittoria di uno sportivo che ha violato le regole anti-*doping* di un'associazione può o deve essere disconosciuta secondo le regole associative, anche se il consumo della sostanza non è vietata dall'ordinamento statale.

⁵² I principi di nomina possono però essere oggetto di controllo giurisdizionale: v. OLG Frankfurt, 30.7.2007, 4 W 58/08 (principi del DOSB); può sussistere quindi un diritto alla nomina ai sensi dell'art. 242 BGB in combinato con l'art. 3, comma 1, LF (principio di uguaglianza).

⁵³ Poiché il diritto civile è soprattutto diritto dispositivo, e non diritto imperativo, le federazioni hanno comunque un grande margine di manovra nel determinare le proprie regole.

⁵⁴ Art. 92 LF: "Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato dal Tribunale costituzionale federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei *Länder*."

supra), la giustizia comune può quindi scrutinare le decisioni dei giudici privati delle associazioni (c.d. *Vereins- o Sportgerichte*).

5.1. L'arbitrato sostitutivo dell'intervento del giudice statale

Se un'associazione o una federazione vuole risolvere una controversia in maniera definitiva, senza che il giudice statale possa intervenire (se non eccezionalmente), deve di necessità ricorrere ad un *vero e proprio* arbitrato⁵⁵. Bisogna, in effetti, distinguere tra *Vereins- o Sportgerichtegerichte*, da un lato, e i c.d. *echten Schiedsgerichte* ossia veri e propri tribunali arbitrali, dall'altro. Solo gli ultimi sono giudici privati che possono decidere controversie in materia civile definitivamente, in luogo del giudice statale. La sentenza o il lodo arbitrale, ex art. 1055 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), ha l'effetto di una *res giudicata* e può essere impugnata davanti alle corti statali solo nei rari casi previsti nel codice di procedura. Alla luce di ciò, si impone, nei tribunali arbitrali, la garanzia di una tutela giuridica efficace, di talché i requisiti imposti per l'istituzione di un tribunale arbitrale sono piuttosto rigorosi⁵⁶. Gli organismi arbitrali indicati nei regolamenti associativi sono, nella prassi, soltanto di rado configurabili alla stregua di veri e propri arbitri. Alcune federazioni sportive optano, però, per una *vera e propria* clausola compromissoria a beneficio di un tribunale arbitrale, composto da membri con particolari esperienze nel settore sportivo (dunque in grado di assicurare una efficace risoluzione *definitiva* della controversia).

Il vero tribunale arbitrale non deve essere un "organo" della stessa. Il tribunale deve essere indipendente e non sottoposto alle delibere o alle istruzioni dell'assemblea dei membri, organo supremo associativo. Anche i singoli arbitri devono essere personalmente indipendenti, per cui, ad esempio, i membri del comitato esecutivo dell'associazione sono esclusi dalla carica di arbitro⁵⁷. Un tribunale arbitrale deve rispettare i diritti processuali fondamentali delle parti, ed in particolare il diritto di essere ascoltati. Decide generalmente secondo il diritto materiale applicabile, e quindi in base allo statuto o al contratto, senza oltrepassare la cornice dell'autonomia fornita dall'ordinamento statale. Le parti possono però autorizzare il tribunale di decidere secondo equità e nel rispetto del buon costume.

I tribunali arbitrali non hanno le stesse possibilità delle corti statali, ad esempio in relazione a misure coercitive (nei confronti di testimoni, etc.); possono tuttavia emettere provvedimenti cautelari e temporanei (art. 1041 ZPO). Anche a tal proposito, quindi, l'intervento del giudice statale è del tutto sussidiario.

⁵⁵ Si segnala comunque che l'arbitrato non è consentito per la risoluzione di tutte le questioni di diritto privato. Nell'ambito di controversie di lavoro, in particolare, l'arbitrato è consentito solo in maniera limitata.

⁵⁶ L'arbitrato può essere concordato dalle parti sia prima che dopo il venire in essere della controversia (art. 1029 ZPO) oppure – come spesso avviene in ambito sportivo – direttamente nello statuto del *club* o della federazione (art. 1066 ZPO); in tal caso, lo statuto deve – secondo la giurisprudenza – prevedere le regole sulla composizione del tribunale arbitrale e la nomina degli arbitri (BGHZ NJW 1984, 1355). Non del tutto pacifica è la questione se i membri del *club* siano vincolati tramite la loro adesione o se debbano anche accettare l'arbitrato con un atto separato (così ad esempio K. Schmidt, JZ 1989, 1077, 1082). Con i soggetti che non siano membri del *club* o della federazione, il compromesso può essere concordato, ovviamente, solo tramite un atto separato.

⁵⁷ Un membro semplice dell'associazione può essere arbitro (e viene talvolta preferito rispetto ad un estraneo per la sua specifica conoscenza), ma un tribunale arbitrale tra un'associazione e un terzo (non-membro) non può essere esclusivamente composto da membri dell'associazione.

5.2. L'arbitrato in seno alle associazioni sportive

Per quanto concerne i c.d. *Vereins- o Sportgerichte*, essi non sono – sebbene vengano spesso chiamati così – veri e propri *tribunali arbitrali*⁵⁸, ma piuttosto organismi delle associazioni. Hanno pertanto il potere di decidere questioni associative ma senza che tale potere escluda la giurisdizione statale. Solitamente, per ogni disciplina sportiva è previsto un organo o comitato (*Vereins- o Verbandsgericht*) che è competente per la risoluzione di controversie. Le controversie possono riguardare sanzioni nei confronti di uno sportivo, l'ammissione ad un campionato, ma anche controversie tra una federazione centrale e i suoi membri (i *clubs*) o tra i *clubs*. Al fine di evitare conflitti di interesse e garantire un trattamento uguale dello sportivo, gli organi giustiziali non sono, di solito, insediati all'interno dello stesso *club*, ma nell'ambito delle federazioni a livello del *Land* o *Bund*. La denominazione di tali organi varia a seconda della specifica disciplina⁵⁹. Ciò che accomuna questi soggetti è il loro grande rilievo nella prassi.

6. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo

Come si evince da quanto esposto, la giustizia comune può essere adita in ambito sportivo⁶⁰, a condizione che e nella misura in cui ciò non sia stato escluso da una *vera e propria* clausola compromissoria. Prima di adire la giustizia comune, si deve però generalmente concludere la procedura interna prevista per la risoluzione di controversie. In concreto, la giustizia comune viene adita frequentemente, come dimostrano le numerose pronunce nei vari campi dell'ambito sportivo⁶¹.

Il potere di controllo da parte della giurisdizione statale pone un limite importante all'autonomia delle associazioni e può essere escluso solamente prevedendo un vero e proprio arbitrato⁶². Ovviamente, l'arbitrato è solo previsto in materia civile (e non senza limiti⁶³), che non è l'unico campo in cui lo sport rileva. Lo sport ha rilevanza, ad esempio, nel diritto penale, che trova piena applicazione (in particolare, le disposizioni relative all'integrità personale e alla vita, ma anche reati come la falsificazione di documenti, truffa etc.). Il controllo delle relative questioni è riservato alla competenza dei giudici statali. Anche a tal proposito, viene comunque tenuto conto di alcuni specifici interessi ed esigenze sportivi⁶⁴.

⁵⁸ Come veri e propri tribunali arbitrali vengono considerati, ad esempio, il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS) con sede a Losanna o il *Council of Arbitration for Sport* (CAS) istituito dal CIO.

⁵⁹ Per controversie nell'ambito del calcio esiste, ad esempio, un "*Bundesgericht*" ed uno "*Sportgericht*" (§§ 38 ss. statuto del DFB – Federazione del calcio a livello del *Bund*), nonché un "*Schiedsgericht*" competente per le controversie tra il DFB ed i suoi membri e per le controversie tra le federazioni tra di loro (§ 17 statuto DFB).

⁶⁰ Nel senso che sono oggetto di controllo giudiziario anche le decisioni dei *Verbandsgerichte*, v. BGH, 28.11.1994, in NJW 1995, 583 (v. anche *infra*); AG München, in SpuRt 2001, 249; AG Krefeld, in SpuRt 2001, 250; LG Düsseldorf, in SpuRt 2001, 252.

⁶¹ La giurisprudenza tedesca ha anche affrontato giudizi di organismi sportivi internazionali competenti per la risoluzione di controversie (arbitri), v. OLG Frankfurt, 18.4.2001, 13 U 66/01 ("IAAF"); LG Stuttgart, 6.4.2006, 17 O 241/05 (squalifica per *doping* – diritto antitrust nazionale).

⁶² Si noti, peraltro, che le clausole statutarie che escludono la giurisdizione del giudice comune sono nulle.

⁶³ Con riferimento alle controversie di diritto di lavoro, esiste, ad esempio, una procedura arbitrale specifica che riguarda solo determinati tipi di questioni. Le altre sono deferite alla giustizia comune.

⁶⁴ Con riferimento alla responsabilità penale per lesioni o omicidio (ma anche a quella civile), si distingue tra (i) discipline sportive agonistiche (quindi di combattimento, come la *boxe*, e quelle di gruppo, come il calcio o il *basket*), dove lesioni sono quasi inevitabili, e (ii) discipline "individuali", esercitate sullo stesso impianto sia di gara che non

Al di là di questi ambiti, in Germania, il problema centrale che si pone è quello di stabilire, nel singolo caso, (i) quali controversie o questioni siano sindacabili⁶⁵ dai giudici comuni perché rientrano nella sfera del diritto statale e non solo in quella delle regole tipicamente sportive, e (ii) in quale misura siano oggetto di controllo ovvero quali siano i criteri di controllo. Si torna pertanto alla questione circa quale sia il limite dell'autonomia associativa con riferimento a regole e disposizioni che incidano su una *situazione giuridica* dei membri o sportivi contrattualmente legati all'associazione (v. *supra*, par. 4.).

6.1. Le questioni sindacabili

Con riferimento al *tipo di questioni sindacabili*, la giurisprudenza tedesca⁶⁶ ritiene che la correttezza obiettiva (*sachliche Richtigkeit*) di una decisione su fatti oppure un giudizio squisitamente sportivo (pur implicando esso una c.d. "*Wertungsstrafen*" e una squalifica⁶⁷) non possano essere controllati dalla giustizia comune, anche quando una delle parti sostenga che sia palesemente ingiusto. Viene al riguardo citato l'art. 661, comma 2, per. 2, BGB (*bando di concorso a premi*), che stabilisce quanto segue: "*È alla persona indicata nella promessa al pubblico ovvero, in sua mancanza, al promittente che spetta di decidere se la tempestiva domanda di partecipazione corrisponda alla promessa ovvero quale delle domande di partecipazione sia maggiormente meritevole. La decisione è vincolante per i partecipanti*". Un controllo può, semmai, riguardare la procedura, concentrandosi su eventuali gravi vizi che siano stati potenzialmente in grado di influenzare la decisione.

Con particolare riferimento a *sanzioni o misure disciplinari*⁶⁸ inflitte per violazione dello statuto, del regolamento o di altre regole dell'associazione, bisogna distinguere tra (a) *sanzioni per la violazione delle regole di gioco* i cui effetti si limitano essenzialmente al gioco stesso (sono, cioè,

(come lo sci o la corsa).

Si ritiene, con riferimento al *primo gruppo*, che una lesione colposa, anche se grave, e pure l'omicidio colposo non siano penalmente rilevanti se realizzatisi nel rispetto delle regole di gioco (la partecipazione alla disciplina implica, di per sé, l'accettazione dei pericoli ad essa inerenti). Si nota anche una tendenza che nega la rilevanza penale in presenza di una lieve violazione di una regola sportiva (ad esempio, il fallo) che comporta una lesione o anche il decesso. La demarcazione del confine e la sua motivazione dogmatica sono comunque molto controversi. Quanto alle violazioni gravi delle regole con un alto rischio per il corpo e la vita altrui, si afferma generalmente la punibilità per mancanza di consenso (tranne i casi rari in cui manca la colpevolezza per imprevedibilità soggettiva della violazione avvenuta).

Con riferimento al *secondo gruppo di discipline*, viene affermata una punibilità anche se lo sportivo è solo colpevole (per negligenza), soprattutto se viola delle regole di gioco.

⁶⁵ V. anche la giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi *Bosman*, *Lehtonen*, *Deliege*, *Kolpak* e, infine, *Meca-Medina*, *Piau* e *Motoe*, che affronta il tema della sindacabilità delle regole delle federazioni con riferimento al diritto comunitario.

⁶⁶ BGH, in NJW 1966, 1213; OLG HAMM, in SpuRt 1999, 66 s. e anche OLG Köln, 5.6.2007, 3 U 211/06 in SpuRt 2009, 79 ss., circa la squalifica di un cavallo da corsa, e OLG Frankfurt a.M., 11.6.1997.

⁶⁷ Il giudice non può esaminare se i fatti giustificano o meno la squalifica (ad esempio, di un cavallo di corsa) che l'organo decisionale abbia fondato sulla violazione di una regola associativa. È comunque controverso se una squalifica sia una misura disciplinare e quindi potenzialmente oggetto di scrutinio (v. *infra*) o una decisione che riguarda solo una regola di gioco. La risposta dipenderà anche dalla durata della squalifica.

⁶⁸ La natura giuridica di tali misure è controversa. L'opinione prevalente distingue tra sanzione associativa (di natura disciplinare, che può anche conseguire all'espressione di un giudizio) e sanzione contrattuale (che serve solo per far rispettare le regole associative). Nei dettagli, però, la distinzione non è sempre chiara. In ogni caso, come è ovvio, non si tratta di sanzioni penali, che possono essere inflitte solo dalle autorità statali competenti, bensì di sanzioni di natura privata.

relativi allo *status sportivus*), da un lato, e (b) *sanzioni (in senso stretto) i cui effetti vanno oltre* (sono quindi relativi allo *status extra-sportivus*)⁶⁹, dall'altro. Inoltre, esistono ovviamente anche sanzioni che non hanno alcun legame con le regole dello sport e che possono essere previste da qualsiasi altra associazione, come ad esempio un comportamento pregiudizievole al decoro dell'associazione.

Le prime (“*Spielstrafen*”), in quanto “decisioni dell’arbitro in merito a fatti”, non sono impugnabili (nemmeno davanti agli *Sportgerichte*), nella misura in cui non esplicano effetti al di fuori del gioco. Tuttavia, gli *Sportgerichte* hanno consentito eccezioni da tale principio in casi gravi⁷⁰.

Se la violazione della regola di gioco viene invece sanzionata con un provvedimento disciplinare che spiega effetti al di fuori del singolo gioco (come la squalifica, il ritiro della licenza, la diminuzione di punti, ammende pecuniarie, privazione temporanea di diritti di accesso alla struttura associativa, o revoca di promozioni, etc.⁷¹), uno *Sportgericht* può essere adito ed emettere una decisione anche successivamente (modificando, così, la decisione dell’arbitro sul campo). Si tratta in quel caso di *sanzioni nel senso stretto*, che sono, in linea di massima, se incidenti su una situazione giuridica patrimoniale dello sportivo, impugnabili anche davanti alla giustizia comune⁷². La Corte suprema federale, il BGH, ha, infatti, espressamente affermato, con sentenza del 28 novembre 1994⁷³, che l’ordinamento sportivo, ivi inclusa l’irrogazione di misure disciplinari (da parte degli *Sportgerichte*), può essere oggetto di controllo da parte della giustizia ordinaria.

In linea di massima, si può dire che più una regola è tipicamente e prettamente sportiva meno è sindacabile. Più incide invece su diritti e patrimonio dello sportivo più è agevole farla divenire di controllo da parte della giustizia comune.

6.2. Il tipo di controllo esercitabile

Con riferimento ai *criteri di controllo*, si ritiene che le *disposizioni statutarie* (almeno) di una federazione monopolista possano essere sindacate dal giudice comune con riferimento alla loro

⁶⁹ Cfr., per ulteriori riferimenti (anche alla dottrina di B. PFISTER e M. KUMMER), P.W. HEERMANN, “*Status sportivus*” und “*status extra-sportivus*” – eine Standortbestimmung, in causa sport 2/2009, p. 90 ss. Come effettuare la distinzione tra decisioni sindacabili e non sindacabili è un tema complesso e discusso: v. B. PFISTER, *Sportregeln vor staatlichen Gerichten*, in SpuRt 1998, 221 ss.; ID., *Schutzzweck von Sportregeln*, in Festschrift für Gitter, 1995, p. 731 ss., ID., *Der rechtsfreie Raum des Sports*, in: Festgabe für Zivilrechtslehrer 1934/1935, 1999, p. 457.

⁷⁰ Cfr. H. HILPERT, *Tatsachenentscheidung und Regelverstoß im Fußball – Neuere Entwicklungen und Tendenzen*, in SpuRt 1999, 49 ss.

⁷¹ Le sanzioni devono comunque essere previste dallo statuto. La radiazione dall’associazione non viene invece considerata una “sanzione” (ma il punto è controverso), poiché ai sensi delle regole associative il rapporto con un membro può generalmente essere risolto unilateralmente per giusta causa.

⁷² Non del tutto pacifica è la questione se una *sanzione nel senso stretto* presupponga una colpevolezza (per dolo o colpa) dell’autore (così: OLG Frankfurt, 18.5.2000, in NJW-RR 2000, 117 ss., v. anche OLG Frankfurt, 18.4.2001, 13 U 66/01 circa la *strict liability rule* del IAAF-panel). Sembrerebbe che sanzioni per la mera violazione di regole di gioco possano essere inflitte anche senza l’accertamento della colpa, poiché garantiscono l’uguaglianza che è stata pregiudicata attraverso la violazione anche involontaria (si pensi alla revoca di una vittoria per *doping* senza colpa). Una sanzione invece che comporta effetti al di fuori del gioco presuppone generalmente la colpa (in riferimento alla squalifica per un periodo significativo a causa di *doping*, v. K. VIEWEG, *Doping und Verbandsrecht*, in NJW 1991, 1511, 1515).

⁷³ NJW 1995, 583; nel caso concreto fu inflitta una sanzione pecuniaria ad uno sportivo (non-membro) per violazione di alcune regole associative.

V. anche LG München, 17.5.1995, in SpuRt 1995, 162, e OLG München, 28.3.1996, in SpuRt 1996, 133, (caso *Kathrin Krabbe*), in relazione ad una sanzione per *doping* consistente in una squalifica per un periodo non insignificante (oltre 12 mesi).

ingerenza nella libertà professionale e sotto il profilo dell'adeguatezza e dell'equità del loro contenuto sulla base del principio del buon costume e della buona fede (artt. 138, 242 BGB in combinazione con art. 12 LF)⁷⁴, della discriminazione e della concorrenza illecita⁷⁵, in relazione ai membri della federazione, ma anche agli sportivi contrattualmente legati ad essa⁷⁶. Un importante limite all'autonomia associativa si pone, quindi, come già rilevato, con riferimento alla posizione "quasi monopolistica" di molte federazioni centrali, derivante dall'*Ein-Platz-Prinzip* e dalla struttura gerarchica dell'ordinamento sportivo⁷⁷.

La corte suprema federale, il BGH, ha condannato, infatti, già negli anni settanta, il *Deutscher Sportbund*, che accoglie (ancora oggi) all'interno del proprio statuto l'*Ein-Platz-Prinzip*, ad ammettere un'associazione ciclistica come membro a tutti gli effetti, nonostante che in seno al DSB il ciclismo fosse già rappresentato da un'altra federazione (la Federazione ciclistica tedesca). Il BGH ha motivato la sua decisione affermando che, "quando un'associazione privata gode di una situazione di monopolio o di una grande influenza sociale ed economica, la non ammissione di un nuovo membro non è giustificabile in base a ragioni obiettive: esiste un dovere di ammissione che non può essere vulnerato, nemmeno in base a prescrizioni statutarie". Peraltro, la Corte ha considerato giustificato l'*Ein-Platz-Prinzip*, ma ha ritenuto la finalità da esso perseguita "raggiungibile con mezzi meno discriminatori, come l'esercizio unitario dei diritti delle federazioni concorrenti attraverso un'adeguata organizzazione comune"⁷⁸.

⁷⁴ BGH, in NJW-RR 2000, 758; BGH, in NJW 1999, 3552 (27.9.1999); LG Stuttgart, in SpuRt 2004, 116; OLG Frankfurt, 18.5.2000, *cit.*; v. anche P.W. HEERMANN, *Voraussetzungen und Grenzen der Inhaltskontrolle autonomen Vereinsrechts*, in Non Profit Law Yearbook 2007, Sonderdruck, aus Bucerius Law School, ed. Carl Heymanns, 2008, 91 ss., con riferimento alla relativa controversia dottrinale.

⁷⁵ Art. 20 GWB; LG Dortmund, in SpuRt 2001, 24.

⁷⁶ Cfr. BGH, 23.11.1998, II ZR 54/98; BGH, in NJW 1999, 1326; BGH, in NJW 1975, 771; BGH, in NJW-RR 1986, 583; OLG Düsseldorf, in SpuRt 1999, 35. La questione se le regole associative debbano essere interpretate in maniera diversa a seconda che l'effetto vincolante si sia creato tramite l'associazione (sulla base dell'autonomia di cui all'art. 9 LF) oppure con contratto (sulla base dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 2, comma 1, LF) è discussa. Solitamente, le regole associative necessitano di un'interpretazione obiettiva, mentre le condizioni contrattuali vengono interpretate dalla prospettiva del destinatario (*Empfängerhorizont*), quindi dello sportivo. Questo può, in effetti, comportare esiti diversi. Tuttavia, la giurisprudenza (BGH 28.11.1994, II ZR 11/94, in ZIP 1995, 752) e la dottrina sembrano essere favorevoli ad un trattamento uguale (in base all'art. 242 BGB – principio di buona fede) di entrambi i casi (non da ultimo per motivi pratici, visto che allo stesso campionato possono partecipare sportivi "associati" e sportivi legati in via contrattuale).

⁷⁷ Il legame dello sportivo professionista ad una federazione monopolista fa sì che esso venga limitato nell'esercizio della sua professione e nel diritto di autodeterminazione, con possibili effetti pregiudizievoli per la sua sussistenza economica.

⁷⁸ BGHZ 63, 282, in NJW 1975, 771. Nel caso di specie, l'associazione ciclistica "Solidarietà" chiedeva di associarsi al *Deutscher Sportbund*, ma in seno al DSB il ciclismo era già rappresentato e pertanto la sua richiesta non venne soddisfatta. L'associazione si era quindi rivolta al BGH, che, con la sentenza del 2 dicembre 1974, ha imposto al DSB ad accettarla come membro. Il *Deutscher Sportbund* ha dato esecuzione solo in apparenza alla sentenza, accogliendo l'Associazione "Solidarität" come "membro con posizione speciale". L'Associazione ciclistica è tornata a ricorrere al BGH, che ha riconosciuto come l'adempimento parziale del DSB non fosse conforme al diritto, ed ha conseguentemente condannato il DSB ad ammettere l'associazione come membro a tutti gli effetti. L'Associazione ciclistica vittoriosa in giudizio ha poi tuttavia desistito dal pretendere la perfetta esecuzione da parte del DSB dell'ultima sentenza della Corte suprema. Il DSB non ha eliminato dal proprio Statuto il contestato *Ein-Platz-Prinzip*, né lo ha riformulato secondo le indicazioni della Corte, che aveva raccomandato la "previsione di una soluzione adeguata alle circostanze in caso di federazioni concorrenti". Si è limitato solo a prevedere la possibilità di riconoscere alla federazione concorrente uno *status* di "membro con posizione speciale", qualora le due associazioni non

In una sentenza del 23 novembre 1998, il BGH (NJW 1999, 1326) ha poi affermato che i criteri, relativi all'obbligo delle "federazioni monopoliste" di accettare nuovi membri, derivano direttamente dall'art. 9, comma 1, LF.

Con particolare riferimento a *provvedimenti disciplinari* degli organi associativi (e delle relative decisioni degli *Sportgerichte*), il BGH ha infine indicato, nella già menzionata sentenza del 28 novembre 1994 (NJW 1995, 583) – che afferma espressamente la sindacabilità dell'ordinamento sportivo, ivi incluse le misure disciplinari –, i criteri di controllo applicabili nei confronti degli sportivi sottoposti alla potestà associativa.

Allo stato, i giudici comuni verificano⁷⁹, pertanto (pur nel rispetto dell'autonomia dell'associazione e fatte salve le decisioni prettamente sportive):

– se decisioni, provvedimenti disciplinari e sanzioni inflitti dall'autorità dell'associazione, che incidano sui diritti dello sportivo, trovano una loro base nello statuto (o nelle regole associative che fanno parte dello statuto) e se sono fondati e conformi allo stesso;

– se la regola (statutaria) su cui si basa la sanzione corrisponde ai criteri dell'equità e della buona fede (v. BGHZ 105, 306); al riguardo, il giudice esamina gli interessi tipici sportivi dell'associazione, della maggioranza e della minoranza dei membri; gli interessi tipici possono consentire una valutazione diversa⁸⁰ rispetto a quella propria dell'ordinamento statale generale, senza che questo possa essere censurato dalle corti statali (in ragione dell'autonomia);

– se la sanzione è stata inflitta dall'organo competente previsto nello statuto e secondo la procedura ivi prevista;

– se la procedura interna è conforme alle regole elementari ed ai principi dello Stato di diritto; in particolare deve essere garantito il diritto di essere ascoltati, nonché quello ad un processo equo (*fair process*);

– se l'organo decisionale ha accertato in maniera ineccepibile i fatti alla base della sanzione (controllo della corretta ricostruzione dei fatti);

– se la sanzione non è illegittima (non viola, cioè, l'ordine pubblico o norme di necessaria applicazione), si pone in contrasto con il buon costume o è palesemente iniqua, ed in particolare sproporzionata; in particolare, deve essere garantito il principio di uguaglianza dei membri; anche a tal proposito, vengono considerati gli interessi tipicamente o prettamente sportivi delle parti;

– e, nel caso di federazioni particolarmente potenti, se la decisione risulta iniqua o irragionevole oppure se è giustificata per un motivo oggettivo.

La sussunzione, ovvero la verifica se i fatti accertati corrispondano o siano considerati dalla regola, e la loro valutazione spettano, invece, all'associazione in autonomia, e possono essere controllati dal giudice comune solo in misura molto limitata (ad esempio, verificando se l'interpretazione sia sostenibile alla luce della formulazione e della *ratio* di una regola). Il margine di discrezionalità che spetta all'associazione diminuisce, solitamente, al crescere dell'importanza della questione per lo sportivo (BGH NJW 1997, 3368 ss., in merito alla radiazione).

giungessero ad un accordo circa la rappresentanza unica. Il che corrisponde esattamente alla soluzione iniziale adottata per il caso "*Solidarität*". Nella dottrina tedesca sono state mosse critiche per avere la Corte mancato di porre in risalto la necessità di far valere l'efficacia di diritti fondamentali, come quello leso dal DSB, anche nelle relazioni tra soggetti privati.

⁷⁹ Cfr. OLG Köln, 5.6.2007 (3 U 211/06), in SpuRt 2009, 79 ss.; BGH, 28.11.1994, in NJW 1995, 583; LG Stuttgart, in SpuRt 2002, 245.

⁸⁰ Cfr. OLG Frankfurt, 18.5.2000, *op. cit.*; BGH, 19.10.1987, II ZR 43/87; BGHZ 102, 265.

In generale, pur con le incertezze che tuttora permangono, si osserva che i giudici comuni – anche se riconoscono in linea di massima l'autonomia delle associazioni per il raggiungimento degli scopi tipicamente sportivi – rinunciano sempre di più al loro iniziale riserbo in relazione alle regole ed alle decisioni degli organi associativi, soprattutto quando si tratta di sanzioni nei confronti del singolo.

GRECIA

di Paolo Passaglia

1. Lo sport nella Costituzione greca

Il fenomeno sportivo viene preso espressamente in considerazione all'interno della Costituzione greca del 1975, il cui art. 16, comma 9, così recita: «Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità con gli scopi propri delle associazioni stesse».

Il presupposto della menzionata previsione consiste, evidentemente, nella avvertita opportunità di dar veste costituzionale al diritto allo sport come diritto individuale, ed in particolare come componente rilevante del libero sviluppo della personalità.

L'importanza di questo diritto è rimarcata attraverso l'assunzione, da parte dei pubblici poteri, di un ruolo propulsivo, veicolato dalla previsione di un impegno finanziario: tanto da suggerire la qualificazione del diritto allo sport in termini di diritto sociale⁸¹.

Il ruolo assegnato allo sport ed il connesso impegno posto a carico dei pubblici poteri fanno sì che l'attività sportiva sia un fenomeno sul quale lo Stato è chiamato a vigilare direttamente, attraverso un potere di controllo che si esercita, nelle forme delineate in sede legislativa, sui soggetti che facciano della pratica sportiva la loro finalità essenziale, ed in specie sulle «unioni di associazioni sportive».

Il riferimento – iterato – alla legge contenuto nell'art. 16, comma 9, della Costituzione indica l'importanza del momento dell'attuazione della norma costituzionale. L'aver affidato allo Stato un potere di controllo può assumere, infatti, significati profondamente diversi a seconda di come tale controllo venga conformato a livello legislativo.

2. Le fonti legislative del diritto sportivo

L'art. 16, comma 9, della Costituzione è stato attuato, inizialmente, con la legge n. 75 del 1975, la quale è poi stata integralmente sostituita dalla legge 17 giugno 1999, n. 2725, che costituisce, a tutt'oggi, il testo fondamentale del diritto sportivo.

La legge n. 2725 è stata, peraltro, oggetto di svariate modifiche, apportate, segnatamente, dalle leggi 7 novembre 2000, n. 2858, 9 ottobre 2001, n. 2947, 10 ottobre 2002, n. 3057, 4 agosto 2004, n. 3259, 15 settembre 2004, n. 3262, 2 agosto 2005, n. 3372, 19 luglio 2006, n. 3479.

A queste fonti debbono aggiungersi quelle che riguardano profili specifici del diritto sportivo, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, possono menzionarsi la legge 21 dicembre 2006, n. 3516, di ratifica della Convenzione internazionale contro il *doping*, fatta a Parigi il 19 ottobre 2005, o la legge 1° agosto 2007, n. 3599, recante disciplina dell'Associazione panellenica dei fisioterapisti ed altre disposizioni.

⁸¹ Così D. PANAGIOTOPOULOS, *The Institutional Problem of the Greek Sport Federation: Structure, Organization, Legal Nature and Function*, in *Marquette Sports Law Journal*, n. 5, 1995, 244 s.

Il diritto sportivo, infine, è regolato anche da normative generali, come ad esempio varie disposizioni di carattere penale, civile, finanziario, etc.

3. La *governance* dello sport

Come rilevato, la normativa costituzionale in materia di sport prevede un intervento, in linea di principio nient'affatto marginale, dei pubblici poteri nella disciplina e nella gestione del fenomeno. Ne discende un sistema di *governance* piuttosto complesso, connotato da una compenetrazione tra attori pubblici e soggetti privati che vede i primi tendenzialmente prevalenti⁸²: il sistema greco, dunque, rifiuta tanto il modello – tipico degli ordinamenti di socialismo reale – della gestione diretta dello sport da parte dello Stato quanto quello di matrice schiettamente liberale, in cui sono i privati ad agire in piena (*recte*, quasi completa) autonomia⁸³; ne discende l'adesione ad un modello che «si caratterizza per un elevato grado di intervento pubblico»⁸⁴.

3.1. I pubblici poteri

La supervisione da parte dello Stato sulle attività sportive è affidata in massima parte al Segretario generale per lo Sport, i cui uffici formano parte del Ministero della Cultura e del Turismo.

I compiti fondamentali assegnati al Segretario sono così riassunti: sistematica diffusione e consolidamento nella società dello spirito sportivo; salvaguardia dei valori olimpici e loro diffusione a livello nazionale ed internazionale con tutti gli strumenti appropriati; documentazione scientifica correlata alla predisposizione di una *policy* per lo sport; elaborazione di strategie, progetti ed azioni che attuino la medesima *policy*; disciplina ed organizzazione dei servizi sportivi, attraverso un controllo sistematico delle attività da altri poste in essere, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e la qualità; valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione della *policy* per lo sport; vigilanza e controllo di tutti i soggetti operanti in ambito sportivo che vengano indicati dalla legge (il riferimento va, essenzialmente, alle singole federazioni sportive).

Se il Segretario generale per lo Sport è il fulcro dell'organizzazione amministrativa statale, non mancano tuttavia altri organi.

Viene in rilievo, innanzi tutto, la Commissione per gli Sport professionistici, istituita dall'art. 77 della legge n. 2725 del 1999. Composta da un presidente e da sei altri membri (cui si aggiungono sei supplenti), in netta prevalenza giuristi, la Commissione opera sotto la supervisione del Ministro della Cultura e del Turismo. Svolge – ai termini dell'art. 77 A – attività di controllo (anche finanziario), di consulenza e di indirizzo delle società sportive, concede licenze e permessi per la partecipazione delle stesse a determinate gare o a campionati.

⁸² J. CAMY – L. CLISSENS – A. MADELLA – A. PILKINGTON, *Améliorer l'emploi dans le domaine du sport en Europe dans la formation professionnelle*, Projet Vocabort, Bruxelles, DG Éducation et Culture, 2004, annoverano la Grecia tra i sistemi che adottato una impostazione «burocratica», una impostazione, cioè, che «inquadra fortemente» l'autonomia delle organizzazioni sportive all'interno della normazione contenuta in testi legislativi (così J.-L. CHAPPELET – A. BOUSIGUE – B. COHEN, *De l'autonomie du sport en Europe*, Epas (2008), Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1/12/2008, 13 [http://www.coe.int/t/dg4/epas/Source/Ressources/EPAS_INFO_Chappelet_fr.pdf]).

⁸³ Per questa tassonomia, v. D. PANAGIOTOPOULOS, *The Institutional Problem of the Greek Sport Federation*, cit., 244, il quale definisce il sistema greco come un sistema ad intervento pubblico indiretto.

⁸⁴ Cfr. R. ALONSO MARTÍNEZ, *La justicia deportiva: principios comunes y modelos nacionales e internacionales*, in *Derecho deportivo en línea*, n. 11, 2008, par. III.d., che si rifà a A. ZAGLIKIS, *El sistema jurisdiccional deportivo de Grecia*, in *Derecho deportivo en línea*, n. 6, 2004, 153 ss.

Altri organi di notevole importanza, entrambi incardinati nella struttura del Ministero della Cultura e del Turismo, sono il Consiglio nazionale per la lotta contro il *doping*, disciplinato dall'art. 128 A della legge n. 2725 del 1999, ed il Comitato permanente per la gestione della violenza, ora regolato dall'art. 41 A della legge n. 2725, ma presente nell'ordinamento sin dal 1975, e particolarmente attivo dalla fine degli anni settanta, in parallelo con lo sviluppo del fenomeno della violenza (soprattutto) negli stadi.

Di particolare rilievo è, infine, il ruolo del Consiglio supremo di risoluzione delle controversie sportive, su cui v. *infra*, par. 4.1.

3.2. Le autorità sportive

Nel sistema greco, esiste una sola federazione riconosciuta per ogni ambito di discipline sportive. Le unioni di associazioni sportive, costituite sulla base della libera iniziativa dei privati, debbono obbligatoriamente far capo ad una federazione, tanto che, là dove per una disciplina sportiva non si integrino le condizioni per dar luogo ad una federazione, le associazioni sportive e le loro unioni debbono comunque iscriversi all'interno di una federazione esistente.

Le autorità sportive responsabili per l'organizzazione ed il funzionamento delle competizioni sportive sono persone giuridiche di diritto privato. Peraltro, in seno alla federazione si compenetrano le dimensioni privata e pubblica, nel senso che all'iniziativa privata, fondamentale nello sviluppo dello sport a livello inferiore, si associa una forte influenza dello Stato con riferimento allo sport praticato a livello più elevato. Conseguentemente, la federazione sportiva, in Grecia, non può essere definita né come autenticamente privata né come autenticamente pubblica: l'opzione per l'una o per l'altra configurazione dipende in modo significativo dai criteri di valutazione che si adottino.

La natura privata delle federazioni sportive potrebbe essere dedotta, oltre che dalla loro qualificazione giuridica, dalla circostanza che esse sono il frutto dell'incorporazione di soggetti privati. Anche sul piano del loro funzionamento interno e della loro struttura amministrativa, le federazioni si conformano in larga misura allo schema tipico dei soggetti privati.

Ciò detto, deve comunque constatarsi che la componente pubblicistica emerge chiaramente non appena si pone mente al fatto che, con riguardo ai singoli sport, le federazioni esercitano un monopolio nella gestione che è loro assegnato direttamente dalla legge: in tal senso, può rilevarsi, tra l'altro, che sono gli unici soggetti legittimati a selezionare atleti o gruppi di atleti chiamati a rappresentare la Stato greco, all'interno ed al di fuori delle frontiere nazionali.

Alla luce di questo monopolio, la federazione deve operare in maniera tale da tutelare e perseguire gli interessi pubblici. Questo vincolo si correla al potere dello Stato di esercitare una supervisione penetrante, diretta a garantire l'esistenza ed il buon andamento della federazione. Allo scopo, le giurisdizioni statali sono chiamate a controllare il rispetto della legalità e dell'efficienza all'interno delle federazioni, in particolare attraverso lo scrutinio di legalità dei loro statuti e la verifica della corretta gestione finanziaria, tanto della federazione quanto dei suoi aderenti.

In ossequio al principio di autonomia che deve essere comunque garantito a beneficio delle autorità sportive, lo Stato procede ad una delega di poteri ed al riconoscimento di una potestà di auto-organizzazione. In effetti, è offerta alle federazioni la possibilità di regolare, attraverso atti delle rispettive assemblee generali, ogni aspetto riguardante le competizioni sportive. Ed anche i

rappresentanti e gli amministratori delle federazioni sono scelti per via elettiva da parte delle assemblee generali, senza che lo Stato abbia modo di interferire in misura rilevante.

L'autonomia dei soggetti sportivi è peraltro fortemente limitata dai finanziamenti statali, che debbono essere utilizzati in conformità agli scopi dei soggetti che li ricevono: si viene in tal modo ad assicurare, a beneficio dei pubblici poteri, un costante potere di controllo e di condizionamento.

3.3. Lo status particolare della Federazione calcistica greca

La legge n. 2725 del 1999 è stata concepita al fine di codificare l'intero ordinamento sportivo. Anche in ragione di questo obiettivo, la sua portata è stata estesa a tutte le discipline sportive ed a tutte le federazioni. Nell'articolato sono state inserite, *ab initio*, norme speciali per i singoli sport, e segnatamente per quelli di maggior diffusione, quali la pallacanestro e, soprattutto, il calcio.

Pur con tale ricorso alla specialità, l'inserimento della disciplina di tutti gli sport all'interno di un unico testo ha comportato una inevitabile tendenza all'omogeneizzazione della disciplina.

Ora, come si è visto, il diritto greco si caratterizza per una forte presenza dello Stato nella regolamentazione del fenomeno sportivo, donde una costante ipoteca sull'effettivo rispetto del principio di autonomia delle autorità sportive.

Questa situazione è stata ripetutamente stigmatizzata da parte della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e da parte della *Union of European Football Associations* (UEFA), che avevano a più riprese contestato ai rappresentanti del Governo greco di non aver tenuto fede all'impegno di riconoscere in maniera irrevocabile il principio secondo cui le attività riguardanti il calcio debbono essere disciplinate e gestite in autonomia dalla federazione sportiva nazionale e dagli organi e dai soggetti che ad essa fanno capo.

Le doglianze si sono trasformate in un monito nel settembre 2005, quando il Comitato esecutivo della FIFA ha concesso alla Federazione calcistica ellenica (EPO) un termine perentorio entro il quale ottenere che gli organi competenti dello Stato greco procedessero ad una revisione della legislazione sportiva che rendesse questa conforme allo Statuto ed ai regolamenti della FIFA⁸⁵ e dell'UEFA.

Il termine posto scadeva il 15 luglio 2006. In prossimità della scadenza, tuttavia, lungi dal venire incontro alle sollecitazioni pervenutegli, il Governo greco ha presentato un progetto di legge sulle leghe professionistiche che, ad avviso dei responsabili della FIFA, testimoniava ulteriormente la volontà di ingerenza dei pubblici poteri sull'attività delle autorità sportive, ed in particolare di quelle calcistiche. Per questa ragione, il 3 luglio 2006, il Comitato d'urgenza della FIFA (organo composto dal presidente della Federazione internazionale e da un rappresentante per ognuna delle sei confederazioni continentali) ha constatato l'impossibilità per la EPO di ottenere quanto prescritto entro il termine stabilito. Da ciò è derivata la decisione di sospendere la Federazione calcistica ellenica⁸⁶.

La decisione, di efficacia immediata, comportava che la EPO e tutti i suoi componenti (*clubs*, giocatori, arbitri, etc.) fossero sospesi, fino a diversa indicazione, da qualunque contatto internazionale, e segnatamente dalla partecipazione a qualunque competizione internazionale, di

⁸⁵ A rimarcare l'essenzialità dell'indipendenza che deve connotare le federazioni nazionali rispetto ai poteri statali, l'art. 17, comma 1, dello Statuto della FIFA (ed. agosto 2010) così recita: «Ogni membro deve gestire i suoi affari in maniera indipendente e senza influenza da parte di terzi».

⁸⁶ Cfr. il comunicato stampa della decisione, *La FIFA suspend la Fédération Grecque de Football*, 3 juillet 2006.

qualunque livello, oltre che dall'organizzazione di incontri in Grecia, nonché dalle designazioni arbitrali per incontri internazionali. Il periodo nel quale la decisione è stata adottata aveva effetti particolarmente pesanti per le squadre greche che avevano acquisito il diritto a partecipare ai preliminari di *Champions League* ed alla Coppa Intertoto, e che si vedevano adesso private della possibilità di esercitare il diritto acquisito. Di non minore impatto era la presumibile cancellazione dell'incontro amichevole, previsto per il mese di agosto, tra la nazionale greca (allora campione d'Europa in carica) e quella inglese.

Di fronte a tali conseguenze, gli organi politici greci, dopo una serie di incontri avuti con i rappresentanti delle federazioni internazionale, europea e nazionale, hanno ritenuto di superare le riserve sino a quel momento mostrate, anche in ragione della normativa costituzionale, e di venire quindi incontro alle sollecitazioni della federazione internazionale. Nella notte tra l'11 ed il 12 luglio, il Parlamento ha infatti approvato un emendamento, che avrebbe formato l'art. 29, comma 12, della legge n. 3479 del 2006. Il testo approvato così recitava: «Soltanto per il calcio, e per tutto ciò che attiene al funzionamento ed all'organizzazione di questo sport, la Federazione calcistica ellenica ed i suoi membri sono autogovernati dalla EPO e dai suoi organi, conformemente ai regolamenti emanati dalla *Union of European Football Associations* (UEFA) e dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), anche nel caso in cui disposizioni contrarie siano previste dalla legge n. 2725 del 1999, che si applica al diritto sportivo. Gli *audit* relativi alle somme che la EPO riceve dallo Stato, il controllo della legalità, dell'ordine pubblico e della sicurezza spettano alla competenza esclusiva dello Stato».

Dopo aver ricevuto conferma dell'approvazione del testo, il Comitato d'urgenza della FIFA, riunito il 12 luglio, ha deciso di eliminare la sospensione inflitta qualche giorno prima⁸⁷. A fondamento della nuova decisione si è posta la constatazione che, sulla base delle modifiche apportate al diritto positivo, la Federazione calcistica ellenica era da ritenersi ormai in linea, quanto alle garanzie di indipendenza da terzi, con quanto richiesto dallo Statuto e dai regolamenti della FIFA e dell'UEFA.

La vicenda ha avuto la conseguenza ultima di sancire la assoluta specialità del regime previsto per il calcio rispetto a quello di tutte le altre discipline sportive. Sulla scorta della previsione sopra citata, l'ordinamento calcistico si connota, infatti, per una autonomia pressoché assoluta, giacché le fonti interne alla federazione hanno acquisito una forza attiva tale da prevalere, in virtù, appunto, del criterio di specialità, addirittura sulle disposizioni (almeno su quelle che no rechino principi) contenute all'interno della legge n. 2725 del 1999. La normativa adottata in esecuzione di questa autonomia, dunque, parrebbe cedere soltanto di fronte alla Costituzione ed a fonti legislative recanti principi generali (resta però controverso la questione dell'estensione in concreto dei limiti di rango legislativo alla autonomia della federazione).

4. La giustizia sportiva

La giustizia sportiva greca è articolata sulla base di una *summa divisio* corrispondente alle diverse scelte in tema di *governance* operate con riferimento al calcio ed a tutti gli altri sport. Il processo di autonomizzazione del primo ha condotto, dapprima, alla previsione di un sistema di giustizia (in larga misura) differenziato rispetto agli altri sport e, infine, ad un sistema che si

⁸⁷ Cfr. il comunicato stampa della decisione, *La FIFA lève la suspension de la Fédération Grecque de Football*, 12 juillet 2006.

disciplina essenzialmente sulla base di fonti di autonomia, salvo comunque il rispetto delle disposizioni costituzionali.

4.1. Il sistema generale

L'art. 119 della legge n. 2725 del 1999 prevede l'istituzione, in seno a ciascuna federazione, di organi monocratici di giustizia sportiva, formati da magistrati civili o penali, che, nominati dai responsabili federali, restano in carica per due anni.

A tali organi è affidata la risoluzione in primo grado delle controversie inerenti a: le sanzioni disciplinari da comminare in relazione al mancato rispetto delle regole della competizione sportiva; le accuse di corruzione o truffa diretta ad alterare i risultati delle competizioni; le contestazioni circa l'invalidità delle competizioni; ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 2725 (art. 120).

Parallelamente agli organi di giustizia sportiva propriamente intesi, opera un Comitato per lo spirito sportivo, un organo amministrativo che fa capo al Comitato olimpico greco e che è chiamato a sanzionare i comportamenti che vadano contro gli ideali olimpici, anche a prescindere dalla violazione puntuale di norme dell'ordinamento sportivo (art. 130 della legge n. 2725). Le sanzioni irrogabili in questi casi riguardano la sospensione temporanea dei soggetti dell'ordinamento sportivo, ma possono arrivare anche alla radiazione.

Al vertice del sistema si pone il Consiglio supremo di risoluzione delle controversie sportive (ASEAD), cui compete una competenza di appello generalizzata, attivabile nei casi in cui siano state comminate sanzioni nei confronti di atleti che superino le due giornate e sanzioni nei confronti di altri soggetti che vengano tenuti lontani dai campi di gioco per oltre due mesi ovvero nei casi in cui siano state inflitte multe superiori ai 5.000 euro (art. 121 della legge n. 2725).

Il Consiglio supremo è giudice d'appello – ai termini dell'art. 124 della legge n. 2725 – nei confronti di tutte le decisioni assunte dagli organi esecutivi delle federazioni sportive. Può conoscere anche di determinati atti posti in essere in seno alle singole associazioni sportive per i quali non sia richiesta una ratifica a livello federale, purché tali atti riguardino l'irrogazione di sanzioni, l'iscrizione o il trasferimento di atleti, la classifica dei *clubs*. Il Consiglio agisce, infine, come organo di appello nei confronti delle decisioni degli organi monocratici di giustizia sportiva istituiti ai termini dell'art. 119 della legge n. 2725 e del Comitato per lo spirito sportivo.

Il Consiglio supremo di risoluzione delle controversie sportive è composto da quindici giudici (oltre a quindici supplenti), tutti nominati dal Ministro della Cultura e del Turismo, per un mandato di due anni, tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa.

Al suo interno, si divide in tre collegi giudicanti di cinque giudici ciascuno. All'articolazione in sezioni si deroga per i casi ritenuti di particolare interesse, relativamente ai quali il Consiglio giudica in sessione plenaria.

Come è chiaro, la composizione dell'organo offre allo Stato, almeno in astratto, un potere di condizionamento piuttosto marcato. Peraltro, tutte le sue decisioni sono impugnabili di fronte alla suprema magistratura amministrativa, il Consiglio di Stato.

4.2. La disciplina relativa alla Federazione calcistica

Le peculiarità ordinamentali concernenti la Federazione calcistica, formalizzate definitivamente con l'art. 29, comma 12, della legge n. 3479 del 2006 (v. *supra*, par. 3.3.), hanno avuto significativi riflessi anche in termini di giustizia sportiva.

Per il calcio, il sistema si caratterizza per l'esistenza di organi *ad hoc*, istituiti sulla base di norme diverse da quelle contenute nella legge n. 2725.

Le previsioni derogatorie riguardano, innanzi tutto, i giudici di primo grado, che l'art. 39 dello Statuto della Federazione calcistica greca enumera, e tra i quali figurano, in particolare, il Comitato centrale di arbitrato e la Commissione disciplinare. In secondo grado, poi, non opera il Consiglio supremo disciplinato dalla legge n. 2725, bensì la Commissione sugli appelli in materia calcistica.

A differenza di quanto avviene per gli altri sport, la scelta dei componenti degli organi di giustizia sportiva è affidata unicamente agli organi della Federazione calcistica, ciò che è stato ritenuto uno degli elementi fondativi di quella autonomia imposta dalla FIFA e dalla UEFA. È comunque da segnalare che, almeno su questo profilo, il diritto greco si fosse già mosso nel senso auspicato dalle federazioni calcistiche, in particolare con le revisioni apportate alla legge n. 2725 del 1999, e segnatamente dalle modifiche dalla legge n. 3262 del 2004 introdotte all'art. 127 B (a sua volta inserito dalla legge n. 3057 del 2002), riguardante specificamente la giustizia in ambito calcistico.

Ad ulteriore corollario della tendenza autonomista, si è proceduto a ridimensionare il più possibile la facoltà delle parti di ricorrere ad un giudice dell'ordinamento generale per contestare la decisione di un organo sportivo. In proposito, con la revisione dello Statuto della Federazione calcistica greca approvata nel 2006 si escludeva espressamente la possibilità di far ricorso a giudici comuni, imponendo agli iscritti alla federazione il rispetto delle decisioni degli organi interni e consentendo soltanto quello agli organi della giustizia sportiva internazionale.

Su siffatte previsioni, il Tribunale di Atene⁸⁸, in sede di controllo della legittimità delle modifiche statutarie, ha escluso che esse potessero dirsi compatibili con gli artt. 8 e 20 della Costituzione, i quali prevedono, rispettivamente, il diritto al giudice naturale preconstituito per legge ed «il diritto di ottenere una tutela giurisdizionale dinanzi ai tribunali».

Facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale, nella versione attualmente vigente (adottata nel 2008), lo Statuto ha espunto la limitazione imposta al ricorso al giudice (comune), che non è quindi più vietato⁸⁹: dal silenzio in proposito serbato può dunque dedursi l'applicazione del principio generale che rende indefettibile la facoltà di rivolgersi ad organi giurisdizionali per far valere propri diritti. Ciò detto, è constatazione diffusa, nell'ordinamento greco, che il diritto al giudice risulti più problematico da esercitare rispetto a quanto accade per le controversie insorte in relazione ad altre discipline sportive.

⁸⁸ Sentenza n. 2119 del 2008, pres. Philippidou.

⁸⁹ Così recita l'art. 53 dello Statuto della Federazione calcistica ellenica del 2008: «Ricorsi – Norme per la risoluzione di controversie sportive, Corte di arbitrato per lo sport (CAS):

“1. Ogni persona fisica, o persona giuridica, coinvolta in qualunque modo nel calcio è obbligata a riconoscere la giurisdizione e ad osservare le decisioni della Corte di arbitrato per lo sport (CAS), con sede in Losanna (Svizzera), come specificato nelle pertinenti norme degli statuti della FIFA e dell'UEFA;

“2. Ogni persona fisica, o persona giuridica, coinvolta in qualunque modo nel calcio è obbligata a rispettare, confermare ed uniformarsi al codice etico della FIFA.”

REGNO UNITO

di Sarah Pasetto

1. Le fonti di disciplina dello sport

1.1. La tendenziale assenza di fonti normative generali

L'ordinamento britannico non presenta alcuna definizione formale dello sport e, di conseguenza, alcuna formale definizione del diritto dello sport. In effetti, a differenza di quanto constatabile nella maggior parte degli ordinamenti dell'Europa meridionale ed orientale, è assente nel Regno Unito una legge organica che codifichi a livello nazionale il diritto dello sport. Nel Regno Unito, lo sport non è configurato alla stregua di un bene pubblico, che i pubblici poteri hanno l'obbligo di fornire; di contro, l'atteggiamento britannico è improntato essenzialmente all'autonomia ed all'iniziativa di privati, ascrivibile alla particolare evoluzione storica delle federazioni sportive (i c.d. *governing bodies*), sorte originariamente come frutto di iniziative spontanee. La crescente diffusione dello sport ha fatto sì che aumentassero gradualmente anche le responsabilità, le funzioni e le competenze su di esse incombenti, fino a giungere alla situazione attuale, in cui le federazioni hanno un ambito di azione che si estende alla regolamentazione tanto del gioco quanto di tematiche connesse che abbiano un rilevante interesse pubblico (ad es., la protezione dei minori, la lotta alla corruzione e, prima della istituzione della WADA, la lotta al doping)¹.

Una tale configurazione dello sport e della sua gestione ha fatto sì che l'intervento statale non fosse ritenuto necessario; infatti, l'impostazione ancor oggi seguita nel Regno Unito rimane di tipo non interventistico², sostanziandosi perlopiù in norme specificamente dirette a far fronte a particolari esigenze che si presentino di volta in volta³.

Anche in relazione a quanto appena constatato, deve tenersi ferma la *summa divisio* tra fonti "sportive" (*id est*, fonti autonome) e fonti generali. Tra le fonti autonome si annoverano gli atti emanati dalle federazioni sportive di livello nazionale ed internazionale (nella misura in cui queste ultime stabiliscono la normativa e gli *standards* da applicare da parte delle prime), nonché dei relativi organi "giudiziari", quali ad esempio i comitati disciplinari interni a ciascuno sport, il Tribunale Arbitrale dello Sport, ed altre agenzie come la *World Anti-Doping Agency*. Nell'ambito delle fonti generali, ovvero quelle emanate da organi titolari di potere pubblico, assume un ruolo fondamentale la giurisprudenza delle corti.

¹ Sul diritto sportivo nel Regno Unito, v. A. Lewis e J. Taylor, *Sport: Law and Practice*, 2^a ed., West Sussex, 2008.

² È peraltro indubbio che il fenomeno sportivo abbia assunto una valenza sociale, culturale ed economica non trascurabile; è stato soprattutto il Governo Blair ad aver compreso le potenzialità dello sport come veicolo delle politiche sociali in senso lato, oltre al suo elevato valore economico; sono state, di conseguenza, elaborate forme di utilizzo, sotto entrambi i profili, dello sport. Già il precedente Governo Major, conservatore, aveva intrapreso questa strada, creando la Lotteria nazionale, destinata a finanziare, per una quota rilevante, proprio le federazioni sportive, garantendo loro introiti decisamente superiori rispetto al passato.

³ Esempi in tal senso sono il *Football Spectators Act 1989*, approvato in seguito agli episodi di violenza accaduti in occasione di incontri di calcio, oppure il *London Olympic and Paralympic Act 2006*, approvato essenzialmente per disciplinare gli aspetti commerciali, amministrativi e politici dei Giochi olimpici del 2012, edizione assegnata, come noto, a Londra. Da notare, incidentalmente, è che il primo degli *Acts* citati è stato assai controverso, in quanto ha conferito alla polizia poteri di controllo e repressione assai estesi, ed ha permesso l'emanazione di provvedimenti "quasi penali" da parte delle corti anche in difetto della contestazione di reati: cfr. *Gough v Chief Constable of Derbyshire* [2002] EWCA Civ 351.

Le corti ordinarie hanno, infatti, svolto un ruolo significativo nell'evoluzione del diritto sportivo. In seguito all'incremento dell'uso del diritto come mezzo di risoluzione delle controversie in ambito sportivo, una gamma sempre più ampia di questioni è stata portata dinanzi alle corti ordinarie del Regno Unito. Già nel primo Novecento erano insorte controversie circa le regole e le pratiche che governavano l'amministrazione dello sport⁴.

La giurisprudenza ha avuto un notevole impatto sulle procedure decisionali delle organizzazioni sportive, come avvenuto ad esempio in seguito al caso *Jones v Welsh Rugby Union* ([1998] *The Times*, 6 January), nella quale la *High Court* ha evidenziato l'irregolarità commessa da molti *national governing bodies*, consistente nella mancata adesione ai dettami della giustizia naturale in seno ai loro tribunali disciplinari, e la conseguente scorrettezza dei procedimenti disciplinari interni. Tale sentenza ha comportato la revisione, su larga scala, dei procedimenti disciplinari stabiliti dai *governing bodies*. In altri casi, gli atleti hanno denunciato altri sportivi per lesioni che fino a quel momento venivano classificate come fortuite e, comunque, frutto di inevitabili rischi inerenti alla partecipazione ad alcuni sport⁵; oppure sono state intentate azioni contro gli arbitri di gioco, per aver omesso di applicare le regole di sicurezza relative ad un certo aspetto dello sport⁶. Gli abitanti delle zone limitrofe agli stadi sportivi hanno denunciato il diritto dei *clubs* di ospitare eventi sportivi nella località, mentre in *Miller v Jackson*⁷, sentenza fondamentale del diritto dei *torts*, un proprietario ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione a causa delle palle da cricket che erano state ripetutamente gettate nel suo giardino (contestualmente, al *club* è stato permesso di continuare ad utilizzare lo stesso locale da gioco).

Nonostante il forte aumento delle sentenze relative a questioni sportive giunte dinanzi alle corti ordinarie, è rimarchevole la pressoché totale assenza di casi giunti fino alla *House of Lords* (oggi, alla Corte suprema), il supremo giudice del Regno Unito, il che influisce inevitabilmente sullo scarso grado di certezza del diritto in materia.

Sul piano generale, importanti sono anche le inchieste condotte dall'*Office of Fair Trading*, il quale può agire al fine di promuovere e proteggere gli interessi dei consumatori e prevenire i comportamenti lesivi della concorrenza. Allo scopo può indagare sulle imprese per eventuali violazioni del *Competition Act 1998*.

In ambito sportivo, i casi che sollevano questioni relative alla concorrenza riguardano, ovviamente, gli aspetti commerciali della pratica sportiva. Nel caso *Re Televising Premier League Football Matches*⁸, l'*Office* ha segnalato l'accordo tra la *FA Premier League* e l'emittente *BSkyB* per accertare se la vendita collettiva dei diritti di trasmettere le partite della *League* fosse lesiva della concorrenza. La Corte adita ha deciso che la vendita dei diritti all'intera competizione era da ritenersi conforme al pubblico interesse, al contrario di una eventuale previsione della possibilità per i *clubs* di vendere singolarmente i diritti alle proprie partite. Una tale decisione era fondata in parte sui vantaggi per il consumatore inerenti alla possibilità di acquistare un prodotto unico, e la redistribuzione del reddito che era previsto nell'accordo collettivo, finalizzato a mantenere un equilibrio tra le varie squadre della *League*. Altre inchieste dell'*Office of Fair Trade* hanno portato

⁴ *Kingaby v Aston Villa Football Club* [1912] *The Times*, 28 March.

⁵ *Condon v Basi* [1985] 1 WLR 866.

⁶ *Smoldon v Whitworth and Nolan* [1997] ELR 249.

⁷ [1977] QB 966.

⁸ [2002] EMLR 78.

alla riduzione del prezzo di vendita delle divise da gioco, in seguito alla scoperta che molti rivenditori sportivi si erano accordati per vendere tali prodotti ad un prezzo artificiosamente elevato.

1.2. Le fonti di autonomia

Alla luce della limitatezza delle fonti generali, si può definire come diritto sportivo nazionale quel sistema creato in larga misura dai *national governing bodies* delle singole discipline sportive, finalizzato alla regolamentazione della condotta dei suoi iscritti e di coloro che praticano lo sport. Ciascun *national governing body* è dotato di uno statuto, che – insieme con le norme che ne costituiscono l’attuazione – definisce la portata dei poteri del *body* e le forme di soluzione delle controversie che possano insorgere riguardo i suoi iscritti.

Di rilievo per l’ordinamento britannico sono naturalmente anche le espressioni delle federazioni internazionali (alle quali solitamente il *governing body* nazionale è affiliato e, in quanto tale, vincolato) e le sentenze di arbitrato emanate dalla *World Anti-Doping Agency*.

2. La governance dello sport

2.1. Gli organi governativi

Il *Department for Culture, Media and Sport* è un dipartimento dell’esecutivo britannico che ha il compito di agevolare l’accesso all’attività sportiva ed incoraggiare la partecipazione sportiva, a tutti i livelli, dei cittadini britannici; i suoi obiettivi sono riassumibili nella promozione della salute e nella formazione di atleti di livello mondiale.

Per il raggiungimento di tali fini, il *Department* distribuisce fondi ricavati dalla Lotteria nazionale e dal Tesoro del Regno Unito ad enti quali lo *UK Sport* ed i *Home Country Sports Councils* (*Sport England*, *Sportscotland*, *Sports Council for Wales* e lo *Sports Council* per l’Irlanda del Nord). Tali soggetti hanno il compito di dare quotidianamente e concretamente esecuzione agli obiettivi perseguiti dal *Department*. L’equivalente del Ministro dello Sport opera all’interno del *Department*, nell’ambito del quale assume un ruolo tutto sommato marginale. Correlativamente, a questo ministro, in seno al Governo, neppure è assegnato un posto all’interno del Gabinetto. Un tale posto è invece attribuito al Ministro delle Olimpiadi, organo creato *ad hoc* per gestire l’organizzazione delle Olimpiadi del 2012.

2.2. Le autorità sportive

Come accennato, lo sport è gestito quasi esclusivamente da soggetti privati, vale a dire i *national governing bodies* del singolo sport, che emanano regole vincolanti per altri soggetti privati, quali associazioni sportive (*clubs*, come avviene di fatto per la maggior parte degli sport di squadra) oppure singoli atleti (come avviene invece nel caso di sport individuali).

In origine, i *national governing bodies* del Regno Unito avevano un’ampia libertà circa la scelta delle forme legali da assumere: alcune erano partite come *gentlemen’s clubs*, e sono sopravvissute con questa forma sino ai giorni nostri, a prezzo della perdita delle funzioni di regolamentazione, che sono state assegnate ad altri soggetti; altri *bodies* erano, invece, raggruppamenti informali di *clubs* che si strutturavano in associazioni prive di personalità giuridica. Oggi, invece, per evitare che gli iscritti siano individualmente responsabili per qualsiasi azione che possa insorgere contro il

governing body, la maggior parte di tali soggetti hanno acquisito personalità giuridica⁹. Da rilevare è che ben possono esistere più *governing bodies* in relazione ad una stessa disciplina sportiva¹⁰.

Lo statuto e le norme che ne costituiscono l'attuazione di ciascun *national body* sono eseguiti da un comitato esecutivo o di gestione. Il potere di amministrare la giustizia relativamente alle violazioni delle regole di gioco, economiche od amministrative, è affidata ad un comitato o un tribunale specializzato.

Le decisioni dei *governing bodies* spaziano su tutto ciò che rileva per la disciplina sportiva, dalle decisioni disciplinari nei confronti dei singoli atleti alla vendita dei diritti televisivi di un particolare evento sportivo.

Dal dicembre 2009, le attività relative alla prevenzione del doping sono svolte dallo *UK Anti-Doping*, il quale ha il ruolo di agenzia nazionale anti-doping e gestisce i programmi di controlli anti-doping in tutto il Regno Unito. Ha anche il potere di collaborare con le autorità statali, al fine di meglio adempiere all'obiettivo di prevenire l'importazione e la diffusione di sostanze dopanti.

2.2.1. La natura giuridica dei national governing bodies ...

I *national governing bodies*, proprio in quanto soggetti privati, non hanno alcun esplicito riconoscimento di una specialità da parte di fonti dell'ordinamento generale. Essi non hanno, dunque, neppure alcuna garanzia del potere di regolare quel determinato sport. I loro poteri, in concreto, derivano esclusivamente dal consenso dei loro iscritti ad essere vincolati dalle regole stabilite dal *governing body*. Deve dunque esistere un contratto, o comunque un rapporto ad esso equiparabile, capace di vincolare tutti i soggetti interessati alle norme poste dai *national governing bodies*. Un tale accordo contrattuale può essere concluso espressamente dalle parti, oppure implicitamente attraverso condotta tenuta dalle stesse. In assenza di un tale accordo, esplicito o implicito, tra la *governing body* ed i *clubs* o gli sportivi, non esiste alcun fondamento giuridico dell'autorità del *governing body*.

Se un contratto esiste, il suo contenuto va esaminato per accertare se il *governing body* abbia effettivamente il potere di intraprendere le azioni oggetto di una eventuale controversie. Inoltre, poiché il rapporto è determinato in base al contratto, dovrebbe essere possibile accertare le circostanze in cui gli iscritti ad un *national governing body* possono decidere di non esserne più vincolati.

2.2.2. ... e la loro autonomia

⁹ Precisamente, una *private company limited by guarantee*, ovvero una forma di società privata impiegata soprattutto per le associazioni non a fini di lucro e che necessitano della personalità giuridica; tali società non hanno azionisti, né un capitale diviso in azioni, ma i loro appartenenti – in questo caso, gli iscritti – assumono l'obbligo di versare una quota, anche magari a titolo simbolico, in caso di liquidazione e scioglimento della società.

¹⁰ Il *Department for Culture, Media and Sport* ha affermato che, in presenza di 112 discipline sportive attualmente riconosciute come tali dai *Home Country Sports Councils*, esistono più di 300 *governing bodies*. Tale moltiplicazione discende, ad esempio, da fattori territoriali (allorché *bodies* diversi sono previsti per le varie componenti del Regno Unito), dall'elemento sessuale (i *bodies* sono differenziati tra uomini e donne) o da elementi di ordine prettamente sportivi (quando si creano *bodies* separati per specificazioni di discipline sportive).

L'autonomia delle federazioni sportive è tanto ampia da risultare, sotto alcuni profili, pressoché assoluta.

Ciò vale, ad esempio, per le regole ed i codici etici che governano lo svolgimento delle competizioni sportive, che sono totalmente immuni dall'intervento statale e sono, quindi, emanazione unicamente dei *governing bodies*.

A conclusioni pressoché analoghe può giungersi in ordine al controllo del rispetto delle regole del gioco. Le corti si sono da sempre astenute dal sottoporre a controllo le decisioni degli arbitri di gioco, al fine di mantenere il più possibile intatta la loro autorità e la definitività del risultato. L'unico caso in cui le corti possono sottoporre l'operato di un arbitro a giudizio è quello che si verifica quando l'applicazione delle regole del gioco sia stata distorta a tal punto da tradursi in forme di illegalità. È anche possibile che, se un particolare aspetto del gioco si sviluppasse e ponesse un pericolo troppo grande per gli atleti, le corti si sentissero autorizzate a richiedere al *national governing body* di modificare le proprie regole.

2.2.3. La possibilità che esista una pluralità di governing bodies

A patto che gli iscritti seguano le procedure dalle quali sono vincolati, non esiste alcuna regola che vieti loro di recedere dall'adesione ad una federazione e creare una organizzazione alternativa¹¹. Nei casi più estremi, questo può portare alla creazione di uno sport del tutto nuovo, se l'organizzazione "ribelle" tenta di stabilire la propria identità ed etica separate, come è avvenuto nel caso del rugby¹². I conflitti che possono derivare dalle minacce di secessione sono spesso governati dal diritto della concorrenza britannico ed europeo. In molti sport, diversi aspetti del gioco, e, soprattutto, diversi eventi, sono soggetti al controllo, ed alle procedure disciplinari, di diversi *governing bodies* che operano sullo stesso piano in concorrenza tra loro.

3. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

La giurisdizione deve essere prevista dalle regole costitutive del *governing body*. Queste regole devono anche contenere la disciplina dell'esercizio in concreto della giurisdizione in relazione alle tematiche oggetto della controversia. Le regole stabilite dai *governing bodies* possono essere emanate solamente se in accordo con i propri statuti.

Solitamente ogni *governing body* dispone di un organo specificamente deputato ad assolvere al compito di risolvere le controversie che possano insorgere in ambito sportivo. Un tale organo può assumere la forma di un tribunale, un collegio, etc. Allo stato, la maggior parte delle procedure disciplinari interne prevede la possibilità di ricorrere in appello ad un altro organo apposito interno al *governing body*, ed eventualmente presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. Possono essere

¹¹ Ad esempio, nel 1992, alcuni tra i principali giocatori professionisti di freccette hanno lasciato la *British Darts Organisation (BDO)* per formare il *World Darts Council*, oggi conosciuto come la *Professional Darts Corporation*. Quest'ultima ha un approccio maggiormente commerciale e professionistico alle attività sportive rispetto alla *BDO* ed ha inaugurato una serie di tornei professionistici. Contemporaneamente, la *BDO* ha continuato ad organizzare attività relative alle freccette ad ogni livello di gioco, compresi tornei professionistici, ed a promuovere il gioco tra i giovani e le donne. Così, nel 2005 esso ha ottenuto il riconoscimento da parte dei quattro *Home Country Sports Councils* in quanto *national governing body* ufficiale per le freccette nel Regno Unito. Resta, comunque, il fatto che sia la *BDO* che il *World Darts Council* gestiscono la medesima disciplina sportiva, con diversi obiettivi, impostazioni ed iscritti.

¹² La scissione è avvenuta nel 1895, ed è stata originata da una disputa circa l'opportunità di rimborsare giocatori non professionisti per lo stipendio perduto a causa della pratica dello sport.

istituite anche commissioni di inchiesta al fine di indagare più accuratamente su una determinata situazione. In ogni caso, si dovrà fare riferimento allo statuto ed ai regolamenti del *governing body* in questione.

La giustizia sportiva così configurata non preclude comunque il ricorso alla giustizia ordinaria, anche se le corti ordinarie richiedono, generalmente, il previo esperimento di tutti i canali di giustizia interni.

Le fonti che regolano la risoluzione delle controversie interne all'ordinamento sportivo sono autonome, essendo affidate soprattutto agli statuti ed ai *rule-books* dei *governing bodies*. Le regole, sia sostanziali che procedurali, nonché le procedure previste per la loro modifica e qualsiasi disposizione disciplinare, fanno parte del contratto di iscrizione. Ogni cambiamento apportato a tali regole deve essere reso pubblico, in modo tale che gli iscritti, con uno sforzo nei limiti della ragionevolezza, possano venirne a conoscenza.

È l'interpretazione delle fonti autonome, dunque, a determinare di volta in volta se il soggetto ricorrente ha la facoltà di agire in giudizio, e se la commissione disciplinare ha il potere di giudicare sul suo ricorso. Ne discende che la grande varietà di sistemi disciplinari sportivi tra i *governing bodies* del Regno Unito impedisce una qualificazione univoca di tali procedure.

3.1. La “giurisdizionalizzazione” della giustizia sportiva

Nella sentenza *Enderby Town FC v The Football Association*¹³, Lord Denning MR ha affermato che “[i]n molti casi potrebbe essere vantaggioso che i procedimenti di un tribunale domestico fossero condotti in maniera informale, senza assistenza tecnico- legale. La giustizia può spesso essere qui amministrata in modo migliore da un laico competente piuttosto che da un avvocato incompetente. Ciò è soprattutto vero in attività quali il calcio ed altri sport, nelle quali è improbabile che insorgano delle questioni di diritto, e tutto può essere ricondotto alla regolamentazione adeguata del gioco”.

Un tale approccio liberale è, tuttavia, mutato radicalmente, in seguito alla maggiore professionalizzazione dello sport nel Regno Unito, ed al conseguente aumento degli introiti sportivi ed alla maggiore commercializzazione dello sport attraverso sponsorizzazioni e pubblicità. Tutto ciò ha comportato svariate richieste, dalle parti interessate, volte ad ottenere un approccio maggiormente formale da parte degli organi di giustizia interni, nonché la possibilità di rivolgersi alle corti nazionali in merito. La conseguente tensione tra i *national governing bodies* (che rivendicavano il monopolio nella decisione di tutte le controversie riguardanti la regolamentazione e la gestione dei loro sport) e le aspettative dei singoli atleti e *clubs* (ad una piena esplicazione del diritto di azione in giudizio) ha condotto, in tempi recenti, alla elaborazione di un adeguato apparato di norme procedurali di cui i tribunali disciplinari sportivi devono fare applicazione.

Ad operare una prima commistione tra diritto sportivo e diritto generale è, peraltro, il fatto che i tribunali competenti a conoscere questioni sportive possano essere esterni al *governing body*, e ciò anche nei casi in cui si adisce la giustizia sportiva: ciò ha comportato l'insinuarsi, nel diritto sportivo, dei principi del diritto comune. Del resto, lo sport è situato in un particolare contesto sociale e giuridico, ma questo non può giustificare la sua mancata soggezione alla *rule of law*.

Non a caso, gli *standards* procedurali applicati nella valutazione, operata dalle corti ordinarie, delle decisioni prese dai *bodies* sportivi sono pressoché identici a quelli applicati nei confronti degli

¹³ [1971] Ch 591 (a pag. 605).

enti pubblici. Sul piano organizzativo, in effetti, alcuni *national governing bodies* richiedono che il presidente del loro tribunale arbitrale sia un avvocato qualificato, mentre ai livelli massimi dello sport, gli atleti ed i *clubs* di appartenenza hanno la possibilità di avvalersi invariabilmente di una difesa tecnica. Una ulteriore riprova del processo di giurisdizionalizzazione sta nel fatto che i tribunali arbitrali rendono pubbliche le decisioni rese insieme con le relative motivazioni, creando così “precedenti giurisprudenziali” cui poter fare riferimento in casi futuri.

3.2. L'estensione della giurisdizione sportiva

Perché la giurisdizione in seno ad un *governing body* possa essere esercitata, è necessario che tale *body* detenga il potere di giudicare. Un *governing body*, in particolare, deve avere giurisdizione con riguardo sia all'individuo o alla società sportiva in questione, sia all'oggetto della disputa.

Il vincolo personale consiste, nella maggior parte dei casi, in una clausola contrattuale, espressa ma anche tacita, nonché in altri tipi di rapporti che possono assumere il rango di vincolo contrattuale ai fini della giurisdizione.

Altrimenti detto, il nesso contrattuale può essere diretto oppure indiretto.

È diretto nei casi in cui un contratto è stato perfezionato dalle parti. Un nesso contrattuale diretto esiste naturalmente tra gli iscritti al *national governing body* ed il *body* stesso.

Per quel che attiene al nesso contrattuale indiretto, esso può esistere – come si è visto – nei casi in cui un atleta partecipi ad una competizione: ad esempio, nella vicenda *Korda*¹⁴, il nesso contrattuale tra le parti è stato fondato sulla sottoposizione dell'atleta alle prove anti-doping condotte dal *governing body* organizzatrice del torneo.

Nella sentenza sul caso *Modahl v British Athletic Federation Ltd*¹⁵, si sono stabilite le situazioni in cui è possibile dedurre l'esistenza di un nesso contrattuale in assenza di un vincolo esplicito tra le parti: si è così superata l'impostazione storica delle corti, originariamente restie ad inferire un tale tipo di contratto.

I criteri individuati allo scopo hanno fatto riferimento a: la ripetuta partecipazione dell'atleta ad eventi sportivi organizzati o comunque tenutisi sotto l'egida del *governing body*, l'accettazione dell'atleta di sottoporsi ai controlli anti-doping previsti dal *governing body*, l'esistenza di una serie di contratti (tra l'atleta e la propria associazione sportiva, e tra quest'ultima ed il *governing body*, ed ancora tra quest'ultimo e la federazione internazionale) interdipendenti.

L'ultimo criterio indicato è rilevante anche nei casi in cui esiste chiaramente un rapporto tra la parte lesa dalla decisione in questione ed il *national body* responsabile, ma è difficile identificare immediatamente l'esistenza di un contratto, soprattutto perché almeno un ente si è “frapposto” tra l'atleta ed il *national governing body*, come ad esempio il *club* sportivo al quale l'atleta è iscritto.

I *governing bodies* possono affermare la propria giurisdizione anche con riguardo a soggetti non iscritti: ad esempio, imponendo agli iscritti di agire in un certo modo nei confronti dei non-affiliati (se il *national governing body* governa altri *governing bodies* o associazioni sportive, può imporre a questi l'adozione di particolari regole o procedure che assoggetteranno, a loro volta, gli iscritti; oppure, il *national governing body* può imporre ai *bodies* ad esso iscritti l'inserzione nei propri

¹⁴ Caso *Korda v ITF Ltd* (unreported) High Court (Ch), 29 gennaio 1999, giunto poi alla Corte d'appello – *Korda v ITF Ltd* (unreported) Court of Appeal (Civ), 25 marzo 1999 – ed al Tribunale Internazionale dello Sport (*ITF Ltd v K, CAS 99/A/223*).

¹⁵ [2001] EWCA Civ 1447.

contratti di iscrizione di una clausola che richieda l'obbedienza alle regole stabilite dal *governing body* nazionale).

Con riguardo all'oggetto della controversia, l'illecito in questione deve rientrare, esplicitamente o implicitamente, nelle regole costitutive del *body*; se così non è, la giurisdizione potrebbe ritenersi sussistente soltanto in casi di illecito che, per la loro natura e gravità, siano tali da comportare discredito allo sport. Per quanto specificamente attiene alle azioni disciplinari, ogni sport prevede norme che proibiscono determinate azioni da parte dei soggetti governati. Di nuovo, è necessario fare riferimento alle norme stabilite dai singoli *governing bodies*, sebbene possa rintracciarsi una sorta di diritto comune in relazione a taluni illeciti sportivi, quali l'uso di sostanze dopanti, il mancato rispetto delle regole del gioco, il comportamento scorretto nel campo da gioco e fuori, le condotte che gettano discredito sullo sport.

In caso di molteplicità di *governing bodies* che operano su una determinata disciplina sportiva, è necessario accertare quale sia l'entità che possa esercitare la propria giurisdizione¹⁶. È anche prevista la possibilità di una "doppia" giurisdizione, nel senso che più *bodies* potranno avere giurisdizione con riguardo allo stesso soggetto. Nel caso di eventi internazionali quali i Giochi Olimpici oppure i Giochi del *Commonwealth*, i *governing bodies* internazionali hanno la giurisdizione in via principale; ciò nulla toglie alla giurisdizione nazionale del soggetto, che potrà eventualmente imporre una seconda sanzione oltre a quella imposta a livello internazionale.

4. Il controllo dei giudici comuni sull'operato dei giudici sportivi

Non esiste, nell'ordinamento britannico, una legge che operi una riserva di giurisdizione a favore del giudice sportivo. Non insorge dunque il problema se sia o meno legittima la sottrazione al giudice comune di controversie relative a sanzioni disciplinari che non esauriscono la loro rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo. È pacifico, invece, che qualsiasi individuo a contatto con lo sport (che sia un atleta, un allenatore, un agente sportivo, un *club* oppure il proprietario o un dipendente di quest'ultimo) può intentare un'azione contro le decisioni di un *national governing body*. La maggior parte delle azioni vengono proposte in seguito a sanzioni inflitte ad atleti oppure a *clubs* da parte del *national governing body*, ad esempio una squalifica oppure la detrazione di punti nella classifica. Anche se i *national governing bodies* e le federazioni internazionali alle quali sono affiliate possono scoraggiare il ricorso alle corti nazionali ai fini della risoluzione di dispute collegate allo sport, le parti insoddisfatte possono comunque intentare procedimenti legali per ottenere una soluzione maggiormente equa nei loro confronti.

4.1. Le aree di tendenziale "immunità"

Sulle dispute relative alle regole del gioco, le corti ordinarie sono solitamente restie ad intervenire; tra le situazioni in cui il *self restraint* configura una sorta di immunità dalla giurisdizione ordinaria possono citarsi le decisioni circa l'ammissione a partecipare ad un certo evento sportivo e l'iscrizione al *governing body* stesso, nonché la selezione degli atleti per le

¹⁶ Così, taluni aspetti del calcio inglese sono regolati dalla *Football Association*, mentre altre dalla *FA Premier League* oppure la *Football League*. È dunque necessario esaminare le regole rilevanti per accertare quale sia il soggetto che possa esercitare la propria giurisdizione. Può anche accadere che le stesse questioni siano gestite da diverse *bodies* a seconda che il caso abbia una dimensione nazionale ovvero internazionale. Un esempio significativo sia con il rugby: un giocatore coinvolto in un torneo nazionale è soggetto alla disciplina della *Rugby Football Union*, ma se gioca nella *European Rugby Cup*, è soggetto alla disciplina dello *European Club Rugby*, ente organizzatore del torneo.

squadre nazionali e le decisioni relative a retrocessioni e promozioni. Parimenti prive di riscontri giurisdizionali ordinari sono le azioni intentate allo scopo di modificare il risultato finale di una competizione.

4.2. La non assoggettabilità delle decisioni dei giudici sportivi ad un compiuto *judicial review*

La giurisdizione interna ai *national governing bodies* evidenzia notevoli somiglianze con un sistema di giustizia in senso proprio; per questo, molti ricorrenti hanno argomentato che tali procedure decisionali dovrebbero essere assoggettabili al *judicial review*, alla stregua di analoghe procedure poste in essere in seno ad enti pubblici¹⁷.

Una tale argomentazione è sempre stata respinta con forza dalle corti, che hanno sempre interpretato in maniera assai restrittiva l'elemento "pubblico" riscontrabile nei *national governing bodies*, affermando ripetutamente la loro natura privata, in quanto esse non esercitano alcuna funzione identificabile come pubblica e non sono quindi responsabili di azioni che possano essere sottoposte al *judicial review*. Esempio, in tal senso, è la sentenza *R. v Disciplinary Committee of the Jockey Club (ex parte Aga Khan)*¹⁸.

Escluso il *judicial review*, sono peraltro disponibili altre azioni nei confronti dei *national governing bodies*, tanto da garantire, comunque, un controllo giurisdizionale tutt'altro che

¹⁷ Il *judicial review* permette ad un individuo che si ritenga leso da un atto o da una decisione di un ente pubblico (ad esempio, un'autorità locale) di contestare la legalità dell'atto in questione dinanzi alla *High Court*, allo scopo di stabilire se la procedura decisionale sia stata corretta; la *High Court* non interviene sul merito della decisione, ma si limita ad un controllo di legittimità. Così, la Corte può accertare se la decisione è stata assunta *ultra vires*, cioè eccedendo i poteri conferiti all'ente pubblico o se procedendo ragionevolmente fosse possibile giungere alla decisione in questione (secondo i criteri stabiliti dalla sentenza *Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation* [1948] 1 KB 223, la decisione non avrebbe potuto essere adottata da alcuna autorità "ragionevole", l'autorità procedente ha dato risalto a considerazioni irrilevanti oppure ha ommesso di prendere in considerazione elementi, invece, rilevanti) o, ancora, se siano state o meno rispettate le forme processuali oppure se la decisione sia stata effettivamente imparziale. In questi casi, la decisione può essere annullata. L'ente deve dunque assumere una nuova decisione, secondo i criteri prestabiliti, oppure ovviare a qualsiasi riscontrato difetto nella enunciazione dei criteri prima di sottoporre il caso in questione ad una nuova udienza.

¹⁸ [1993] 1 WLR 909.

L'Aga Khan era il proprietario di un cavallo da corsa sul quale erano stati riscontrati residui di sostanze dopanti nel corso di controlli anti-doping. Il cavallo era dunque stato squalificato da parte del Comitato disciplinare della *Jockey Club*. L'Aga Khan aveva impugnato in sede giudiziaria la decisione del Comitato, adducendo il fatto che il controllo giurisdizionale fosse lo strumento adeguato per contestare la decisione del Comitato disciplinare, in quanto il *Jockey Club* agiva in qualità di ente pubblico. In tal senso, si faceva valere che il *Jockey Club* regolava l'attività dell'ippica nel Regno Unito, come comprovato dal fatto che esso controllava in maniera esclusiva un'attività nazionale di importanza rilevante: i suoi poteri erano di una natura e di una portata tali da avere un effetto su un'ampia sezione del pubblico; inoltre, era stato creato con un regio decreto ed in sua assenza i pubblici poteri avrebbero dovuto creare un ente chiamato a svolgere le medesime funzioni. Inoltre, si era avanzata la tesi che il rapporto tra l'ente ed i suoi iscritti non fosse propriamente consensuale, in quanto gli iscritti non potevano non sottomettersi alla giurisdizione del *Jockey Club* se volevano praticare l'ippica. Dunque, alla luce del fatto che, sebbene il *Jockey Club* non esercitasse poteri riconducibili a quello esecutivo o poteri conferiti per legge, a causa del suo controllo monopolistico di un'attività di rilievo nazionale che poteva avere un effetto sui diritti dei cittadini e sulle possibilità di questi ultimi di ottenere un guadagno, esso agiva in veste di ente pubblico che poteva essere assoggettato al controllo giurisdizionale.

La Corte ha respinto tali prospettazioni, affermando, che nonostante la sua istituzione attraverso un regio decreto, il *Jockey Club* rimaneva un ente privato, poiché i suoi poteri non potevano in alcun senso essere definiti come "governativi", e non poteva in alcun modo essere definito come una emanazione dello Stato. Il potere di cui godeva il *Jockey Club* con riguardo a tutti i suoi iscritti derivava dal consenso di tali individui ad essere vincolati alle *Rules of Racing*, come stabilite dal *Club*. Si trattava dunque di un rapporto di natura privata, la cui legittimità si poteva accertare solamente con riferimento al normale diritto contrattuale, oppure, nei casi in cui non sussistesse un contratto, per mezzo della normale giurisdizione di mera legittimità delle corti. Non poteva esserci alcun controllo giurisdizionale nel merito.

meramente simbolico. Tanto ciò è vero che la possibilità di adire la giustizia comune per controversie riguardo alle regole ed alle procedure interne dei *governing bodies* ha fatto sì che la *International Amateur Athletics Federation* trasferisse la propria sede da Londra al Principato di Monaco, in un tentativo di proteggersi da ulteriori processi legali¹⁹.

4.3. La giurisdizione di legittimità delle corti

Le corti dispongono di un potere di controllo a titolo di semplice supervisione, cioè di mera legittimità, derivante dal *common law* ed esercitabile (anche) nel contesto sportivo²⁰. Con riguardo a tale giurisdizione, non esiste alcuna necessità di stabilire la preesistenza di un vincolo contrattuale tra le parti (in presenza di un contratto, però, insorge anche la possibilità di ottenere un ulteriore rimedio, oltre alla semplice supervisione). In questi casi, la parte ricorrente deve dimostrare che il *national governing body* esercita un grado significativo di controllo su una parte rilevante dello sport, e che la decisione da essa assunta ha avuto effetti importanti sulla stessa ricorrente, soprattutto con riguardo alla sua possibilità di guadagnarsi da vivere per mezzo dello sport. Il *governing body* ha l'obbligo di agire correttamente, nel rispetto del diritto generale ed entro le regole da esso stesso stabilite; ciò non significa, peraltro, che sussista un obbligo di giungere ad una decisione giusta.

Nella sentenza *Bradley v Jockey Club*²¹, la Corte d'appello ha affermato che, nonostante la mancanza di un legame contrattuale tra la parte richiedente ed il *Jockey Club*, la corte ha comunque la giurisdizione di emanare una dichiarazione, oppure una ingiunzione, con riferimento alle decisioni dei tribunali sportivi che ledano il diritto al lavoro di cui gode un individuo. Nella valutazione della decisione, le corti debbono seguire una procedura molto simile a quella prevista per il controllo giurisdizionale, ovvero dettata dalla necessità di accertare se il *national governing body* oppure i suoi organi di giustizia interni abbiano agito eccedendo dai propri poteri oppure in maniera contrastante con gli interessi della giustizia naturale, o ancora in maniera parziale, irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, dando risalto ad elementi irrilevanti o non prendendo in considerazione elementi rilevanti.

4.4. L'invocabilità di un *restraint of trade*

Di fronte al giudice comune, la parte ricorrente può anche far riferimento alla dottrina del *restraint of trade*, la restrizione del commercio. In tali casi, la parte ricorrente deve dimostrare di aver subito un impedimento alla possibilità di guadagnarsi da vivere e che la limitazione non è nel pubblico interesse. La parte convenuta, a sua difesa, deve dimostrare che la restrizione era proporzionata e ragionevole alla luce delle circostanze particolari del caso.

Una siffatta restrizione è stata invocata soltanto di rado, anche a causa dello sviluppo del diritto della concorrenza e del mercato unico europei. Tale diritto, infatti, ha applicazione alle dispute relative allo sport, purché il comportamento oppure il rapporto in questione possano avere effetti su una certa attività economica. Solamente le regole inerenti al gioco e necessarie per il suo svolgimento e la sua gestione, nonché le decisioni arbitrali, non potranno essere soggette alle regole a tutela della concorrenza. Ciò significa, però, che praticamente tutti i comportamenti dei soggetti

¹⁹ *Gasser v Stinson* (unreported), *High Court* (QBD), 15 giugno 1998.

²⁰ *Nagle v Feilden*, [1966] 2 QB 633.

²¹ [2005] EWCA Civ 1056.

sportivi relativi ad attività professionistiche o semi-professionistiche possono essere assoggettate al diritto comunitario²².

4.5. Il rimedio contrattuale

In molti casi, il rapporto tra le parti lese ed il *national governing body* è di natura contrattuale; la parte che pretende di aver subito una lesione può così intentare un processo per la violazione delle clausole esplicite oppure implicite del contratto.

Una volta dimostrata l'esistenza di un nesso contrattuale, e la violazione delle relative clausole, la parte richiedente può proporre un'azione per ottenere una dichiarazione oppure una ingiunzione che costringa il *national governing body* a modificare le proprie procedure decisionali, oppure a risarcire gli eventuali danni provocati (tale ultima richiesta non sarebbe possibile ricorrendo alla giurisdizione di semplice legittimità delle corti, in quanto gli unici rimedi ivi previsti sono una dichiarazione oppure una ingiunzione).

²² Se la regola è classificabile come una restrizione ai sensi del diritto della concorrenza e può incidere sul mercato unico, essa deve essere giustificabile alla luce dell'articolo 101(3) TFUE. In questi casi, l'analisi richiede quattro passaggi. Innanzi tutto, bisogna accertare se l'ente sportivo in questione è definibile come un'impresa oppure un gruppo di imprese; poi, se la regola in questione è una restrizione della concorrenza contraria all'articolo 101(1) TFUE oppure un abuso di una posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE. Se la regola è una restrizione in questo senso, è necessario stabilire se essa comporta un impatto sul commercio tra gli Stati membri; in tal caso, è da verificare se essa possa essere giustificata ai sensi dell'articolo 101(3), in quanto i vantaggi da essa derivanti hanno un peso maggiore rispetto alla restrizione imposta. Se invece la regola costituisce una limitazione di una delle libertà fondamentali, essa deve essere obiettivamente giustificabile.

SPAGNA

di Carmen Guerrero Picó

1. Il diritto dello sport

1.1. Le fonti di disciplina

La Costituzione spagnola del 1978, nell'enucleare i principi che conformano la politica sociale ed economica, si fa eco della rilevanza del fenomeno sportivo e del suo collegamento con la salute dei cittadini. L'art. 43, comma 3, Cost. stabilisce che "i pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero". Quindi, non si può dire che esista un diritto fondamentale allo sport, ma la Legge fondamentale, comunque, garantisce allo sport una protezione: il suo riconoscimento, rispetto e protezione deve ispirare la legislazione positiva, la pratica giudiziaria e, più in generale, l'azione dei pubblici poteri, potendo tuttavia essere invocato di fronte alla giurisdizione ordinaria soltanto in conformità a quanto disposto dalle leggi che lo attuano (art. 53, comma 3, Cost.).

La legge statale che disciplina in maniera generale questa materia è la legge n. 10/1990, del 15 ottobre, sullo sport (d'ora in avanti, LS). Altre norme incidono specificamente su ambiti specifici, quali la tutela della salute e la lotta contro il *doping*, la lotta contro la violenza, il razzismo e l'intolleranza, l'insegnamento sportivo, le società per azioni sportive, gli sportivi professionisti, etc.¹.

D'altra parte, la Costituzione ha stabilito che spetta alle Comunità autonome la "promozione dello sport e dell'adeguata utilizzazione del tempo libero" (art. 148, comma 1, numero 19, Cost.). Questa competenza è stata assunta in tutti gli statuti di autonomia e si hanno dunque tante leggi autonome sullo sport quante sono le Comunità. Peraltro, anche gli enti locali hanno talune competenze in materia.

Naturalmente, le leggi – statali o autonome che siano – consentono integrazioni ed attuazioni da parte degli statuti e dei regolamenti delle federazioni e delle altre associazioni sportive, chiamate ad adeguare la normativa generale alle peculiarità di ciascuno sport².

1.2. L'esclusione di un "ordinamento sportivo"

In Spagna non esiste un ordinamento sportivo vero e proprio, un ordinamento, cioè, autonomo rispetto all'ordinamento generale: il dibattito circa l'esistenza di un "ordinamento sportivo" è circoscritto all'ambito dottrinale³.

¹ La legislazione statale in materia sportiva può essere consultata a partire dalla seguente pagina *internet*: <http://www.csd.gob.es/csd/informacion/legislacion-basica/view>.

² Sulle fonti dello sport, si veda I. AGIRREAZKUENAGA, "Claves para la comprensión del ordenamiento jurídico del deporte", in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 57, settembre-dicembre 1999, 33-64.

³ "Per proclamare l'autonomia scientifica di una disciplina giuridica è necessario il concorso di tre requisiti: una realtà sociale debitamente delimitata e chiaramente identificabile, la presenza di categorie giuridiche proprie ed omogenee e l'esistenza di principi giuridici singolari che servono a dare un significato unitario, integrato e sistematico delle norme che articolano tale branca [dell'ordinamento generale]. Tuttavia, il c.d. diritto dello sport non gode né di categorie né di principi propri. Donde si desume la sua mancanza di autonomia scientifica e l'impossibilità del suo riconoscimento scientifico come branca indipendente all'interno dell'universo giuridico". Così si esprime LUIS MARÍA

Per contro, è riscontrabile un alto grado di interventismo da parte dei pubblici poteri: l'attività sportiva ha una forte componente di natura pubblica; si tratta di una materia di interesse generale, il che giustifica l'intervento dell'amministrazione nella sua organizzazione ai fini del suo sviluppo. Tutto ciò si riflette anche su un modello di giustizia sportiva *publicado*: benché lo sport sia gestito da federazioni ed associazioni private, queste esercitano la potestà disciplinare per delega, e le loro decisioni possono essere oggetto di controllo da parte dell'amministrazione e, se del caso, dalla giurisdizione contenzioso-amministrativa.

2. La *governance* dello sport

2.1. Il *Consejo Superior de Deportes*

L'intervento dell'amministrazione dello Stato nell'organizzazione e nell'esercizio dello sport si concretizza attraverso il *Consejo Superior de Deportes* (Consiglio generale degli sport), organismo autonomo di natura amministrativa (art. 7 LS), inserito attualmente nella struttura della Presidenza del Governo⁴.

Gli organi direttivi del Consiglio superiore degli sport sono il presidente, che ha il rango di segretario di Stato (art. 9 LS), e la *Comisión Directiva* (art. 7, comma 3, LS), integrata da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, delle Comunità autonome, degli enti locali e delle federazioni sportive spagnole, nonché da persone di riconosciuto prestigio nel mondo dello sport (art. 10 LS).

Tra le altre competenze, spetta al Consiglio superiore degli sport: *a*) autorizzare e revocare (con adeguata motivazione) la costituzione delle federazioni sportive spagnole, nonché approvare i loro statuti e regolamenti; *b*) concordare con le federazioni sportive spagnole i loro obiettivi, programmi sportivi, il loro bilancio e la loro struttura organica e funzionale, sottoscrivendo all'uopo *convenios* di natura amministrativa; *c*) concedere le sovvenzioni economiche che spettino alle federazioni sportive ed alle altre entità ed associazioni sportive, ispezionando e comprovando la loro rispondenza al perseguimento dei fini previsti nella legge sullo sport; *d*) agire in coordinamento con le Comunità autonome relativamente all'attività sportiva generale e cooperare con le stesse nell'esercizio delle competenze che esse si vedono riconosciute nei loro statuti di autonomia (art. 8 LS).

2.2. Le federazioni sportive

La legge sullo sport riconosce per la prima volta la natura privata delle federazioni sportive spagnole, pur attribuendo loro funzioni pubbliche di natura amministrativa. Così recita l'art. 30 LS:

1. Le federazioni sportive spagnole sono enti privati, con personalità giuridica propria, il cui ambito di operatività si estende a tutto il territorio dello Stato, nell'esercizio delle competenze di questo, integrate da federazioni sportive di ambito autonomico, clubs sportivi, sportivi, tecnici,

CAZORLA; nel medesimo senso, GABRIEL REAL FERRER; *contra*, nel senso della configurabilità di una autonomia del diritto sportivo, JOSÉ BERMEJO VERA.

Nelle motivazioni della STC 1/1986, del 10 gennaio, si usa l'espressione "in conformità con il nostro ordinamento sportivo" (FJ 3), e la STC 259/2000, del 30 ottobre, fa accenno a "la cosiddetta giurisdizione sportiva" (FJ 2), ma trarre conseguenze giuridiche da queste parole appare obiettivamente eccessivo. Il Tribunale costituzionale si riferisce, infatti, semplicemente alle norme sportive ed al mancato esaurimento dei ricorsi amministrativi nell'ambito della contestazione circa l'esercizio in concreto della potestà disciplinare.

⁴ Regio decreto n. 638/2009, del 17 aprile.

*giudici ed arbitri, ligas profesionales*⁵, se del caso, ed altri enti collettivi interessati che promuovono, praticano o contribuiscono allo sviluppo dello sport.

2. Le federazioni sportive spagnole, oltre alle proprie attribuzioni, esercitano, per delega, funzioni pubbliche di natura amministrativa, agendo in questo caso come agenti collaboratori della pubblica amministrazione.

È necessario distinguere, tra gli atti posti in essere dalle federazioni, quelli di natura privata e quelli adottati nell'esercizio di funzioni pubbliche delegate, sottoposti al coordinamento ed al controllo del *Consejo Superior de Deportes* (art. 33 LS). L'art. 3 del regio decreto n. 1835/1991, del 20 dicembre, sulle federazioni sportive spagnole e sul registro delle associazioni sportive, elenca le loro funzioni di natura pubblica, tra cui emergono: a) il qualificare e l'organizzare, se del caso, le attività e le competizioni ufficiali di ambito statale; b) l'organizzare o il controllare le competizioni ufficiali di carattere internazionale che si debbano svolgere sul territorio dello Stato; c) l'esercizio della potestà disciplinare sportiva, nei termini stabiliti dalla legge sullo sport, dalla normativa di attuazione e dai loro statuti e regolamenti; d) l'esecuzione, se del caso, delle decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva.

Gli atti adottati dalle federazioni nell'esercizio di funzioni pubbliche di natura amministrativa sono impugnabili davanti all'amministrazione che ha operato la delega o che esercita il controllo.

La delega alle federazioni sportive delle competenze pubbliche è particolare. L'art. 13 della legge n. 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune, stabilisce che "gli organi delle diverse amministrazioni pubbliche potranno delegare l'esercizio delle competenze che spettano loro ad altri organi della stessa amministrazione, anche se non siano gerarchicamente dipendenti, o ad enti di diritto pubblico da queste vincolati o di queste dipendenti". Nel caso qui in esame, non si tratta di una delega tra organi amministrativi, ma da un organo amministrativo, qual è il *Consejo Superior de Deportes*, ad enti associativi privati. Questa peculiarità assumeva rilevanza al momento di individuare l'organo giudiziario competente per giudicare sulle controversie sportive (si veda, a questo proposito, *infra*, par. 4.).

3. La risoluzione delle controversie all'interno dell'ordinamento sportivo

3.1. In generale

Tradizionalmente, la letteratura ha evidenziato che le autorità sportive soffrono del c.d. "complesso dell'isola", donde il rifiuto di tutto ciò che proviene dai poteri pubblici, che cercano di "intromettersi" nell'ambito sportivo, e l'aspirazione a risolvere i conflitti sportivi attraverso i propri organi, negando la possibilità di adire i tribunali ordinari. Anche in Spagna si era cercato, durante il franchismo, di frenare l'ingerenza degli organi giurisdizionali comuni nella risoluzione delle controversie sportive⁶, tuttavia la situazione è completamente cambiata con l'instaurazione della democrazia.

⁵ Nelle federazioni sportive spagnole dove esista una competizione ufficiale di carattere professionistico di ambito statale si costituiscono *ligas*, integrate esclusivamente e obbligatoriamente da tutti i *clubs* che ad esse partecipino. Le *ligas profesionales* hanno personalità giuridica e godono di autonomia per l'organizzazione interna e per il loro funzionamento rispetto alla federazione sportiva spagnola di cui fanno parte.

⁶ Durante il regime franchista esisteva il divieto per ogni sportivo o società sportiva di ricorrere ad altro organo che non fosse la *Delegación Nacional de Deportes*. Si veda *infra*, nota 21.

I principi costituzionali applicabili al procedimento disciplinare sportivo possono essere così elencati: la riserva di legge per le infrazioni e sanzioni⁷; il principio di irretroattività delle norme sanzionatrici (eccezion fatta per la retroattività delle norme più favorevoli); il principio del *ne bis in idem*; i principi di proporzionalità e di difesa e la presunzione di innocenza⁸.

Tra i principi specifici della disciplina sportiva si individuano, invece: il principio di esecutività immediata delle sanzioni ed il principio *pro competitione*, funzionale ad evitare che la potestà disciplinare diventi un impedimento od ostacolo allo svolgimento della competizione o sia utilizzata per alterare artificiosamente i suoi risultati.

La potestà disciplinare sportiva si considera una specialità della potestà sanzionatrice generale dell'amministrazione⁹. Gli atti dettati nel suo esercizio, una volta esaurite le vie di ricorso in sede amministrativa¹⁰, sono sottoposti al controllo dei tribunali dell'ordine contenzioso-amministrativo. Rispetto al regime generale, le sanzioni sportive presentano peraltro una peculiarità assai significativa: come regola, le sanzioni amministrative non sono esecutive fino all'esaurimento dei ricorsi amministrativi; invece, le sanzioni disciplinari sono efficaci da quando sono erogate dall'organo disciplinare competente della federazione sportiva in questione (anche se si possono concedere sospensioni alla luce delle circostanze del caso concreto).

3.2. La tipizzazione delle infrazioni e delle sanzioni

Il titolo XI della legge sullo sport (artt. da 73 a 85) è dedicato ai provvedimenti disciplinari in ambito sportivo ed è stato attuato dal regio decreto n. 1591/1992, del 23 dicembre, che approva il regolamento di disciplina sportiva. La disciplina sportiva può essere definita come “il sistema di norme che permette l'imposizione di sanzioni, o il controllo sulle stesse, da parte di organi investiti di potestà disciplinare, ai soggetti subordinati all'ordinamento giuridico sportivo, sulla base di relazioni di soggezione speciale [che collegano determinate persone all'organizzazione sportiva], come conseguenza della commissione di infrazioni previamente tipizzate, e mediante i provvedimenti giuridici previsti”¹¹.

Così recita l'art. 73 LS:

⁷ La STC 81/2009, del 23 marzo, ha dichiarato l'illegittimità dell'abrogato art. 69, comma 3, lettera c), LS, che definiva infrazione lieve qualsiasi condotta contraria alla legge ed ai regolamenti che non fosse una infrazione molto grave. Il Tribunale costituzionale ha riscontrato la violazione della riserva di legge di cui all'art. 25, comma 1, Cost. perché, nonostante si trattasse di una norma legislativa, essa non conteneva gli elementi essenziali dalla condotta anti-giuridica, permettendo una disciplina regolamentare indipendente.

⁸ Cfr. A. RODRÍGUEZ MERINO, “Los conflictos deportivos y sus formas de solución: especial referencia al sistema disciplinario deportivo”, in J. ESPARTERO CASADO (coord.), *Introducción al Derecho del deporte*, Madrid, Dykinson, 2009, 254-259.

⁹ Nella stessa legge sullo sport si contemplano, infatti, altre manifestazioni della potestà sanzionatrice a tutela dell'ordine pubblico, diverse dalla potestà disciplinare (titolo IX, relativo alla prevenzione della violenza negli spettacoli sportivi). Si veda anche la legge n. 19/2007, dell'11 luglio, contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.

¹⁰ L'art. 3, comma 3, del regio decreto n. 1835/1991, sulle federazioni sportive, stabilisce che: “gli atti adottati dalle federazioni sportive spagnole [o dagli enti che da esse dipendono] nell'esercizio delle funzioni pubbliche di natura amministrativa, sono suscettibili di ricorso davanti al *Consejo Superior de Deportes*, le cui decisioni esauriscono i rimedi in via amministrativa”.

¹¹ Cfr. A. RODRÍGUEZ MERINO, “Los conflictos deportivos...”, cit., 249.

1. *L'ambito della disciplina sportiva, agli effetti della presente legge, e quando si tratti di attività o di competizioni di ambito statale¹² e, se del caso, internazionale, o che coinvolgano persone che partecipino ad esse, si estende alle infrazioni alle regole del gioco o della competizione ed alle norme generali sportive tipizzate in questa legge, nelle sue norme di attuazione e negli statuti o regolamenti dei clubs sportivi, delle ligas profesionales e delle federazioni sportive spagnole¹³.*

2. *Sono infrazioni alle regole del gioco o della competizione le azioni od omissioni che, durante il corso del gioco o della competizione, vulnerino, ostacolino o perturbino il loro normale sviluppo.*

Sono infrazioni alle norme generali sportive le altre azioni od omissioni che siano contrarie a quanto disposto in tali norme.

La legge sullo sport stabilisce un quadro minimo delle infrazioni¹⁴ e delle sanzioni¹⁵. Determina anche le circostanze in cui si fa luogo alla esenzione da responsabilità, a circostanze aggravanti ed

¹² Questo sistema è stato incorporato nella normativa sportiva di ambito autonomico, non solo perché le leggi sullo sport delle Comunità autonome hanno accolto le sue linee basilari, ma anche perché così è imposto dal modello di integrazione delle federazioni sportive spagnole ed autonome.

¹³ La potestà disciplinare non può estendersi a rapporti di natura associativa che non riguardino strettamente le regole della competizione. Trattandosi di decisioni disciplinari interne, derivate da controversie puramente associative, estranee alla competizione, non si esercitano potestà amministrative e le decisioni saranno oggetto di controllo dai tribunali dell'ordine giurisdizionale civile (STC 259/2000, del 30 ottobre).

¹⁴ Art. 76 LS:

“1. Sono, in ogni caso, infrazioni molto gravi alle regole di gioco o della competizione o alle norme sportive generali: a) gli abusi di autorità; b) la mancata osservanza delle sanzioni imposte; c) le attività volte a predeterminare, mediante compensi, intimidazione o semplici accordi, il risultato di una prova o competizione; d) la promozione dell'uso, l'incitamento, la consumazione o l'utilizzazione di pratiche proibite di cui all'art. 56 LS, il rifiuto di sottoporsi ai controlli richiesti dagli organi e dalle persone competenti, nonché qualsiasi azione od omissione che ostacoli o perturbi la corretta realizzazione di tali controlli, e l'inadempimento dell'obbligo di informazione imposta agli sportivi all'art. 58, comma 1, LS, in ordine alla loro reperibilità, o la comunicazione di informazione falsa; e) i comportamenti, atteggiamenti e gesti aggressivi ed antisportivi di giocatori, rivolti all'arbitro, ad altri giocatori o al pubblico, nonché le dichiarazioni pubbliche dei dirigenti, amministratori di fatto o di diritto dei *clubs* sportivi e delle società per azioni sportive, tecnici, arbitri e sportivi che incitino le loro squadre o gli spettatori alla violenza; f) la mancata corrispondenza non giustificata alle convocazioni delle selezioni sportive nazionali; g) la partecipazione a competizioni organizzate da paesi che promuovano la discriminazione razziale, o con sportivi che li rappresentino; h) la partecipazione, l'organizzazione, la direzione, l'occultamento o l'agevolazione di atti, condotte o situazioni che possano indurre o essere considerati come atti violenti, razzisti o xenofobi.

2. Parimenti, sono infrazioni molto gravi specifiche dei presidenti e degli altri membri direttivi degli organi delle federazioni sportive spagnole e delle *ligas profesionales*, le seguenti: a) il mancato rispetto degli accordi adottati in seno all'assemblea generale, dei regolamenti elettorali e di altre disposizioni statutarie o regolamentari; b) la mancata convocazione, nei termini o condizioni legali, in forma sistematica e reiterata, degli organi collegiali federativi; c) la mancata esecuzione delle decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva; d) lo scorretto utilizzo di fondi privati o delle sovvenzioni, di crediti, avalli ed altri aiuti di Stato, dei suoi enti autonomi oppure concessi in altro modo ma comunque a carico delle finanze dello Stato; e) l'impegno per spese di carattere pluriennale incidenti sul bilancio delle federazioni sportive, senza la prescritta autorizzazione; f) l'organizzazione di attività o competizioni sportive ufficiali di carattere internazionale, senza la prescritta autorizzazione; g) l'omissione del dovere di assicurare il corretto svolgimento degli spettacoli sportivi che implicino rischio per gli spettatori e che si materializzino in invasioni di campo, coazione di fronte agli sportivi, arbitri o squadre partecipanti, in generale.

3. Oltre a quelle enunciate nei commi precedenti per le rispettive *ligas profesionales*, sono infrazioni specifiche molto gravi dei *clubs* sportivi di carattere professionale e, se del caso, dei loro amministratori o dirigenti: a) il mancato rispetto degli accordi di tipo economico adottati in seno alla rispettiva *liga profesional*; b) l'inadempimento dei doveri o degli impegni assunti con lo Stato o con gli sportivi; c) il mancato rispetto del regime di responsabilità dei membri delle giunte direttive.

4. Sono, in ogni caso, infrazioni gravi: a) il mancato rispetto reiterato di ordini ed istruzioni degli organi sportivi competenti; b) gli atti notori e pubblici che attentino alla dignità o al decoro sportivo; c) l'esercizio di attività pubbliche o private dichiarate incompatibili con l'attività o funzione sportiva svolta.

5. Sono infrazioni di carattere lieve le condotte chiaramente contrarie alle norme sportive che non siano molto gravi o gravi.

attenuanti ed esimenti, nonché i termini di prescrizione (artt. 77, 78 e 80); sancisce il principio di esecutività immediata delle sanzioni (e le relative eccezioni; art. 81); determina le condizioni minime e generali dei provvedimenti disciplinari (art. 81); contempla il dovere degli organi disciplinari competenti di comunicare al pubblico ministero le infrazioni che possano configurarsi come fattispecie di reato, con la possibilità di accordare la sospensione del provvedimento disciplinare e, se del caso, adottare misure cautelari (art. 83).

In linea generale, si attribuisce alle federazioni sportive la capacità di precisare nei loro statuti e regolamenti un sistema tipizzato di infrazioni, per renderlo più adeguato alle peculiarità delle regole di ogni disciplina sportiva.

3.3. I titolari della potestà disciplinare

Secondo quanto disposto dall'art. 74 LS, la potestà disciplinare attribuisce ai relativi titolari la facoltà di indagare e, se del caso, sanzionare o correggere le persone o gli enti sottoposti al procedimento, secondo le rispettive competenze (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo specifica che l'esercizio della potestà disciplinare sportiva spetta a: *a)* i giudici o gli arbitri, durante lo svolgimento degli incontri o delle competizioni sportive, con soggezione alle regole stabilite per ciascuna disciplina sportiva; *b)* i *clubs* sportivi, rispetto ai soci o agli associati, sportivi o tecnici e dirigenti o amministratori; *c)* le federazioni sportive spagnole (su tutte le persone che fanno parte della propria struttura organica; sui *clubs* sportivi e sui loro sportivi, tecnici e dirigenti; sui giudici ed arbitri, e, in generale, su tutte le persone e tutti gli enti che, essendo federati, svolgono la loro attività sportiva in ambito statale); *d)* le *ligas profesionales* (sui *clubs* sportivi che partecipano a competizioni ufficiali di carattere professionistico e sui loro dirigenti o amministratori); *e)* il Comitato spagnolo di disciplina sportiva (sulle stesse persone e sugli stessi enti su cui hanno potestà le federazioni sportive spagnole, nonché sulle stesse federazioni e sui relativi dirigenti e sulle *ligas profesionales*).

La dottrina segnala, peraltro, che, *a rigori*, le persone e gli enti considerati nei commi *a)* e *b)* non esercitano una potestà disciplinare in senso stretto: i rapporti tra i *clubs* e i loro soci, sportivi, amministratori etc. sono di natura civile o lavorativa; e l'intervento di un arbitro in applicazione di

6. Sono infrazioni molto gravi in materia di società per azioni sportive: *a)* l'acquisto di azioni o valori di una società per azioni sportiva in modo che si venga in possesso di più del venticinque per cento dei diritti di voto della stessa senza ottenere l'autorizzazione espressa o presunta del *Consejo Superior de Deportes*, o l'acquisto di azioni o quote di una società per azioni sportiva in violazione del divieto stabilito nell'art. 23, comma 2, LS; *b)* l'inadempimento del dovere di presentare la relazione di *audit* dei conti annuali o la relazione di gestione nei termini e conformemente alla LS; *c)* la negazione, l'ostruzione o la resistenza all'esame da parte del *Consejo Superior de Deportes* del registro di azioni nominative; *d)* la negazione, l'ostruzione o la resistenza alla sottoposizione agli *audit* disposti dal *Consejo Superior de Deportes* ex art. 26, comma 3, LS. [...]

7. Sono infrazioni gravi in materia di società per azioni sportive l'inadempimento del dovere di comunicazione dell'acquisto e vendita di partecipazioni significative di una società per azioni sportiva, nonché il ritardo ingiustificato nell'adempimento del dovere di aggiornare il registro di azioni nominative nei termini indicati nell'art. 23, comma 6. [...]

8. Sono infrazioni molto gravi e gravi in materia di *doping* nello sport quelle contemplate nella normativa sulla protezione della salute e sulla lotta contro il *doping* nello sport, che si prevedono nella legislazione specifica [legge *orgánica* n. 7/2006, del 21 novembre, di protezione della salute e di lotta contro il *doping* nello sport], senza pregiudizio dell'applicazione suppletiva, se del caso, delle disposizioni della presente legge".

¹⁵ L'art. 79 LS prevede le sanzioni per responsabilità disciplinare sportiva, che vanno da quelle di natura economica, all'inabilitazione, la sospensione o la privazione della licenza federale (a titolo temporaneo o definitivo), alla chiusura del campo, alla partita a porte chiuse, all'espulsione dalla competizione professionale, etc.

una regola del gioco (ad es., la concessione di un rigore) non ha rilevanza disciplinare, almeno in linea di principio¹⁶.

3.4. L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

L'art. 82 LS stabilisce quali sono le condizioni in presenza delle quali i provvedimenti disciplinari sportivi sono irrogati, distinguendo tra provvedimenti ordinari e straordinari¹⁷:

1. Sono condizioni generali e minime per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari le seguenti:

a) i giudici o arbitri esercitano la potestà disciplinare durante lo svolgimento degli incontri o delle prove, in forma immediata, dovendosi prevedere, in questo caso, un adeguato sistema di reclami successivo;

b) nelle prove o competizioni sportive, la cui natura richieda l'intervento immediato degli organi disciplinari per garantire il loro normale svolgimento, si dovranno prevedere provvedimenti che permettano di coniugare l'attività immediata di quegli organi uditi gli interessati e con il diritto al reclamo degli stessi;

c) il procedimento ordinario, applicabile per l'irrogazione di sanzioni per infrazione alle regole del gioco o della competizione, dovrà assicurare il normale sviluppo della competizione, nonché garantire l'audizione degli interessati ed il diritto al ricorso; e

d) il procedimento straordinario, che si avvierà per le sanzioni corrispondenti alle altre infrazioni, si adatterà ai principi ed alle regole della legislazione generale, come concretizzato nel regolamento di attuazione della presente legge con tutti gli elementi necessari¹⁸.

2. I verbali sottoscritti dai giudici o dagli arbitri dell'incontro, prova o competizione costituiranno mezzo documentale necessario, in sede di prova delle infrazioni alle regole e norme sportive.

3. Negli sport specifici che ciò richiedano, si potrà prevedere che, nella valutazione delle infrazioni disciplinari, le dichiarazioni dell'arbitro o del giudice si presumano certe, salvo errore materiale manifesto.

Come nel caso delle infrazioni e delle sanzioni, la legge sullo sport prevede un quadro minimo di provvedimenti disciplinari, la cui attuazione, diretta ad adattarlo alle peculiarità delle rispettive discipline sportive, spetta agli statuti delle federazioni sportive spagnole.

Le federazioni, di solito, istituiscono organi collegiali (*comités disciplinarios*, cui però possono essere affidate anche altre funzioni), ma si opta talvolta per un organo monocratico (*jueces únicos*). Talune federazioni preferiscono adottare un sistema di doppia istanza federativa (*comité de competición* e *comité de apelación*) – come le federazioni di calcio e di pallacanestro – o un sistema di unica istanza federativa (come la federazione di atletica).

3.5. Il Comitato spagnolo di disciplina sportiva

¹⁶ Ad es., l'espulsione di un giocatore per aggressione nei confronti di un altro può avere rilevanza disciplinare, perché si tratta di una violazione delle regole del gioco, ma la decisione del arbitro non può essere oggetto di revisione, è una decisione che esaurisce i suoi effetti con l'incontro, a prescindere delle conseguenze che possa avere.

¹⁷ Si noti che, per la sua specialità, in materia di *doping* si fa luogo ad un *tertium genus* (artt. da 4 a 14 del regio decreto n. 63/2008, del 25 gennaio, sul procedimento per imporre e controllare sanzioni disciplinari in materia di *doping*).

¹⁸ Si rinvia, quindi, a quanto stabilito dagli artt. 107 e ss. della legge n. 30/1992, e a quanto stabilito dal regio decreto n. 1591/1992.

Nonostante la legge sullo sport qualifichi la potestà disciplinare sportiva come una funzione pubblica e affidi il suo esercizio alla responsabilità delle autorità sportive, si affida al Comitato spagnolo di disciplina sportiva, organo statale ascritto organicamente al *Consejo Superior de Deportes*, ma che agisce in autonomia, il compito di riesaminare le decisioni disciplinari¹⁹. Decide in ultima istanza, in sede amministrativa, sulle questioni disciplinari sportive di sua competenza (art. 84, comma 1, LS) e le sue decisioni (*resoluciones*) non sono suscettibili di alcun ricorso se non in via giudiziaria. Spetta alle federazioni sportive l'esecuzione di quanto da esso stabilito (art. 84, comma 5, LS).

3.6. Cenni sulla risoluzione extragiudiziale dei conflitti sportivi

Il titolo XIII della legge sullo sport prevede che i conflitti di natura giuridico-sportiva tra sportivi, tecnici, giudici o arbitri, *clubs* sportivi, associati, federazioni sportive ed altre parti interessate, *possano*²⁰ essere risolti in applicazione di formule di risoluzione extragiudiziale dei conflitti (art. 87 LS), nel rispetto della legislazione statale in materia.

Gli statuti dei *club* sportivi, delle federazioni sportive spagnole e delle *ligas profesionales* possono prevedere un sistema di conciliazione o arbitrato in cui si deve contemplare (art. 88, comma 2, LS): *a*) il metodo per manifestare l'inequivocabile volontà di sottoposizione degli interessati a tale sistema; *b*) le materie, le cause ed i requisiti di applicazione delle formule di conciliazione o arbitrato; *c*) gli organismi o le persone incaricate di risolvere o decidere i conflitti; *d*) il sistema di riacquiescenza di coloro che svolgano le funzioni di conciliazione o arbitrato, nonché quello della relativa opposizione; *e*) il procedimento attraverso il quale si svolgono queste funzioni, rispettando, in ogni caso, i principi costituzionali e, in particolare, quelli del contraddittorio, di parità tra le parti ed il diritto ad essere ascoltati; *f*) i metodi di esecuzione delle decisioni derivate dalle funzioni conciliative o arbitrali.

4. La possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo

Come detto, le decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva sono suscettibili di ricorso dinanzi la giurisdizione contenzioso-amministrativa²¹.

¹⁹ A tale Comitato spetta anche il compito di avviare il procedimento e decidere sui provvedimenti disciplinari su richiesta del *Consejo Superior de Deportes* nelle ipotesi di cui all'art. 76, seguendo la legislazione amministrativa, ma applicando le sanzioni sportive previste dalla legge sullo sport derivate dalla violazione delle regole del gioco o della competizione.

²⁰ Nell'ordinamento spagnolo la nota distintiva dell'arbitrato è il suo carattere volontario. Il Tribunale costituzionale, con sentenza n. 174/1995, del 23 novembre, ha dichiarato l'illegittimità di qualsivoglia formula arbitrale obbligatoria.

Sull'arbitrato nello sport spagnolo, si veda A. ROLDÁN MARTÍNEZ, "Arbitraje y Derecho deportivo", in J. L. COLLANTES GONZÁLEZ, *El arbitraje en las distintas ramas del Derecho (segunda parte)*, Perú, Palestra, 113-148.

²¹ Durante il regime franchista, l'art. 76 dello Statuto della *Delegación Nacional de Deportes* poneva il divieto per ogni sportivo o società sportiva, per risolvere le controversie sportive, di ricorrere ad altro organo che non fosse la stessa *Delegación*. La sentenza della sezione contenzioso-amministrativa del Tribunale supremo del 29 settembre 1975, sul c.d. "caso Tornos", è stata la prima in cui i giudici comuni hanno sottoposto a controllo norme strettamente sportive, con implicazioni dirette sullo svolgimento di una competizione sportiva.

Il sig. Tornos era stato escluso dal campionato di Spagna di domatura di cavalli del 1973. Nella fase finale dovevano partecipare cinque fantini, ma l'organizzazione decise che a competere fossero cinque cavalli, con due di essi che erano montati dallo stesso fantino. I servizi giuridici dello Stato pretendevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ex art. 76 dello Statuto della *Delegación Nacional de Deportes*, ma il Tribunale supremo dichiarò che il suddetto articolo non poteva essere interpretato come una esclusione dell'accesso alla giurisdizione in materia sportiva, in quanto ciò avrebbe implicato una violazione dei principi basilari dell'ordinamento giuridico (allora il *Fuero de los*

Nella prassi, si sono presentati problemi riguardanti l'individuazione dell'organo giudiziario competente, nell'ambito dell'ordine contenzioso-amministrativo²², per la revisione delle decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva. Le questioni si ponevano in relazione alla tipologia di atto di cui si tratta ed alla natura giuridica delle federazioni sportive.

Per molto tempo, il Comitato spagnolo di disciplina sportiva ha ritenuto che la competenza per giudicare sui ricorsi presentati nei confronti di *tutte* le sue decisioni spettasse ai *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo*. All'uopo, si basava sull'art. 9, lettera c), della legge n. 29/1998, del 14 dicembre, sulla giurisdizione contenzioso-amministrativa (d'ora in avanti, LJCA), secondo cui spetta ai *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo* conoscere in prima o unica istanza dei ricorsi contenzioso-amministrativi presentati contro le disposizioni generali e contro gli atti emanati da organismi pubblici con personalità giuridica propria e da enti appartenenti al settore pubblico statale con competenza su tutto il territorio nazionale, fermo restando quando stabilito nell'art. 10, comma 1. Il Comitato spagnolo di disciplina sportiva non distingueva a seconda che il suo atto confermasse o rettificasse la decisione della federazione.

Ora, le federazioni sportive – lo si è visto – non sono organismi pubblici, né appartengono al settore pubblico statale, ma sono associazioni private che esercitano talune funzioni pubbliche di natura amministrativa qual è la funzione disciplinare sportiva, per cui, quando il Comitato spagnolo di disciplina sportiva conferma il provvedimento disciplinare della federazione, l'atto in realtà proviene da un ente associativo privato, mentre l'art. 9, lettera c), LJCA si riferisce agli “atti emanati da organismi pubblici con personalità giuridica propria e da enti appartenenti al settore pubblico statale”.

Questo era il motivo per cui alcuni autori sostenevano che la competenza a giudicare degli atti confirmatori del Comitato spagnolo di disciplina sportiva dovesse spettare alle *Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia*²³, competente a giudicare in unica istanza su “qualsiasi altra attività amministrativa non attribuita espressamente alla competenza di altri organi di questo ordine giurisdizionale” (art. 10, comma 1, lettera m, LJCA)²⁴. A

Españoles sanciva il principio della certezza del diritto, che secondo i tribunali comprendeva il diritto ad ottenere una pronuncia da parte dei tribunali sulle questioni sorte su norme, cioè una sorta di diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, oggi sancito all'art. 24 Cost.). Secondo il Tribunale supremo, il divieto di cui all'art. 76, non potendo violare il principio di certezza del diritto, poteva interpretarsi soltanto nel senso che le decisioni della *Delegación Nacional* ponevano fine ai rimedi di ordine amministrativo e non erano suscettibili di ricorso dinanzi al *Ministro-Secretario General del Movimiento*. Inoltre, il Tribunale supremo dichiarò che le regole che disciplinavano la competizione di domatura di cavalli erano pur sempre norme e, quindi, erano suscettibili di controllo da parte dei giudici comuni. La sentenza stabilì che le norme della competizione che avevano escluso il sig. Tornos non erano conformi a diritto poiché rompevano la essenziale unità fantino-cavallo della domatura. Sulla vicenda, si veda R. ALONSO MARTÍNEZ, “*Tutela judicial en materia deportiva*”, in *Revista Digital Educación Física y Deportes*, n. 60, maggio 2003, <http://www.efdeportes.com>.

²² L'ordine giurisdizionale contenzioso-amministrativo è integrato da: a) *Juzgados de lo Contencioso-administrativo*; b) *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo*; c) *Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia*; d) *Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional*; e) *Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo* (art. 6, legge n. 29/1998). Il riparto di competenza si effettua conformemente alle regole stabilite dagli artt. da 8 a 12 della legge.

²³ Si veda M. J. GARCÍA CIRAC, E. GARCÍA SILVERO e M. M. GARCÍA CABA, “*El régimen de impugnación de acuerdos del Comité Español de Disciplina Deportiva: la determinación del órgano judicial competente a la luz de los artículos 9 y 10 de la LJCA*”, in *Derecho deportivo en línea*, bollettino n. 8, settembre 2006-marzo 2007, 2-9, <http://www.dd-el.com>.

²⁴ Si noti, ad evitare possibili confusioni, che le lettere di questo articolo sono state rinumerate ad opera della legge n. 34/2010, del 5 agosto.

contrario, solo gli atti del Comitato spagnolo di disciplina sportiva che rettificassero la decisione della federazione dovevano essere giudicati dai *Juzgados Centrales*.

La sala terza (sezione contenzioso-amministrativa) del Tribunale supremo ha confermato quest'ultima interpretazione, affermando che l'atto originario impugnato è quello rilevante quando esso è stato confermato dal Comitato spagnolo di disciplina sportiva.

La sentenza del 7 aprile 2005 (ric. n. 157/2003) ha risolto un conflitto di competenza negativo tra il *Juzgado Central* n. 2 e la *Sala de lo Contencioso-administrativo* del Tribunale superiore di giustizia della Catalogna, in ordine al giudizio sui ricorsi presentati dal *Fútbol Club Barcelona* nei confronti di diverse decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva, che confermavano le sanzioni della chiusura degli impianti sportivi durante due partite e dell'ammenda, imposte dal *comité de competición* della federazione calcistica spagnola: "L'atto originario impugnato è quello rilevante quando [si tratta di un atto che] è stato confermato in via di ricorso (v. le due sentenze del 6 ottobre 2000). [...] Nel presente caso, [...] l'atto originario impugnato, adottato dal *comité de competición* della federazione calcistica spagnola, era stato confermato dal comitato di appello della suddetta federazione e, successivamente, dal Comitato spagnolo di disciplina sportiva. [...] Poiché non esiste una regola competenziale specifica riferita ad una decisione di questo tipo, la competenza controversa spetta alla *Sala de lo Contencioso-administrativo* del Tribunale superiore di giustizia della Catalogna, in virtù di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettera j), della legge di questa giurisdizione.

"Alla conclusione suddetta non si può opporre che nel presente caso i provvedimenti della federazione calcistica spagnola sono stati adottati agendo questa per delega dal *Consejo Superior de Deportes*, cui, pertanto, come organo delegante, bisognerebbe imputare i suddetti provvedimenti, di modo che entrerebbe in gioco l'art. 9, lettera c), LJCA; ciò perché questa sezione ha dichiarato (tra le altre, nelle sentenze del 10, 11 e 18 luglio 2003) che, nonostante l'art. 30 LS disponga che «le federazioni sportive spagnole, oltre alle proprie attribuzioni, esercitano per delega funzioni pubbliche, di carattere amministrativo», non si può affermare che, esercitando queste funzioni (conferimento o diniego di licenze sportive, imposizione di sanzioni, etc.), le anzidette federazioni agiscano per delega del *Consejo Superior de Deportes*, dal momento che, in questi casi, non c'è una delega di competenze amministrative nei termini di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4, della legge sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune" (*fundamento de derecho cuarto*).

Quanto sin qui esposto è stato oggetto di modifica ad opera della riforma dell'art. 9 LJCA operata dalla legge *orgánica* n. 7/2006, del 21 novembre, di protezione della salute e lotta contro il *doping* nello sport. Questa legge ha introdotto una lettera f) all'art. 9, secondo cui "i *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo* conoscono, in unica o in prima istanza, il ricorso contro le decisioni che siano adottate dal Comitato spagnolo di disciplina sportiva in sede di controllo".

La modifica non ha riguardato, peraltro, solamente le sanzioni per *doping*. La sentenza del Tribunale supremo del 17 giugno 2010 (rec. n. 40/2010), che ha esaminato un conflitto di competenza sorto in relazione al giudizio su un ricorso contro la decisione del Comitato spagnolo di disciplina sportiva che confermava la sanzione di ammenda per *doping* imposta dalla *Real Federación Española de Fútbol* a un calciatore, ha chiarito che: "a seguito della riforma introdotta dalla legge *orgánica* n. 7/2006, i *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo* conoscono delle risoluzioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva, in materia di disciplina sportiva, secondo quanto disposto all'art. 9, lettera f), LJCA, sebbene le decisioni emesse in materia di

doping seguano il procedimento abbreviato, come ordina l'art. 78, comma 1, dello stesso testo legale” (*fundamento de derecho séptimo*).

5. Considerazioni conclusive sull'autonomia del diritto (e della giustizia) dello sport

La *publicación* tanto dello sport quanto del modello di giustizia sportiva risponde all'incidenza che ha in questo ambito l'interesse pubblico, come riconosciuto dallo stesso testo costituzionale. Già il Consiglio di Stato, nel suo *dictamen* n. 45.854, del 2 febbraio 1984, sul progetto di regolamento di disciplina sportiva precedente a quello attualmente in vigore (regio decreto 642/1984), aveva dichiarato che “il regime disciplinare sportivo non si esaurisce nell'ambito giuridico interno né si giustifica unicamente nel garantire l'ordine statutario di tali organizzazioni, ma trascende questi ambiti, in quanto riguarda l'interesse pubblico e l'ordine giuridico in generale”. Successivamente, nel *dictamen* n. 1289 del 19 novembre 1992, sul progetto dell'attuale regolamento di disciplina sportiva, ha affermato che si tratta di un testo che “intende combinare l'autonomia dell'organizzazione privata sportiva con l'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo che in materia sportiva spettano ai pubblici poteri”.

Non mancano gli autori che mettono in questione l'opportunità di adire il giudice comune per risolvere controversie nate in ambito sportivo. Infatti, l'esistenza stessa del Comitato spagnolo di disciplina sportiva era stata interpretata da alcuni autori come un “freno” alla cognizione da parte del giudice comune delle controversie sportive derivati dall'applicazione delle sanzioni disciplinari; ma così non è stato.

Sovente gli sportivi che sono stati sanzionati dalla federazione, con conferma della sanzione da parte del Comitato spagnolo di disciplina sportiva, adiscono il giudice amministrativo per ottenere la misura cautelare della sospensione della sanzione, o, semplicemente, per continuare a svolgere la loro attività sportiva fino al momento in cui non ci sarà una sentenza definitiva. Il pericolo è, quindi, che l'accesso alla giurisdizione sia usato in maniera impropria: per ottenere la concessione della misura cautelare di sospensione della sanzione si argomenta, essenzialmente, che l'esecuzione anticipata della sanzione produrrebbe alcuni danni di impossibile o difficile riparazione e che priverebbe, dunque, il procedimento giudiziario della sua finalità.

In diverse occasioni, si è constatato che, una volta adottata la misura cautelare, e pertanto disputato l'incontro o la competizione cui lo sportivo intendeva partecipare, si desista dal procedimento giudiziario e si dia corso volontariamente all'esecuzione della sanzione precedentemente irrogata. È dunque chiaro che la finalità del ricorso ordinario non fosse legittima, in quanto non si cercava di ottenere l'annullamento di una sanzione ingiusta o contraria al diritto, ma soltanto l'esecuzione della stessa in un momento più adeguato agli interessi del ricorrente²⁵. Alla luce di queste esperienze, non può non rimarcarsi che, davanti ad una richiesta di sospensione di sanzioni, deve darsi una particolare importanza all'esame del *fumus boni iuris*, onde evitare sospensioni di fatto automatiche.

²⁵ È stato il caso del *Fútbol Club Deportivo de La Coruña*, cui era stata imposta la sanzione di chiusura dello stadio per due partite nel 1996, perché uno spettatore aveva lanciato dagli spalti una moneta che aveva ferito l'arbitro. Il *club*, una volta ottenuta dal *Tribunal Superior de Justicia* di Madrid la sospensione della sanzione, per cui sarebbe stato costretto a giocare a porte chiuse la partita con il *Fútbol Club Barcelona* (con evidenti perdite economiche), ha rinunciato al ricorso in sede giudiziaria.

D'altro canto, l'esecuzione anticipata delle sanzioni potrebbe violare il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale *efectiva* (art. 24, comma 2, Cost.), facendo divenire sterile e vana una pronuncia favorevole alle pretese del ricorrente, anche se per alcuni autori si potrebbe utilizzare il meccanismo della riparazione economica dei danni causati (questo può essere possibile, ad es., nel caso di sanzioni di chiusura dello stadio, in quanto i danni per la mancata vendita dei biglietti sono facilmente quantificabili, ma esistono altri concetti molto più astratti e di difficile o impossibile quantificazione, come, ad es., il sostegno della tifoseria che può portare il *club* locale a sconfiggere quello avversario).

Anche l'inevitabile dilatazione connaturata ai tempi degli organi giudiziari è stata criticata, poiché snatura l'essenza della competizione sportiva, incidendo su uno dei principi basilari delle sanzioni disciplinari sportive: l'esecutività immediata delle decisioni del Comitato spagnolo di disciplina sportiva. Resta, però, vero che la possibilità di ogni cittadino di accedere alla giustizia e di ricorrere dinanzi al giudice ordinario è la manifestazione di un diritto fondamentale, non limitabile nell'ambito dello sport²⁶.

Per questi motivi, sono state avanzate diverse soluzioni, consistenti nel potenziamento dell'arbitrato²⁷ o nella riduzione dell'intervento dei pubblici poteri e, quindi, dei tribunali dell'ordine contenzioso-amministrativo²⁸. Allo stato, tuttavia, si tratta di semplici proposte.

²⁶ Il ricorso al giudice comune contro la sanzione di chiusura dello stadio del 1996 è valso al *Fútbol Club Deportivo de La Coruña* una sanzione da parte della Fifa (con multa più inabilitazione del presidente), che vieta ai suoi associati di adire i giudici comuni, obbligandoli a ricorrere all'arbitrato. Si veda R. ALONSO MARTÍNEZ, "Tutela judicial...", cit.

²⁷ Si veda A. ROLDÁN MARTÍNEZ, "Arbitraje y Derecho...", cit.

²⁸ Si veda A. PALOMAR OLMEDA, "¿Un nuevo régimen disciplinario para el deporte profesional?", in AAVV, *Las leyes del deporte de la democracia: bases para una nueva ley del siglo XXI*, Madrid, Dykinson, 2003.

STATI UNITI*

1. Le fonti di disciplina dello sport

1.1. Le leggi federali applicabili allo sport

Lo sport negli Stati Uniti è stato sin dalle sue prime manifestazioni un fenomeno essenzialmente riconducibile all'autonomia privata, tanto per quanto riguarda le competizioni dilettantistiche, quanto per ciò che concerne i campionati professionistici²⁹.

Le regole sull'organizzazione e la gestione delle attività sportive sono poste dalle organizzazioni private che allestiscono le diverse competizioni e non vi sono leggi federali che se ne occupano specificamente.

Alla materia sportiva sono comunque applicabili le discipline generali sui contratti (che costituiscono la fonte primaria di regolazione dei rapporti tra le società sportive e i propri dipendenti) e sulla responsabilità per danni, oltre naturalmente alle leggi penali.

La normativa a tutela della concorrenza, inoltre, è stata giudicata applicabile alle diverse leghe che gestiscono gli sport professionistici, con le importanti eccezioni della *Major League Baseball*, che continua a gestire le attività connesse alla pratica professionale di tale disciplina in regime di monopolio territoriale, forte della decisione *Federal Baseball Club of Baltimore, Inc. v. National League of Professional Baseball Clubs* (1922) della Corte Suprema, e, in misura minore, della *National Football League*. A quest'ultima la legge ha concesso alcune limitate deroghe alla normativa antitrust: la NFL, per esempio, può vendere alle imprese televisive le partite del campionato nazionale in un «pacchetto» unitario e ha ottenuto che, nelle diverse città, non fossero trasmesse in televisione le partite della squadra locale quando gioca in casa.

Inoltre, la fusione tra le due maggiori Leghe professionistiche, la AFL (*American Football League*) e la NFL (*National Football League*), avvenuta nel 1966, è stata esclusa dal controllo sulle concentrazioni previsto dal *Clayton Antitrust Act* del 1914.

Un altro ambito in cui si è verificato l'intervento dello Stato è quello dei diritti umani e del divieto di discriminazione (v. *infra*, par. 5.3.).

Infine, la legge federale disciplina l'accesso a competizioni come le Olimpiadi, le Paraolimpiadi e i Giochi Panamericani, alle quali può partecipare chiunque – per meglio dire, chiunque può partecipare alle selezioni in vista della costituzione della squadra che rappresenterà gli Stati Uniti – senza che siano richiesti requisiti di età o di affiliazione a una determinata associazione, a differenza di quanto accade per le gare dilettantistiche o i campionati professionistici.

La gestione della partecipazione alle competizioni internazionali è regolata dal *Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act 1998*, che ha istituito il Comitato olimpico degli Stati Uniti (*United States Olympic Committee*) attribuendogli svariati compiti.

Tra questi, occorre ricordare quelli di «coordinare e sviluppare negli Stati Uniti l'attività sportiva legata direttamente a una competizione atletica internazionale e favorire delle relazioni produttive tra le organizzazioni sportive», «selezionare, direttamente o per mezzo degli organi di governo

* Per le attività di ricerca finalizzate alla redazione del presente contributo, la Sezione di diritto comparato si è avvalsa della collaborazione del dott. Alessandro E. Basilico, stagista presso il Servizio Studi.

²⁹ Sul diritto sportivo negli Usa, v., per una sintesi, W.T. CHAMPION, Jr., *Sports Law in a Nutshell*, Houston, 2009.

nazionale per ciascuna disciplina, la miglior rappresentanza possibile per gli Stati Uniti in vista delle Olimpiadi, delle Paraolimpiadi e dei Giochi Panamericani», «fornire una risoluzione dei conflitti e delle controversie che coinvolgono gli atleti, gli organi di governo nazionale per ciascuno sport e le organizzazioni sportive, e proteggere l'opportunità per ogni atleta, allenatore, preparatore, dirigente, amministratore o arbitro di partecipare alle competizioni sportive non professionistiche» (TSO, sec. 220503).

1.2. Le fonti “autonome”

1.2.1. Lo sport a livello amatoriale

A livello amatoriale l'attività sportiva è regolata dai soggetti privati che organizzano le diverse competizioni.

Principalmente, si tratta di attività sportive scolastiche e universitarie, gestite dalle federazioni che riuniscono i vari istituti, ai quali gli studenti devono essere iscritti per poter partecipare alle competizioni.

La più famosa associazione sportiva a livello universitario è la NCAA (*National Collegiate Athletic Association*), che organizza campionati nazionali in svariate discipline e ne assicura la gestione attraverso un sistema di regole poste dai suoi organi e, in particolare, dall'assemblea dei membri (*Convention*), dal *Board of Directors* (art. 4.2 *NCAA Rules*) e dal *Management Council* (art. 4.5 *NCAA Rules*).

Tra le regole poste dalla NCAA possono essere ricordate quella che riserva ai soli atleti non professionisti la partecipazione alle competizioni da questa organizzate (art. 12.01 *NCAA Rules*), precisando che un atleta perde il proprio *status* di non professionista (e, di conseguenza, la possibilità di competere), se:

«a) usa le sue qualità atletiche per ottenere una remunerazione di qualunque tipo per la sua attività in quello sport;

b) accetta una promessa di pagamento, anche se il versamento sarebbe successivo alla competizione;

c) firma un contratto o un accordo (sia esso legittimo o meno) di qualunque tipo per svolgere prestazioni sportive;

d) riceve, direttamente o indirettamente, un salario, un rimborso spese o qualunque altra forma di assistenza finanziaria da un'organizzazione sportiva professionale in considerazione delle sue qualità atletiche o delle sue prestazioni, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalle regole della NCAA;

e) compete con qualunque squadra professionistica, anche se non ottiene una remunerazione né un rimborso spese per la sua prestazione;

f) partecipa a un *Draft* (mettendosi a disposizione dei club professionistici) dopo essersi iscritto a un'università;

g) stringe un accordo con un agente».

Quale esempio di applicazione di queste regole, può farsi riferimento al caso *Bloom* (v., *infra*, par. 5.1.)

Inoltre, ulteriore condizione per la partecipazione ai campionati organizzati dalla NCAA è che gli atleti-studenti frequentino con profitto i corsi dell'Università alla quale sono iscritti.

In particolare, «per essere scelto quale rappresentante di un *College* in un campionato universitario, uno studente-atleta deve ottenere buoni risultati accademici, nella misura determinata dalle autorità universitarie, che specificano il significato di questo requisito per tutti i propri studenti» (art. 14.012.1 *NCAA Rules*).

Si può notare l'ampiezza della discrezionalità attribuita alla NCAA e alle singole Università nel determinare i requisiti di partecipazione alle competizioni.

La NCAA stabilisce anche regole relative alla condotta degli atleti, la cui violazione comporta l'esclusione dalle competizioni universitarie come sanzione disciplinare (art. 10.4 *NCAA Rules*).

Tutti i soggetti assunti o comunque legati a un'istituzione parte dell'associazione «devono agire onestamente e sportivamente» (art. 10.01 *NCAA Rules*). In particolare, è considerata una condotta non etica non cooperare con un'indagine volta ad accertare una violazione delle regole della NCAA, falsificare i voti degli esami universitari, partecipare sotto falso nome a una competizione, fare uso di medicinali e sostanze vietati (art. 10.1 e 10.2 *NCAA Rules*).

1.2.2. Lo sport professionistico

Lo sport professionistico americano è concepito come una forma di manifestazione dell'iniziativa economica privata, i cui «prodotti» sono lo spettacolo e il divertimento che ne derivano.

Questa vera e propria attività commerciale è gestita dalle Leghe costituite dalle società sportive che hanno inteso organizzare un campionato per una certa disciplina, investendovi i loro fondi.

La principale fonte normativa, in questo settore, è rappresentata dai contratti conclusi tra le singole squadre, da un lato, e i dipendenti (giocatori, ma anche allenatori, staff medico, dirigenti), nonché dai contratti collettivi conclusi tra la singola Lega e l'associazione degli atleti.

I singoli contatti individuali devono rispettare i contratti collettivi, che per solito sono particolarmente dettagliati.

Per esempio, in materia di pallacanestro professionistica, l'accordo tra la NBA (*National Basketball Association*) e l'associazione dei giocatori stabilisce un contratto *standard* (*Uniform Player Contract*), al quale i singoli contratti non potranno derogare se non entro certi limiti (art. II, sec. 3 *NBA Collective Bargaining Agreement*), stabilendo dei limiti salariali minimo e massimo (art. II, sec. 6 e sec. 7 *NBA Collective Bargaining Agreement*), le condizioni in presenza delle quali un atleta può essere obbligato a svolgere attività promozionale (art. II, sec. 8 *NBA Collective Bargaining Agreement*), i *bonus* e altri aspetti.

L'accordo collettivo, inoltre, regola il tetto salariale complessivo che ciascuna squadra deve rispettare (art. VII), il *Draft* (l'evento annuale nel quale le squadre possono scegliere i nuovi giocatori, art. X), i trattamenti connessi alla salute degli atleti e il rilascio d'informazioni mediche (art. XXII), e persino le condizioni che devono essere garantite agli atleti durante i viaggi o negli alberghi (art. XVIII).

L'accordo collettivo, inoltre, aggiunge all'art. XXVI: «ciascuna squadra può stabilire o mantenere regole, che ciascuno dei suoi giocatori dovrà rispettare, sia sul campo da gioco sia

all'esterno; è necessario, tuttavia, che tali regole siano scritte, ragionevoli e non violino le norme di questo Accordo o del Contratto *standard*».

In questo modo viene attribuito alle singole società un potere normativo e disciplinare nei confronti dei suoi tesserati.

Lo stesso accordo collettivo, peraltro, pone una disciplina relativa alla condotta che i giocatori debbono tenere, tanto sul campo da gioco, quanto nella vita privata.

In particolare, l'accordo consente di ridurre lo stipendio di un giocatore nei casi in cui «non adempie o non adempie correttamente, senza che vi sia una giusta e ragionevole causa o giustificazione, agli obblighi imposti dal Contratto *standard* o da quest'accordo» e consente a ciascuna squadra e alla stessa NBA, che agisce per mezzo del suo *Commissioner*, di sospendere un giocatore «per giusta causa» (art. VI, sec. 1 *NBA Collective Bargaining Agreement*).

Sono poi indicate diverse ipotesi di condotta che possono dare luogo a responsabilità disciplinare e le relative sanzioni: assenza ingiustificata dagli allenamenti (sec. 2), rifiuto di partecipare ad attività promozionali (sec. 3) o ai progetti formativi organizzati dalla NBA e dall'associazione dei giocatori (sec. 4), aggressione (sec. 7: «quando un giocatore è condannato [...] per aggressione [*violent felony*], deve essere immediatamente sospeso dalla NBA per un minimo di 10 gare»), condotta violenta anche nella vita privata (sec. 8), possesso di armi da fuoco in un luogo gestito da una squadra o dalla NBA (sec. 9).

La NBA, inoltre, può intraprendere delle indagini sulla condotta dei giocatori, i quali sono tenuti a collaborare, ma possono farsi assistere dai rappresentanti della propria associazione (sec. 9).

2. Sulla configurabilità di ordinamenti sportivi distinti dall'ordinamento generale

Se si aderisce alla tesi secondo cui il diritto è un fenomeno sociale e che laddove vi è un gruppo stabile, organizzato e dotato di regole volte a comporre gli interessi dei suoi membri e assicurare così il perseguimento del fine che il gruppo stesso si è dato, si può concludere che negli Stati Uniti esistono svariati ordinamenti sportivi, uno per ogni disciplina o, meglio, uno per ogni organizzazione che si dedichi alla gestione di competizioni sportive.

Associazioni come la NCAA o la NBA si sono dotate di un ampio sistema di regole, organizzate secondo una gerarchia (per esempio, le regole poste dal contratto collettivo della NBA prevalgono su quelle dei contratti individuali e su quelle unilateralmente poste dalle singole società sportive), e hanno predisposto un sistema di organi e procedure per farle valere.

Più che di vera e propria separazione dall'ordinamento generale, è possibile parlare di autonomia degli ordinamenti sportivi: i pubblici poteri non intervengono nell'ambito regolato dalle organizzazioni sportive se non nei rari casi in cui ciò sia necessario al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini o altri rilevanti interessi pubblici (per esempio la concorrenza).

3. La disciplina delle federazioni sportive

Essendo l'attività sportiva riconducibile all'autonomia privata, non ci sono monopoli per l'esercizio di un determinato sport.

A livello amatoriale, se l'associazione sportiva tra *College* più famosa è la NCAA (*National Collegiate Athletic Association*), devono annoverarsi anche altre organizzazioni, come la NJCAA

(*National Junior College Athletic Association*), la NAIA (*National Association of Intercollegiate Athletics*) e la AAU (*Amateur Athletic Union*).

Anche per quanto concerne lo sport professionistico, non sussistono monopoli in capo ad alcuna federazione, con la già citata eccezione della *Major League Baseball* (v. *supra*, par. 1.).

Per esempio, per quanto riguarda la pallacanestro, oltre alla nota NBA (*National Basketball Association*), deve annoverarsi anche la meno conosciuta CBA (*Continental Basketball Association*).

Sussiste tuttavia un monopolio, previsto dal *Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act*, per quanto riguarda la selezione degli atleti che rappresenteranno gli Stati Uniti nelle competizioni internazionali (Olimpiadi, Paraolimpiadi, Giochi Panamericani).

Questo compito è svolto dall'organizzazione sportiva non professionistica alla quale il Comitato olimpico degli Stati Uniti abbia attribuito la qualifica di organo di governo nazionale (*National Governing Body*) per una certa disciplina sportiva.

Per quanto riguarda la pallacanestro, questa qualifica è stata attribuita a *USA Basketball*, un'associazione senza scopo di lucro costituita secondo la legge dello Stato dell'Illinois.

Tra i suoi compiti vi sono quelli di rappresentare la FIBA (*Fédération internationale de Basketball Amateur*) negli Stati Uniti e, appunto, di indicare al Comitato olimpico nazionale i giocatori e le squadre per rappresentare il Paese alle Olimpiadi e ai Giochi Panamericani (art. 4 della Costituzione di *USA Basketball*).

4. La risoluzione delle controversie all'interno degli ordinamenti sportivi

4.1. La risoluzione delle controversie nel *Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act*

La risoluzione delle controversie tra giocatori e società sportive, compresa la possibilità d'impugnazione delle sanzioni disciplinari, tanto nel settore dilettantistico quanto tra i professionisti, è solitamente devoluta a degli arbitri³⁰.

Il *Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act* stabilisce che è compito del Comitato Olimpico degli Stati Uniti «stabilire e mantenere norme per la risoluzione delle controversie tra i suoi membri e relative alla possibilità per atleti, allenatori, preparatori, dirigenti, amministratori o arbitri di partecipare alle Olimpiadi, alle Paraolimpiadi, ai Giochi Panamericani, ai Campionati del mondo o a qualunque altra competizione indicata dalle regole del Comitato» (TSO sec. 220509).

Le controversie relative alle attività del Comitato Olimpico degli Stati Uniti sono devolute alla cognizione dell'AAA (*American Arbitration Association*), un'organizzazione privata che fornisce servizi di risoluzione arbitrale delle controversie e di mediazione.

Due sono i tipi di questioni che l'AAA si trova ad affrontare: la possibilità per un atleta di partecipare a una certa competizione (*eligibility disputes*) e il diritto di un'organizzazione sportiva di ottenere la qualifica di Organo di governo nazionale per una certa disciplina (*franchise disputes*).

Per quanto riguarda il primo caso, dopo essersi inutilmente rivolto al *Chief of Executive Office*, un atleta «può presentare ricorso all'AAA per ottenere un arbitrato vincolante e definitivo. Se vi è

³⁰ Con riguardo alla giustizia sportiva negli Usa, v. I.S. BLACKSHAW, *Sport, Mediation and Arbitration*, The Hague, 2009; R.I. ABRAMS, *Sports Justice*, Lebanon, 2010.

urgenza, l'atleta può presentare ricorso all'AAA contemporaneamente alla presentazione di un'istanza al CEO» (sec. 9.7 *USOC Bylaws*).

L'AAA giudica sulla base delle regole dell'arbitrato commerciale, con le quali solitamente opera, ed è prevista anche la possibilità di una procedura d'urgenza (*Expedited procedure*).

Per quanto riguarda invece le dispute circa la qualifica di Organo di governo nazionale per una certa disciplina, l'AAA tratta sia le controversie tra l'Organo di governo e un'organizzazione sportiva che ne contesti l'operato, sia quelle tra due diverse organizzazioni sportive dilettantistiche ciascuna delle quali aspiri a ottenere la qualifica di Organo di governo nazionale per quella disciplina.

4.2. La risoluzione delle controversie nella NCAA

Il compito di far valere le regole della NCAA è affidato al Comitato sulle infrazioni, i cui componenti sono scelti dal *Management Council*. Lo stesso organo, inoltre, designa anche il Comitato d'appello sulle infrazioni, presso il quale è possibile impugnare le decisioni del Comitato sulle infrazioni.

Il procedimento prevede una fase investigativa iniziale (art. 32 e ss. *NCAA Rules*), la comunicazione delle contestazioni all'Università i cui membri siano inadempienti alle regole della NCAA, l'apertura di una procedura nella quale i soggetti dotati di informazioni rilevanti hanno l'obbligo di rivelarle nel corso degli *hearings* tenuti dal Comitato sulle infrazioni, l'emissione di un *infractions report* che indichi le violazioni accertate e la relativa sanzione da imporre.

Contro la decisione del Comitato sulle infrazioni è possibile proporre gravame innanzi al Comitato d'appello, che ha il potere di riformare la decisione di primo grado qualora ritenga, sulla base delle circostanze e delle prove presentate, «che la sanzione sia eccessiva o inappropriata».

L'appello può essere proposto sia dall'Università sanzionata, sia dal singolo membro dello *staff* sportivo dell'Università che sia stato giudicato coinvolto nel comportamento sanzionato.

4.3. La risoluzione delle controversie nello sport professionistico

4.3.1. La risoluzione delle controversie nella NBA

Anche nell'ambito dello sport professionistico, vi è un ampio ricorso all'arbitrato dell'AAA.

Per esempio, l'accordo collettivo tra la NBA e l'associazione dei giocatori di pallacanestro prevede che «ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione o al rispetto delle norme di questo Accordo o di quelle di un contratto tra un giocatore e una società, comprese quelle relative alla validità di quest'ultimo, devono essere risolte esclusivamente da un arbitro sulla base delle procedure previste in questo articolo. [...] L'arbitro ha giurisdizione anche sulle controversie relative alla disciplina dei giocatori» (art. XXXI, sec. 1, *NBA Collective Bargaining Agreement*).

L'art. XXXI del Contratto collettivo, inoltre, indica i soggetti legittimati a presentare ricorso (ciascun giocatore e ciascuna società sportiva, la NBA e l'associazione dei giocatori, che però, nelle dispute disciplinari, non può farlo senza l'approvazione dell'atleta coinvolto), i termini (30 giorni dal fatto che ha dato origine alla controversia), la programmazione delle udienze (che deve essere definita concordemente dalla NBA e dall'associazione dei giocatori), la procedura (in relazione alla quale l'accordo collettivo rinvia alle regole dell'AAA sull'arbitrato in materia di lavoro).

La decisione dell'arbitro, che deve essere resa per iscritto nel minor tempo possibile e motivata (*written opinion*), «costituisce la piena, completa e definitiva soluzione della controversia e vincola i giocatori, le squadre e le altre parti di questo accordo» (art. XXXI, sec. 5, *NBA Collective Bargaining Agreement*).

Termini più brevi sono previsti per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari (art. XXXI, sec. 8, *NBA Collective Bargaining Agreement*).

L'accordo collettivo prevede il ricorso all'arbitrato anche per le controversie che contrappongono direttamente la NBA e l'associazione dei giocatori (art. XXXII *NBA Collective Bargaining Agreement*).

4.3.2. Il caso *Terrel Owens v. Philadelphia Eagles*

Sotto il profilo disciplinare, un particolare interesse è rappresentato dal caso di Terrell Owens, giocatore di *football* dei Philadelphia Eagles che fu sospeso dalla sua società per aver consapevolmente e ripetutamente violato gli obblighi derivanti dal contratto al fine di ottenere di essere ceduto a un'altra squadra.

Naturalmente, la sospensione, impedendo al giocatore di competere, lo privava anche della parte della retribuzione connessa alla partecipazione alle partite.

Anche il contratto collettivo della NFL (*National Football League*) prevede che le controversie relative a sanzioni disciplinari siano risolte da un arbitro, scelto di comune accordo dalla Lega e dall'associazione dei giocatori.

Nel caso di specie, l'arbitro, dopo aver tentato una conciliazione tra le parti, si trovava a dover stabilire se la dirigenza dei Philadelphia Eagles avesse o meno il potere di sospendere Terrell Owens e se lo avesse fatto in presenza di una giusta causa.

L'arbitro ritenne giustificato il comportamento della società, in considerazione dell'atteggiamento tenuto dal giocatore, dei ripetuti avvertimenti che la dirigenza gli aveva rivolto prima di procedere a infliggere la sanzione e della gravità del danno provocato all'immagine della squadra.

Inoltre, considerò che fosse nel potere della dirigenza lo stabilire se un giocatore dovesse prendere parte o meno alle partite.

Il lodo fu contestato dall'associazione dei giocatori, secondo la quale era stato ignorato che «ogni società sportiva ha il dovere di far giocare un giocatore o di consentirgli di giocare in un'altra squadra».

Tuttavia, il giocatore non fece ricorso alla giustizia ordinaria per vedere affermate le sue ragioni.

5. Possibilità di adire la giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo

L'accesso alla giustizia comune per le controversie sorte in ambito sportivo è limitato dall'esistenza, nella maggior parte dei contratti e dei regolamenti delle organizzazioni sportive, della clausola compromissoria, che prevede la soluzione delle dispute mediante l'arbitrato.

Naturalmente, a seguito dell'esperimento dell'arbitrato, è possibile adire la giustizia comune, per chiedere l'esecuzione coattiva del giudizio arbitrale o per contestarlo.

Deve però osservarsi che, in linea generale, le Corti sono restie ad annullare le decisioni prese dagli organi delle associazioni private che gestiscono i campionati, tanto amatoriali quanto professionistici, e le censurano solamente nei casi in cui violano la legge o l'ordine pubblico.

Le Corti, inoltre, non sostituiscono la loro interpretazione delle regole di un'associazione a quella fornita dai suoi organi, purché siano eque e ragionevoli.

5.1. Il caso *Bloom v. NCAA*

Quale esempio della deferenza mostrata dai giudici americani nei confronti delle regole e delle decisioni delle organizzazioni sportive private, può essere portato il caso di Jeremy Bloom, sciatore professionista iscrittosi all'Università del Colorado con la speranza di giocare nel campionato di *football* tra college gestito dalla NCAA.

Quest'ultima, tuttavia, negava a Bloom lo *status* di atleta non professionista, perché egli, anche se non percepiva una vera e propria retribuzione per la sua attività di sciatore professionista, godeva tuttavia di diversi contratti di sponsorizzazione.

Bloom intraprese un'azione giudiziaria innanzi ai tribunali del Colorado, chiedendo l'emissione di un'ingiunzione che costringesse la NCAA a consentirgli di partecipare al campionato di *football* universitario, sostenendo che la regola in base alla quale egli veniva escluso dalla competizione fosse arbitraria e irragionevole.

Secondo la sua difesa, «le attività di un atleta *esterne al football* universitario e a questo non legate non possono costituire una valida ragione per il venir meno del suo *status* di atleta non professionista *nel football*».

Secondo la difesa della NCAA, invece, i giudici non potevano «riscrivere le regole di un'associazione privata».

La Corte d'appello del Colorado aderì a quest'ultima tesi, osservando che gli organi della NCAA nel caso di specie si erano limitati a ottemperare alle regole dell'organizzazione, le quali apparivano giustificabili alla luce dello scopo dell'associazione di proteggere il carattere amatoriale delle competizioni da essa gestite (sent. 6 maggio 2004 n. 02CA2302).

5.2. Il caso *Brian Shaw v. Boston Celtics*

Nel caso di Brian Shaw, questo giovane giocatore di basket, legato da un accordo con la società sportiva *Il Messaggero* di Roma, aveva firmato un contratto con i Boston Celtics per giocare nella NBA con questa franchigia nella stagione successiva.

L'accordo con la squadra romana conteneva una clausola che consentiva al giocatore di liberarsi immediatamente qualora avesse avuto la possibilità di giocare nel campionato professionistico americano.

Tra gli obblighi inseriti nel contratto con i Boston Celtics vi era quello di esercitare il diritto previsto dall'accordo con la squadra romana, liberandosi da essa.

Tuttavia, Brian Shaw, accortosi che il contratto con la società americana risultava svantaggioso, cambiò idea e dichiarò che non si sarebbe liberato dall'accordo con la società italiana e sarebbe rimasto a Roma.

I Boston Celtics immediatamente attivarono il sistema di arbitrato previsto dal contratto collettivo della NBA.

L'arbitro, designato congiuntamente dalla NBA e dall'associazione dei giocatori, respinse la tesi del giocatore, che sosteneva di aver sottoscritto il contratto senza comprenderne adeguatamente il contenuto, e gli ordinò di far valere la clausola liberatoria prevista dal contratto romano e di non giocare, nella stagione successiva, per squadre diverse dai Boston Celtics.

Brian Shaw dichiarò che non avrebbe ottemperato alla decisione dell'arbitro e i Boston Celtics si rivolsero quindi alla Corte federale. Quest'ultima confermò il lodo arbitrale, giudicandolo frutto di una lettura plausibile e ragionevole del contratto, ed emise un'ingiunzione nei confronti di Shaw per costringerlo ad adeguarsi a esso.

La Corte d'appello federale confermò tale decisione, affermando che «il diritto federale del lavoro conferisce agli arbitri, non ai giudici, il compito d'interpretare questi contratti» (sent. 16 luglio 1990, n. 90-1621; si noti che il redattore della pronuncia è Stephen Breyer, attualmente membro della Corte Suprema).

5.3. Il caso *Martin v. PGA*

I giudici americani si mostrano meno deferenti nel caso in cui sia necessario tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e garantire il rispetto del principio di non discriminazione³¹.

Nel caso del golfista Casey Martin, per esempio, i giudici ritennero illegittima una delle regole poste dalla PGA (*Professional Golfers Association*), l'organizzazione che gestisce il più prestigioso torneo di *golf* degli Stati Uniti.

Casey Martin era un atleta particolarmente abile in questa disciplina, nel quale a livello amatoriale aveva primeggiato in diversi tornei, pur essendo affetto da sindrome angio-osteopertrofica, e non potendo camminare per lunghe distanze.

Egli riusciva comunque a competere e a ottenere successi utilizzando una *Golf Cart* per spostarsi tra un colpo e l'altro.

Deciso a tentare l'accesso al campionato professionistico organizzato dalla PGA, Casey Martin si era iscritto alle fasi eliminatorie preliminari (la c.d. *Q-School*).

Le regole della PGA ammettevano l'uso della *Golf Cart* nei primi turni delle eliminatorie, che Casey Martin riuscì a superare, ma lo bandivano nella fase finale.

Il golfista aveva chiesto che gli fosse consentito eccezionalmente di utilizzare quel mezzo anche nell'ultima parte delle eliminatorie, sulla base dell'*Americans with Disabilities Act*, secondo cui «nessun individuo può essere discriminato in ragione della propria disabilità nel pieno godimento dei beni o servizi [...] di qualunque luogo aperto al pubblico da parte di una persona che possiede o gestisce od opera in un luogo aperto al pubblico». Tra i luoghi indicati come esempio dalla legge ci sono anche i «campi da *golf*».

La stessa legge impone ai soggetti che gestiscono un'attività pubblica di trovare una «soluzione ragionevole» che consenta anche ai disabili di partecipare alle attività quotidiane da essi scelte.

Ciononostante, la PGA aveva negato a Casey Martin la possibilità di utilizzare una *Golf Cart*, sul presupposto che il camminare tra un colpo e l'altro fosse un elemento essenziale del gioco del *golf* e dare a un atleta la possibilità di utilizzare un veicolo lo avrebbe avvantaggiato rispetto agli avversari, snaturando la competizione.

³¹ Con riguardo ai rapporti tra il diritto sportivo e la tutela dei diritti, v. A.G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009.

Inoltre, la PGA sosteneva che l'*Americans with Disabilities Act* non le fosse applicabile, dato che era un'associazione privata («*a private club*»).

Casey Martin si rivolse quindi alle Corti dell'Oregon, le quali accolsero la sua tesi, sostenendo che il campionato di *golf* organizzato dalla PGA non fosse altro che «una parte dell'industria dell'intrattenimento, come lo sono tutti gli sport professionistici», che i campi da *golf* rientravano tra i luoghi indicati dalla legge e che, per questi motivi, la legge stessa doveva considerarsi applicabile.

Sulla questione del carattere essenziale del camminare nello sport del *golf*, inoltre, il giudice respinse l'argomento della PGA, osservando che il fatto che nelle fasi eliminatorie iniziali del torneo fosse consentito a tutti gli atleti di spostarsi utilizzando una *Golf Cart* significava che il camminare non rappresentava un elemento essenziale di quella disciplina.

Fornire a Casey Martin un mezzo per spostarsi tra un colpo e l'altro costituiva pertanto quella «soluzione ragionevole», richiesta dalla legge, che gli avrebbe consentito, nonostante la propria disabilità, di partecipare alla competizione, senza che questa potesse dirsi alterata in maniera irragionevole.

La Corte d'appello federale confermò questa decisione e la PGA ricorse alla Corte Suprema, sostenendo che gli sport professionali sono «semplici test di eccellenza [...] basati su parametri fisici [...] e definiti dalle regole del gioco», stabilite dai soggetti che gestiscono la competizione.

Questa tesi fu trovata convincente solamente dal giudice Antonin Scalia che, nella sua opinione dissenziente, affermò che gli sport altro non sono che dei divertimenti e che le regole che li governano sono di per sé insensate e arbitrarie, aggiungendo che non è compito dei giudici definire cosa fosse il *golf* e quali fossero i suoi caratteri essenziali, nemmeno quando questo era necessario per decidere sull'applicabilità di una legge federale.

La maggioranza della Corte Suprema, però, ritenne sia che l'*Americans with Disabilities Act* era applicabile alla PGA, rispetto alla quale Casey Martin (avendo pagato una quota di iscrizione al torneo da questa organizzato) doveva considerarsi un «consumatore», sia che il camminare non fosse un elemento essenziale di quello sport, ribadendo sul punto le considerazioni già esposte dalle Corti inferiori (sent. 29 maggio 2001, n. 00-24).